

PARTE III

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. — *Considerazioni generali.*

Anche nel 1969 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha continuato ad operare in mancanza dell'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Carta costituzionale. È auspicabile, perciò, che recenti dichiarazioni governative in ordine alla prossima presentazione di un disegno di legge nella materia abbiano presto seguito, poiché a colmare il vuoto normativo non sarebbe sufficiente il richiamo ai fini istituzionali dell'organo.

Nei riguardi del processo di sviluppo organizzativo della Presidenza del Consiglio è dato rilevare, come la moltiplicazione di competenze e di uffici abbia portato, di fatto, in un unico ambito molteplici servizi, con attività non sempre organicamente connesse; restano, poi, non del tutto precisati i rapporti tra la Presidenza e gli organismi di rilievo generale per l'attività organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione.

In realtà, la Carta costituzionale puntualmente individua le attribuzioni del Presidente del Consiglio nei poteri di promuovere e coordinare l'attività dei ministri: in questi poteri si esauriscono, in linea di principio, le finalità istituzionali d'ordine generale dell'organo, con le conseguenti implicazioni delle attività che rientrano, o potrebbero rientrare, nella sfera delle competenze di singoli Ministeri.

Ben noti, inoltre, sono i riflessi concernenti la strutturazione e la gestione del bilancio, già accennati nelle precedenti relazioni: gli stanziamenti vengono inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e gli impegni sono assunti dal Presidente del Consiglio ovvero per delega, dai ministri senza portafoglio o dai sottosegretari.

Una disciplina della Presidenza del Consiglio (1), dovrebbe, quindi, essere intesa ad individuarne gli uffici e determinarne la composizione, di guisa che possa provvedersi ad unificare quei servizi forniti di competenze identiche, analoghe o in buona misura comuni, anche se fanno, ora, parte di altre Amministrazioni e, sulla base del criterio della competenza prevalente, assegnare i nuovi organismi alla Presidenza od operarne il trasferimento. Varrà, poi, considerare i rapporti che intercorrono tra la Presidenza ed altri organi, nel suo ambito inseriti per antica tradizione, ma che nell'ordinamento godono d'una posizione autonoma e la cui attuale situazione, delineata sul precedente ordine costituzionale, pare non più compatibile rispetto al sistema vigente. Sussiste, altresì, l'esigenza che siano definite le attribuzioni del Presidente del Consiglio, quale titolare di specifici poteri, sia nella gestione d'affari propri, e perciò anche per quel che ne riguarda l'affidamento ai ministri senza portafoglio, che dal Presidente stesso ripetono le singole prerogative, sia, sulla base della superiore competenza a coordinare l'attività del Governo e ad assicurare l'unità di indirizzo, nei confronti degli altri Ministri. Di conseguenza, la normativa, d'ordine giuridico ancor prima che contabile, dovrà essere relativa alla strutturazione del bilancio della spesa ed ai riflessi consequenziali sulla gestione: di modo che, in linea con l'ordinamento vigente, sia istituito apposito stato di previsione intitolato alla Presidenza del Consiglio, distinto, se-

(1) La Corte ha già formulato osservazioni a questo riguardo: Camera dei deputati, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pag. 87.

condo la ripartizione delle competenze per organi o servizi, in rubriche separate ed autonome, che integralmente racchiudano ed esauriscano la spesa a ciascuno di essi attribuita.

Cenno può farsi in questa sede, degli atti di Governo, i quali sono sottoposti al controllo della Corte, pur se non incidono sulla gestione del bilancio.

Tra questi, in primo luogo, è a dire dei provvedimenti che costituiscono esercizio del potere del Governo di emanare norme giuridiche. Nel 1969 sono stati adottati 14 decreti legge ed altrettanti decreti legislativi, per la maggior parte, questi ultimi, in virtù della delega contenuta nella legge 13 ottobre 1969, n. 740, relativa all'attuazione di regolamenti o direttive emanati in sede comunitaria. Il Governo, peraltro, ha lasciato scadere i termini previsti da altre leggi di delega.

Durante l'esercizio, inoltre, non sono stati emanati testi unici, pur essendo manifesta la esigenza che a ciò si provveda al fine di rendere più agevole, specie in talune materie, la cognizione della disciplina normativa sovente contenuta in molti testi non sempre tra loro raccordati.

Anche per l'attività regolamentare, non diverse sono le considerazioni alle quali induce il fatto che esistono leggi, le cui norme regolamentari non sono state ancora emanate, e regolamenti di data remota andrebbero opportunamente aggiornati.

Nel quadro delle semplificazioni dell'attività amministrativa e delle procedure relative, può farsi cenno, infine, alle leggi generali sull'ordinamento delle fondamentali attività della pubblica amministrazione, le quali potrebbero costituire una normativa quadro rispondente ad esigenze di razionalizzazione che hanno già formato oggetto di studio e di esame in sede parlamentare. Si fa riferimento alle leggi generali sull'azione amministrativa, sull'attività privata della Pubblica Amministrazione, sulla contabilità pubblica, sull'espropriazione, occupazione e requisizione.

2. — *Organizzazione e personale.*

Nel 1969 sono rimaste immutate le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio.

Il personale addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio, ai sensi del decreto 10 giugno 1969, n. 1179 è di 590 unità. Ad esso va aggiunto quello addetto ai Gabinetti dei Ministri senza portafoglio ed alle Segreterie, nonché il personale in posizione di distacco di fatto da altre Amministrazioni.

È proseguita l'attività relativa alla sistemazione, prevista dalla legge 13 marzo 1968, n. 270, del personale assunto a contratto a termine dal Servizio informazioni e proprietà intellettuale. Per determinate attività, il Servizio ricorre ancora, oltre che al conferimento di incarichi di studio di cui si dirà più avanti, a personale « a prestazione saltuaria », nei limiti del contingente fissato dalle norme vigenti (2). Ad esso fornisce altresì la propria opera personale retribuito « a fattura », la cui utilizzazione viene motivata con il richiamo, sia all'imprevedibilità ed alla inderogabilità delle esigenze, sia alla particolarità delle prestazioni, alle quali, perciò, non sarebbe possibile far fronte con il personale in servizio (3).

La sistemazione del personale contrattista lascia quindi aperti i complessi problemi inerenti alla definitiva strutturazione del servizio.

L'assegnazione alla Segreteria del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno - articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, recante il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno - di personale proveniente

(2) Detto contingente ammonta per il 1969 a 60 unità.

(3) Il personale retribuito a fattura è salito, da 36 nel 1968, a 48 unità nel 1969. Dell'attività di 28 unità è stato fatto uso, peraltro, in una sola occasione, 35 unità, con spesa di 12,3 milioni a carico del capitolo 2545, hanno lavorato nel campo della informazione sociale e bibliografica (recensori, redattori, traduttori); 13 unità, per una spesa di 5,6 milioni a carico del capitolo 2551, hanno lavorato nella Discoteca di Stato (consulenti tecnici, schedaristi).

dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici — nonché di esperti, è stata disposta per 36 impiegati dello Stato e per uno dipendente da ente, su un contingente di 140 unità (4). Altri dipendenti da enti sono ancora nella posizione del distacco di fatto.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi di studio, permane la situazione esposta nelle precedenti relazioni. Gli incarichi sono conferiti ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 o di speciali disposizioni, con imputazione della relativa spesa a stanziamenti per «studi, indagini e rilevazioni» e ad altri concernenti spese «di qualsiasi natura». L'ampia dizione dei capitoli ha consentito l'erogazione di compensi, non soltanto ad estranei, ma anche a dipendenti di altre Amministrazioni, che sono in servizio presso la Presidenza o che per essa effettuano prestazioni al di fuori delle normali mansioni d'ufficio.

3. — *Attività della Presidenza del Consiglio.*

Per gli interventi di varia natura a carattere promozionale o assistenziale (capitoli 1112 e 1114) sono stati concessi, a valere anche sui residui, contributi, in prevalenza, per attività in campo sociale ed artistico-culturali. Vanno richiamate in argomento le osservazioni contenute nella precedente relazione in ordine, sia alla coincidenza degli interventi stessi con quelli di altre Amministrazioni (5), che alla strumentalità degli stessi nei confronti dell'esercizio del potere di coordinamento costituzionalmente attribuito al Presidente del Consiglio.

L'attività istituzionale del Servizio informazioni e proprietà intellettuale è sorretta soltanto per talune spese da una propria normativa sostanziale. Trovano origine in disposizioni legislative, infatti, gli oneri gravanti sul capitolo 2546, per la spesa derivante dalle convenzioni, stipulate in anni precedenti ed ancora in corso, con le agenzie ANSA ed «Italia», per la diffusione di notizie all'interno e all'estero, e sul capitolo 2593, concernente la concessione di premi, per l'esportazione, ad editori, librai ed industriali grafici. Le altre spese hanno, invece, fondamento nelle generiche finalità istituzionali dell'organo.

In ordine all'attività realizzata dal Servizio è sufficiente far richiamo all'ampia esposizione che ne è stata fatta nella precedente relazione; per quel che riguarda in particolare la gestione 1969 resta soltanto da precisare che, a seguito dell'usuale revisione annua operata in applicazione di un'apposita clausola contrattuale, l'onere per la convenzione stipulata con l'ANSA per i servizi esteri è aumentato da 461,7 a 522,1 milioni.

4. — *Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.*

Già in precedenti relazioni la Corte ha fatto cenno dell'attività del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che riunisce in sé le attribuzioni di organi diversi. Alle competenze istituzionali sue proprie quale Commissario del Governo presso la

(4) Le aliquote stabilite con il previsto decreto interministeriale sono di 45 dipendenti dello Stato, 95 dipendenti di enti pubblici e di 20 esperti.

(5) Sono stati concessi contributi per iniziative nel campo sociale, sul capitolo 1112, in numero di 53, per 96,7 milioni e sul capitolo 1114, in numero di 508, per 346,2 milioni; per iniziative artistico-culturali, sul capitolo 1112, in numero di 73, per 43,8 milioni e sul capitolo 1114, in numero di 109, per 176,7 milioni; per iniziative a carattere sportivo, sul capitolo 1112, in numero di 12, per 11,4 milioni, e sul capitolo 1114, in numero di 155, per 70,5 milioni; per iniziative a carattere turistico, sul capitolo 1112, in numero di 23, per 11,5 milioni e sul capitolo 1114, in numero di 41, per 12,7 milioni; infine, per iniziative a carattere «storico-patriottico», sul capitolo 1112, in numero di 81, per 26,9 milioni e sul capitolo 1114, in numero di 25, per 9,8 milioni. Com'è dato rilevare, la maggior parte della spesa riguarda attività in campo sociale per 443 milioni complessivi circa, ed artistico-culturali, per 220,6 milioni.

Regione, organo a carattere ordinario, si aggiungono, in via transitoria, in virtù dell'articolo 70 dello Statuto, i poteri del Commissario generale per il territorio di Trieste, organo indubbiamente « extra ordinem ».

Dei particolari aspetti, che ha l'organizzazione amministrativa statale nel territorio della Regione, ed in specie quella degli Uffici del Commissariato — come della posizione in essi occupata dal personale assegnatovi — si è data notizia in precedenti relazioni.

Qui basterà ricordare, per il personale che disimpegna attualmente i servizi relativi all'esercizio delle speciali attribuzioni commissariali, come, in rapporto alla riduzione di attività amministrativa che dovrebbe derivare dalla prossima scadenza del fondo consolidato, si ponga il problema di una sua diversa utilizzazione. Questa esigenza va tenuta in particolar modo presente per quella parte del personale che proviene dal ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e che si trova attualmente in posizione di comando presso gli Uffici del Commissario.

In ordine all'attività del Commissario, varrà rilevare che criteri, analoghi a quelli seguiti nei precedenti esercizi, sono stati adottati negli interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale, e nell'erogazione di contributi ad enti ed istituzioni del territorio di Trieste, a termini della legge 27 giugno 1955, n. 514.

In virtù dei poteri di deroga alla legislazione vigente, accordati dalla disposizione stessa al Commissario, sono stati concessi contributi di importo pari al costo delle iniziative sovvenzionate e non ad una percentuale di queste, come, di norma, previsto dalle disposizioni vigenti e com'è nella natura di tale forma di provvidenza.

CAPITOLO II.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1. — *Considerazioni generali.*

Le considerazioni svolte in ordine agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli interventi nel settore dell'agricoltura nella precedente relazione conservano attuale validità, per cui possono essere integralmente richiamate, aggiungendo soltanto che la necessità di una continua azione di coordinamento — non limitata alla fase di predisposizione del piano di intervento, ma estesa a quella di pratica attuazione delle iniziative in materia di agricoltura — oltre a permanere, va vista nelle sue articolazioni in prospettiva dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Caratteristica saliente della gestione del Ministero dell'agricoltura e foreste è che l'iniziale stato di previsione della spesa evidenzia solo in parte il movimento finanziario che si determina nel corso dell'esercizio e che, per la sola competenza, eleva ad oltre il triplo il complesso degli stanziamenti originari, ciò per effetto della peculiare legislazione relativa alle fonti di finanziamento principalmente del Piano verde, e per il sopravvenire di oneri in dipendenza degli accordi comunitari (CEE).

Altra caratteristica è che non tutte le somme iscritte sono amministrate direttamente dal Ministero: molte di esse vengono trasferite ad altri enti. Così le assegnazioni di fondi all'AIMA (126,7 miliardi) ed i versamenti ai fondi di rotazione (98,5 miliardi), i contributi per il finanziamento di enti e organismi vari (1).

(1) Così il contributo al Comitato italiano di collegamento con la FAC, il contributo all'INEA, all'Istituto Nazionale per la nutrizione, agli Enti di sviluppo, a vari altri enti (istituti per la sperimentazione agraria, istituti di incremento ippico; istituti talassografici, ecc.).

Nello stato di previsione del 1969 si è avuta una più appropriata classificazione funzionale delle spese e parte delle somme già stanziata, in precedenti esercizi, su capitoli delle spese correnti sono state trasferite in appositi capitoli, di nuova istituzione, inseriti nel titolo II (spese in conto capitale).

Permangono, peraltro, rubriche di spese in conto capitale, gestite promiscuamente da diverse direzioni generali e non è stata rettificata la denominazione del capitolo 5241 (già 5201), il quale autorizza « spese » destinate a svolgere e favorire attività intese a promuovere e sviluppare la cooperazione nel settore agricolo, in applicazione dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; laddove l'attività prevista da tale articolo non può svolgersi se non con l'erogazione di « contributi ».

Quanto rilevato nella precedente relazione in ordine ai capitoli (numeri 1194 e 1454) comprendenti congiuntamente sia spese (Categoria IV, acquisti di beni e servizi) che contributi (Categoria V, trasferimenti) persiste anche nello stato di previsione della spesa del 1969. In quello del 1970 per uno dei due casi segnalati (capitolo 1454) si è provveduto a ripartire lo stanziamento tra due capitoli, riservando a quello preesistente le spese per acquisti ed istituendone uno nuovo (1465) per i contributi.

Negli uniti prospetti sono esposti i dati globali della gestione dei fondi relativi alla attuazione del primo e secondo « piano verde » e di altri interventi pluriennali di spesa.

In ordine alle cause di permanenza dei residui, varrà notare che il Ministero in esame, è organo di direzione, vigilanza ed erogazione, più che di esecuzione (le opere sono, in parte, affidate in concessione e gran parte dei fondi vengono erogati sotto forma di contributi), ragion per cui il ristagno nell'azione amministrativa deve essere individuato nella carente iniziativa e funzionalità di vari enti, organismi e privati, nonché nella complessità degli atti preparatori.

I ritardi con cui vengono eseguite le opere dipendono da vari motivi, che solo in parte — ed indirettamente — sono da attribuire alla pubblica amministrazione. I principali motivi possono ravvisarsi nelle numerose perizie di variante (che a volte denotano la sommarietà con la quale furono redatti ed approvati i progetti principali); nelle frequenti sospensioni dei lavori; nelle ricorrenti proroghe richieste dai concessionari delle opere, o dai destinatari dei contributi, assentite dall'Amministrazione con una certa facilità nonché nel frequente ritardo — talvolta di anni — col quale vengono disposti o eseguiti i collaudi.

DIFESA DEL SUOLO DALLE ACQUE E SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Legge 25 gennaio 1962, n. 11 e successive modificazioni; legge 27 luglio 1967, n. 632, articoli 7 lettere a) e b), 8 e 9.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	8460	—	—	—	14.949.934.238	38.028.418.190	—	—
	8613	—	—	—	5.689.559.190	37.063.436.184	—	328.899
	8446	—	—	—	13.154.586	27.995.089	—	1.280.580
	8279	—	—	—	18.374.640	238.923.723	—	77.047.707
TOTALE		—	—	—	20.671.022.654	75.358.773.186	—	78.657.186

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

INTERVENTI NELLE AREE DEPRESE DEL CENTRO-NORD

Legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni; leggi 949/52, 543/54, 635/57, 622/59, 614/66.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	5114	300.000.000	—	300.000.000	14.435.790	449.564.210	14.435.790	—
	5115	400.000.000	—	400.000.000	—	400.000.000	—	—
	8117	—	—	—	—	4.000.000	—	—
	8118	—	—	—	—	32.000.000	—	—
	5177	8.000.000	—	8.000.000	—	8.000.000	—	—
	5178	98.000.000	—	98.000.000	—	63.000.000	—	—
	5200	894.000.000	4.939.135	889.060.865	434.702.937	1.294.297.063	439.642.072	—
	5301	1.950.000.000	—	1.950.000.000	396.669.882	4.503.330.118	396.669.882	—
	5302	1.200.000.000	—	1.200.000.000	619.481.346	2.256.944.202	619.481.346	—
	5307	150.000.000	150.000.000	—	100.000.000	—	250.000.000	—
	5402	7.235.000.000	—	7.235.000.000	6.450.411.727	25.010.047.801	6.450.411.727	1.890
	8463	—	—	—	—	100.000.000	—	—
	5416	—	—	—	450.000.000	—	450.000.000	—
	5454	250.000.000	—	250.000.000	—	250.000.000	—	—
	5564	3.740.000.000	—	3.740.000.000	1.236.542.295	7.228.457.705	1.236.542.295	—
	5566	200.000.000	200.000.000	—	200.000.000	—	400.000.000	—
	5567	715.000.000	715.000.000	—	1.005.000.000	—	1.720.000.000	—
	5568	270.000.000	270.000.000	—	270.000.000	—	540.000.000	—
	5614	786.000.000	—	786.000.000	24.358.705	756.641.295	24.358.705	—
	5615	65.000.000	65.000.000	—	70.000.000	—	135.000.000	—
	5616	165.000.000	165.000.000	—	165.000.000	—	330.000.000	—
	5617	100.000.000	100.000.000	—	100.000.000	—	200.000.000	—
TOTALE		18.526.000.000	1.669.939.135	16.856.060.865	11.536.602.682	42.355.282.394	13.206.541.817	1.890

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I° PIANO VERDE

Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni; leggi 404/1964, 1132/1964, 124/1965, 341/1965, 590/1965, 967/1965, 414/1966.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	8103	—	—	—	20.000	29.634.599	20.000	—
	8104	—	—	—	36.487.710	298.849.412	36.487.710	—
	8105	—	—	—	34.612.185	139.545.870	34.612.185	1.850
	8106	—	—	—	1.477.540.000	10.522.460.000	1.477.540.000	—
	8108	—	—	—	32.059.550	169.212.385	32.059.550	700
	8109	—	—	—	11.673.720	219.794.064	11.673.720	—
	8189	—	—	—	394.456.750	1.035.360.200	394.456.750	—
	8190	—	—	—	888.048.663	2.252.276.558	888.048.663	1.396.995
	8191	—	—	—	175.436.006	226.205.457	175.436.006	614.637
	8194	—	—	—	1.733.852.550	1.015.533.650	1.733.852.550	—
	8195	—	—	—	378.228.950	183.199.840	378.228.950	—
	8196	—	—	—	477.020.115	766.155.553	477.020.115	—
	8197	—	—	—	255.925.025	423.718.805	255.925.025	—
	8198	—	—	—	70.739.652	162.327.253	70.739.652	—
	8286	—	—	—	3.939.245.069	7.963.150.637	3.939.245.069	25.717
	8287	—	—	—	572.117.020	1.276.840.323	572.117.020	—
	8288	—	—	—	549.630.991	4.008.862.854	549.630.991	6.890

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: I° PIANO VERDE

Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni; leggi 404/1964, 1132/1964, 124/1965, 341/1965, 590/1965, 967/1965, 414/1966.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	8289	—	—	—	428.746.728	1.117.978.858	428.746.728	—
	8290	—	—	—	25.847.039	688.596.375	25.847.039	—
	8291	—	—	—	2.450.574.101	8.881.899.244	2.450.574.101	—
	8292	—	—	—	241.006.465	572.055.221	241.006.465	471.560
	8293	—	—	—	29.872.090	66.829.670	29.872.090	32.325
	5275	3.100.000.000	2.184.635.672	913.412.803	242.563.207	9.647.407.757	2.427.198.879	797.830.754
	5276	5.700.000.000	4.456.578.771	1.243.421.229	84.609.705	14.481.039.552	4.541.188.476	—
	8455	—	—	—	4.748.058.920	9.640.230.459	4.748.058.920	—
	8506	—	—	—	36.188.830	907.162.412	36.188.830	1.644.237
	5473	375.000.000	249.047.307	—	968.251.894	6.417.827.761	1.217.299.201	126.024.513
	5474	1.800.000.000	1.309.744.203	490.136.227	91.381.023	5.474.181.455	1.401.125.826	49.201.587
	8527	—	—	—	145.073.441	616.134.390	145.073.441	17.000
	8609	—	—	—	1.903.293.542	7.522.668.435	1.903.293.542	—
	8651	—	—	—	3.325.861.573	5.739.416.096	3.325.861.573	28.315
	8184	—	—	—	13.875	—	13.875	—
	8486	—	—	—	169.040	—	169.040	—
TOTALE		10.975.000.000	8.200.005.953	2.646.970.259	25.748.606.029	102.466.555.145	33.948.611.982	977.297.080

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II° PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	1201	200.000.000	—	200.000.000	112.577.812	486.393.030	112.577.812	53
	1307 (1)	—	—	—	—	—	—	—
	5109	700.000.000	—	800.000.000	1.129.919.095	370.140.000	1.129.919.095	905
	5110	10.000.000	—	10.000.000	48.281.420	530.885.580	48.281.420	—
	5111	5.300.000.000	—	5.300.000.000	—	13.300.000.000	—	—
	5112	20.000.000	—	20.000.000	—	70.000.000	—	—
	5113	1.150.000.000	413.700.000	736.300.000	1.361.455.352	1.497.053.194	1.775.155.352	—
	5195	7.000.000.000	2.231.500.000	4.768.500.000	1.950.137.545	7.821.989.913	4.181.637.545	—
	5196	3.490.000.000	799.013.240	2.690.986.760	2.450.633.723	3.254.421.218	3.249.646.963	—
	5197	1.980.000.000	—	1.980.000.000	2.061.435.110	2.090.449.890	2.061.435.110	—
	5198	1.400.000.000	276.800.000	1.123.200.000	716.835.100	1.427.954.745	993.635.100	—
	5199	5.800.000.000	—	5.800.000.000	4.031.812.090	8.882.011.670	4.031.812.090	—
	5241	350.000.000	64.000.000	286.000.000	98.266.275	632.172.125	162.266.275	—
	5287	700.000.000	100.000.000	600.000.000	5.000.000	1.065.000.000	105.000.000	—
	5288	400.000.000	20.000.000	380.000.000	—	570.000.000	20.000.000	—
	5289	11.000.000.000	2.249.140.550	8.726.367.570	296.220.010	11.198.656.588	2.545.360.560	221.282.792

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: II° PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	5290	6.200.000.000	—	6.200.000.000	—	7.100.000.000	—	—
	5291	6.000.000.000	1.956.215.000	4.043.785.000	5.321.058.905	3.790.132.835	7.277.273.905	—
	5292	3.000.000.000	1.521.240.788	1.478.759.212	3.087.865.178	345.337.855	4.609.105.966	—
	5293	8.000.000.000	1.450.000.000	6.550.000.000	1.864.808.297	14.868.558.412	3.314.808.297	—
	5294	20.000.000.000	4.855.000.000	15.145.000.000	15.466.895.059	21.433.999.761	20.321.895.059	3
	5295	11.000.000.000	2.670.000.000	8.330.000.000	656.224.255	18.249.775.745	3.326.224.255	—
	5296	5.000.000.000	1.443.979.550	3.556.020.450	1.887.948.626	5.775.838.632	3.331.928.176	—
	5297	23.000.000.000	—	23.000.000.000	540.596.745	42.459.403.255	540.596.745	—
	5353	21.000.000.000	21.000.000.000	—	—	—	21.000.000.000	—
	5411	11.500.000.000	—	11.500.000.000	5.482.327.529	18.172.341.459	5.482.327.529	—
	5412	11.500.000.000	226.574.100	11.273.423.912	7.353.274.181	15.768.001.052	7.579.848.281	1.988
	5429	600.000.000	60.000.000	540.000.000	—	810.000.000	60.000.000	—
	5453	25.000.000	—	25.000.000	27.021.181	202.683.858	27.021.181	—
	5480	300.000.000	110.944.000	189.056.000	267.695.550	127.638.350	378.639.550	—
	5481	3.975.000.000	1.613.022.251	2.361.977.749	2.332.584.713	1.453.597.209	3.945.606.964	—
	5501	19.500.000.000	19.500.000.000	—	—	—	19.500.000.000	—
	(2)							

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: II° PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rinasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
1969	5561	5.000.000.000	1.200.000.000	3.800.000.000	2.044.579.915	10.319.615.265	3.244.579.915	—
	5562	5.000.000.000	1.027.000.000	3.973.000.000	2.748.952.724	8.746.950.866	3.775.952.724	—
	5563	5.000.000.000	57.018.530	442.981.470	533.063.454	288.959.022	590.081.984	—
	5610	1.600.000.000	358.960.115	1.241.039.885	640.975.369	824.566.806	999.935.484	—
	5611	6.000.000.000	1.360.101.390	4.639.898.610	3.100.547.415	11.714.580.362	4.460.648.805	—
	5612	5.000.000.000	5.000.000.000	—	—	—	5.000.000.000	—
	5613	2.000.000.000	413.813.000	1.586.187.000	674.736.847	3.455.642.619	1.088.549.847	—
	5683	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—	7.000.000.000	—	—
TOTALE		218.300.000.000	71.978.022.514	146.297.483.618	68.293.729.475	246.104.751.316	140.271.751.989	221.285.741

(1) Lo stanziamento del cap. 1307, L. 1.700.000.000 (onere di carattere generale, articoli 37 e 45 lett. dd) della legge 27 ottobre 1966, n. 910) è stato ripartito tra i vari capitoli di spesa del titolo I - spese correnti.

(2) Lo stanziamento del capitolo è stato variato con legge 10 marzo 1969, n. 95.

2. — *Organizzazione e personale.*

Le leggi della Repubblica che dovranno regolare il passaggio alle Regioni delle funzioni statali — e quello conseguente dei funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali — avranno particolare rilievo per quel ramo della pubblica amministrazione costituito dall'agricoltura e foreste per il quale le funzioni amministrative dovranno essere esercitate (articoli 117 e 118 della Costituzione) dalle Regioni stesse.

I problemi organizzativi dell'amministrazione vanno, quindi, rivisti, come già accennato, in prospettiva dell'attuazione dell'ordinamento regionale e, quindi, in una visione ben diversa da quella che sino ad ora li ha caratterizzati. Problemi che sono comuni anche ad altre Amministrazioni e dei quali si fa, quindi, cenno, in generale, in altra parte della relazione (2).

Ciò considerato, un minor rilievo attuale vengono ad assumere talune disarmonie organizzative sulle quali, comunque, appare opportuno soffermarsi brevemente.

Così è a dire che presso il Ministero dell'agricoltura e foreste esistono due Consigli di amministrazione, quello del Ministero e quello del personale della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. In precedenza vi era anche il Consiglio del personale della Direzione generale dell'alimentazione.

Or è evidente — a parte ogni questione circa la legittima coesistenza di più organi di tale natura — la esigenza che per ogni Ministero esista un solo Consiglio di amministrazione. E, difatti, la coesistenza, nell'ambito del Ministero di due Consigli fa sorgere il delicato problema del coordinamento delle competenze dei due organi: al consiglio di amministrazione, infatti, oltre le competenze in materia di personale, sono devolute altre e rilevanti attribuzioni.

In tema di personale i dati risultanti dai prospetti pubblicati in altra parte della relazione (3) mostrano l'esistenza di un rilevante numero di ruoli, sia ordinari che ad esaurimento, nelle varie carriere, ognuno disciplinato da norme particolari.

Le vacanze risultano distribuite in misura maggiore nei ruoli delle carriere tecniche, in dipendenza degli scarsi risultati dei reclutamenti, se si eccettui il ruolo tecnico della sperimentazione agraria, il cui personale è retto da particolari norme (legge 23 novembre 1967, n. 1318) inerenti sia allo stato giuridico che al trattamento economico.

3. — *Gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli ed alimentari.*

In tutte le relazioni precedenti la Corte si è soffermata sul problema della sistemazione e definizione finanziaria delle gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari antecedenti alla campagna 1964-65.

Negli uniti prospetti si fornisce una situazione riepilogativa delle gestioni di ammasso (prospetto A) e delle gestioni di importazione (prospetto B) con indicazione per entrambe, dei rendiconti già trasmessi alla Corte e di quelli che, presuntivamente, devono ancora pervenire.

Dai dati in essi riportati si rileva che, a fronte di circa 9.500 rendiconti, ne sono pervenuti alla Corte 2.523, tutti riconosciuti regolari. È dal 1961, peraltro, che non pervengono rendiconti, mentre risulta, sempre secondo i dati dei prospetti, che ne devono ancora essere trasmessi circa 7.000, oltre a rendiconti suppletivi relativi alla liquidazione degli interessi, valutabili a 1.600 circa (4).

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafi 2 a 6.

(3) Veggasi, per generali considerazioni, Parte IV, capitolo II paragrafo 2 ed i prospetti pubblicati nell'Allegato 2.

(4) Non è stato ancora richiesto il parere della Corte relativamente alle modalità di rendicontazione di tre gestioni di importazione (« Alimentari vari USFAP, INTERIM, AID » — « Alimentari di importazione ERP » — « Granturco di importazione 1950-51 »).

A) SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Periodo	Prodotti	LEGISLAZIONE	ONERI A CARICO DELLO STATO	Ente gestore		
1940-41	Cereali - riso	R.D.L. 15- 6-1936, n. 1273 L. 21-10-1940, n. 1568	Quote integrative di prezzo e premi ai conferenti - Reintegri di prezzo	C.A.P. E.N.R.		
1941-42	Legumi - olio	L. 2-12-1940, n. 1792				
		L. 29- 5-1941, n. 616				
1942-43		L. 24- 8-1941, n. 991				
		R.D.L. 10-10-1941, n. 1249				
		R.D.L. 21-10-1941, n. 1258				
		L. 8- 6-1942, n. 784				
		L. 24- 7-1942, n. 978				
		L. 9-10-1942, n. 1289				
		R.D.L. 24-12-1942, n. 1764				
		L. 23- 3-1943, n. 284				
1943-44	Cereali - riso - fave - legumi - olio	L. 10- 5-1943, n. 397	Quote integrative di prezzo - Premi ai conferenti - Reintegri di prezzo - Differenze di prezzo	C.A.P. E.N.R. Sepral		
		Ord. Com. Alim. n. 17, 9-1-1944				
		L. 28- 6-1956, n. 594				
		L. 20- 6-1956, n. 596				
1944-45	Cereali - riso - fave - legumi - olio	L. 2-12-1940, n. 1792	Quote integrative di prezzo - Premi ai conferenti - Reintegri di prezzo - Differenze di prezzo - (Prezzo politico)	C.A.P. E.N.R.		
		R.D.L. 10- 5-1943, n. 397				
		D.M. 7-9-1944 e 19-9-1944				
				D.L.L. 3- 8-1944, n. 167	Quote unificate (spese gestione)	Federconsorzi
				D.L.L. 21- 9-1944, n. 259		
				D.L.L. 12-10-1944, n. 345	Distribuzione (Ce. fa pa.) - Quote caratteristiche merceologiche - Quote spese distribuzione - Conguagli differenze prezzi	Federconsorzi
				D.L.L. 22- 2-1945, n. 38		
				D.L.L. 26- 4-1945, n. 367		
				D.L.L. 14- 4-1945, n. 400		
				D.L.L. 16-11-1945, n. 805		
				D.L.L. 23- 3-1946, n. 312		
				D.L.L. 5- 4-1946, n. 315		
				D.L.C.P.S. 19- 7-1946, n. 79		
				D.L.C.P.S. 29-11-1946, n. 457		
				D.L.C.P.S. 3-12-1946, n. 769		
				L. 8- 7-1949, n. 434		
				L. 12- 7-1949, n. 459		
				L. 28- 6-1956, n. 594		
		L. 28- 6-1956, n. 596				

GESTIONI DI AMMASSO

Natura dei rendiconti	PARERI DELLA CORTE SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	Numero totale dei rendiconti secondo il M.A.F.	Rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti da trasmettere alla Corte	Rendiconti suppletivi interessi		Totale rendiconti da trasmettere alla Corte
					pervenuti alla Corte	da trasmettere alla Corte	
Amministrativa	Non previsto						
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 43 del 24-26 luglio 1956	913	(1) 459	454	151	(2) 50	504
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 43 del 24-26 luglio 1956						
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 52 del 21 aprile 1958						
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 103/12 del 12 febbraio 1949						

Segue: SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Periodo	Prodotti	LEGISLAZIONE	ONERI A CARICO DELLO STATO	Ente gestore		
1945-46	Cereali - fave - riso - legumi - olio	L. 2-12-1940, n. 1792	Premi di conferimento	C.A.P. E.N.R.		
		R.D.L. 10- 5 1943, n. 397				
		D.L.L. 22- 2-1945, n. 38	Quote unificate	Federconsorzi		
		D.L.L. 26- 4-1945, n. 367				
		D.L.L. 5-10-1945, n. 721				
		D.L.L. 16-11-1945, n. 805				
		D.L.L. 26- 4-1946, n. 514				
		D.L.L. 8- 5-1946, n. 339				
		D.L.L. 8- 5-1946, n. 340				
		D.L.C.P.S. 19- 7-1946, n. 79			Distribuzione (Ce. fa pa.) - Quote caratteristiche merceologiche - Quote spese distribuzione - Con- guagli differenze prezzi	Federconsorzi
		D.L.C.P.S. 31-10-1946, n. 689				
		D.L.C.P.S. 1- 4-1947, n. 337				
		D.L.C.P.S. 30- 6-1947, n. 531				
		D.L.C.P.S. 29-10-1947, n. 1538				
		L. 3-11-1948, n. 1348				
		L. 12- 7-1949, n. 459				
L. 28- 6-1956, n. 596						
1946-47	Cereali - riso - olio	L. 2-12-1940, n. 1792	Disavanzi di gestione	C.A.P. E.N.R.		
		R.D.L. 10- 5 1943, n. 397				
		D.L.L. 22- 2-1945, n. 38	Quote unificate	Federconsorzi		
		D.L.L. 5-10-1945, n. 728				
		D.L.C.P.S. 22- 6-1946, n. 44				
		D.L.C.P.S. 16- 9-1946, n. 311				
		D.L.C.P.S. 3-12-1946, n. 667				
		D.L.C.P.S. 3-12-1946, n. 668				
		D.L.C.P.S. 18- 9-1946, n. 686				
		D.L.C.P.S. 19- 1-1947, n. 605				
		D.L.C.P.S. 18- 3-1947, n. 228				
		D.L.C.P.S. 24- 7-1947, n. 471				
		D.L.C.P.S. 1- 3-1947, n. 606				
		D.L.C.P.S. 10- 7-1947, n. 796			Distribuzione (Ce. fa pa.) - Quote caratteristiche merceologiche - Quote spese distribuzione - Con- guagli differenze prezzi	Federconsorzi
		D.L.C.P.S. 28- 6-1947, n. 856				
		L. 12- 7-1949, n. 459				
L. 28- 7-1950, n. 568						
L. 25- 8-1951, n. 965						
L. 28- 6-1956, n. 596						

GESTIONI DI AMMASSO

Natura dei rendiconti	PARERI DELLA CORTE SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	Numero totale dei rendiconti secondo il M.A.F.	Rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti da trasmettere alla Corte	Rendiconti suppletivi interessi		Totale rendiconti da trasmettere alla Corte
					pervenuti alla Corte	da trasmettere alla Corte	
Amministrativa	Non previsto (Da ritenersi applicabile il parere delle Sezioni Riunite n. 43 del 24-26 luglio 1956)						
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 52 del 21 aprile 1958	676	(1) 270	406	—	—	406
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 103/12 del 12 febbraio 1949						
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 982/12 del 26 marzo 1952 (relativa ai soli cereali) Non previsto per l'olio						
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 52 del 21 aprile 1958	385	249	136	24	(2) 136	272
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 103/12 del 12 febbraio 1949						

Segue: SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Periodo	Prodotti	LEGISLAZIONE	ONERI A CARICO DELLO STATO	Ente gestore		
1947-48	Cereali - riso - olio	L. 2-12-1940, n. 1792	Disavanzi di gestione	C.A.P. E.N.R.		
		R.D.L. 10- 5-1943, n. 397				
		D.L.L. 22- 2-1945, n. 38				
		D.L.C.P.S. 30- 5-1947, n. 439				
		D.L.C.P.S. 24- 5-1947, n. 471				
		D.L.C.P.S. 5- 9-1947, n. 888			Quote unificate	Federconsorzi
		D.L.C.P.S. 29-10-1947, n. 1216				
		L. 30-10-1948, n. 1339			Distribuzione (Ce. fa. pa.) - Quote caratteristiche merceologiche - Quote spese distribuzione - Conguagli differenze prezzi	Federconsorzi
		L. 12- 7-1949, n. 459				
		L. 11- 2-1952, n. 69				
L. 28- 6-1956, n. 596						
1948-49	Cereali - riso	R.D.L. 10- 5-1943, n. 397	Disavanzi di gestione	C.A.P. E.N.R.		
		D.L.L. 22- 2-1945, n. 38				
		D.L.C.P.S. 30- 5-1947, n. 439				
		D.L.C.P.S. 24- 5-1947, n. 471				
		D.L.C.P.S. 5- 9-1947, n. 888			Quote unificate	Federconsorzi
		L. 17- 8-1948, n. 1210				
		L. 21-12-1948, n. 1442			Distribuzione (Ce. fa. pa.) - Quote caratteristiche merceologiche - Quote spese distribuzione - Conguagli differenze prezzi	Federconsorzi
		L. 5- 1-1949, n. 7				
L. 28- 6-1956, n. 597						
1949-50	Grano (riso ?)	R.D.L. 10- 5-1943, n. 397	Disavanzi di gestione	C.A.P.		
1950-51	»	D.L.L. 22- 2-1945, n. 38				
1951-52	»	D.L.C.P.S. 30- 5-1947, n. 439				
1952-53	»	D.L.C.P.S. 24- 5-1947, n. 471				
1953-54	»	D.L.C.P.S. 5- 9-1947, n. 888			Quote forfettarie e distribuzione (franco molino)	Federconsorzi
		L. 4- 7-1950, n. 454				
		L. 24-12-1949, n. 941				
		L. 22- 2-1951, n. 64				
		L. 28- 6-1956, n. 597				
		L. 10- 7-1951, n. 541				
		L. 28- 6-1956, n. 598				
		L. 28- 6-1956, n. 599				
		L. 26- 6-1952, n. 664				
		L. 28- 6-1956, n. 600				
D.L. 21- 6-1953, n. 456 (Conv. legge 21-8-1953, n. 589)						
L. 28- 6-1956, n. 601						

GESTIONI DI AMMASSO

Natura dei rendiconti	PARERI DELLA CORTE SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	Numero totale dei rendiconti secondo il M.A.F.	Rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti da trasmettere alla Corte	Rendiconti suppletivi interessi		Totale rendiconti da trasmettere alla Corte
					pervenuti alla Corte	da trasmettere alla Corte	
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 5089 del 23 marzo 1953 (per i cereali)	384	138	246		(2) 246	492
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 43 del 24-26 luglio 1956 (per l'olio)						
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 52 del 21 aprile 1958	242	48	194		(2) 194	388
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 103/12 del 12 febbraio 1949						
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 43 del 24-26 luglio 1956	435	255	180	154	(2) 180	360
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 88 del 26 giugno 1963						

Segue: SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Periodo	Prodotti	LEGISLAZIONE	ONERI A CARICO DELLO STATO	Ente gestore		
1954-55	Grano (nel 1954-1955 anche risone)	R.D.L. 10- 5-1943, n. 397	Disavanzo di gestione	C.A.P.		
1955-56		D.L.L. 22- 2-1945, n. 38				
		D.L.C.P.S. 30- 5-1947, n. 439				
		D.L.C.P.S. 24- 5-1947, n. 471				
1956-57		D.L.C.P.S. 5- 9-1947, n. 888				
		D.L. 21- 6-1953, n. 452			Quote forfettarie e distribuzione	Federconsorzi
1957-58		(Conv. legge 21-8-1953, n. 589)				
1958-59		(Mancano norme sulla assunzione degli oneri a carico del bilancio)				
1959-60						
1960-61						
1961-62 (con giacenze fino al 1964)						
1962-63	Grano	L. 14-10-1957, n. 1203 di ratifica del trattato C.E.E.	Spese di gestione	Federconsorzi		
1963-64		Reg. C.E.E. n. 19 del 4-4-1962 mancano norme sulla assunzione degli oneri a carico del bilancio				

1) Complessivamente sono stati ammessi a registrazione n. 177 provvedimenti, ognuno relativo a più rendiconti per le campagne fino al 1945-46 relativamente a premi, quote integrative e differenza di prezzo.

GESTIONI DI AMMASSO

Natura dei rendiconti	PARERI DELLA CORTE SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	Numero totale dei rendiconti secondo il M.A.F.	Rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti da trasmettere alla Corte	Rendiconti suppletivi interessi		Totale rendiconti da trasmettere alla Corte
					pervenuti alla Corte	da trasmettere alla Corte	
Amministrativa	—						
Amministrativa	—	703		703		(2) 703	1.406
	Totale . . .	3.738	1.419	2.319	329	(2) 1.509	3.828
Amministrativa	—	(3) 170		170		(2) 170	340
	Totale rendiconti ammassi .	3.908	1.419	2.489	329	(2) 1.679	4.168

2) Il dato sui rendiconti suppletivi è largamente presuntivo.
 3) Dato presuntivo dedotto dall'Ufficio.

B) SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Periodo	Prodotti	LEGISLAZIONE	ONERI A CARICO DELLO STATO	Ente gestore
1944-48	Cereali - olio e altri non precisati « Alimentari di importazione » Comprende anche una gestione « sacchi » relativa ai sacchi di tutte le gestioni di importazione dei cereali	R.D.L. 25- 2-1944, n. 63 D.L.L. 28-12-1944, n. 411 D.L.L. 11-12-1944, n. 446 D.L.L. 28- 5-1945, n. 370 D.L.L. 12- 4-1946, n. 586 D.L.C.P.S. 23- 8-1946, n. 620	Gestione attiva	Federconsorzi
1946-47	Carne e strutto	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. 28- 6-1956, n. 595	Disavanzo di gestione e perdite valutarie	CIRCA e ufficio Italiano dei Cambi
1947-64	Cereali «Cereali esteri»	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 D.L.L. 28- 5-1945, n. 370 D.L.L. 19- 4-1946, n. 586 D.L. 26- 1-1948, n. 169 D.L. 7- 7-1951, n. 490 L. 30- 8-1951, n. 950 L. 21- 3-1953, n. 203 L. 6- 3-1958, n. 199 L. (art. 18) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva (divenuta passiva per i versamenti a favore dello Erario)	Federconsorzi
1948-49	Zucchero « Interim Aid »	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 11) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Società produttori zucchero
1948-50	Carne e strutto	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. 28- 6-1956, n. 595	Gestione attiva	I.CA.ST.A.
1948-50	Uova in polvere Grano - farina - latte conservato - carne in scatola « Alimentari di importazione Interim Aid »	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 11) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Federconsorzi

GESTIONI DI IMPORTAZIONE

Natura dei rendiconti	PARERI DELLA CORTE SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	Numero totale dei rendiconti secondo il M.A.F.	Rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti da trasmettere alla Corte	Rendiconti suppletivi interessi		Totale rendiconti da trasmettere alla Corte
					pervenuti alla Corte	da trasmettere alla Corte	
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 4424/12 del 30 maggio 1950 Per la specifica « gestione sacchi » non risulta una formale risposta della Corte alla richiesta A.C.A. n. S.A./11/10440 del 4 dicembre 1950 (Per quanto concerne la distribuzione dei cereali, effettuata dalla Federconsorzi congiuntamente con i cereali di ammasso si rinvia, anche per le successive gestioni, ai pareri richiamati negli specchi sulle gestioni di ammasso)	(1) 3	—	(1) 3	—	—	(1) 3
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 67 del 14 marzo 1960	(1) 1	(2) —	(1) 1	—	—	(1) 1
Amministrativa	Nota del Presidente della Corte n. 2668/12 del 3 novembre 1950	(3) 1.104 2.498	(3) 1.104 (4) —	— 2.498	— —	— —	— 2.498
Giudiziale	Parere delle Sezioni Riunite n. 90 del 15 luglio 1963	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Nota del Presidente della Corte n. 3378/12 del 24 marzo 1951 e Parere delle Sezioni Riunite n. 106 del 27 novembre 1968	(1) 1	(5) —	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Non ancora richiesto	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1

Segue: SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

Periodo	Prodotti	LEGISLAZIONE	ONERI A CARICO DELLO STATO	Ente gestore
1948-52	Cereali e alimentari ERP	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 12) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Federconsorzi
1948-52	Olio di semi raffinato	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. 13-12-1956, n. 1440	Disavanzo e spese di gestione	Federconsorzi
1950-51	Granturco	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 15) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Federconsorzi
1950-51	Zucchero	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 15) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Società produttori zucchero
1950-54	Carne e burro	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 15) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	I.CA.ST.A.
1950-56	Olio e semi oleosi	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 D.L. 7-7-1951, n. 490 (Conv. legge 30-8-1951, n. 950) L. (art. 15) 22-12-1957, n. 1294	Disavanzo e spese di gestione	Federconsorzi
1955-1956	Granturco « surplus »	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 1) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Federconsorzi
1955 non ancora esaurita	Olio « surplus »	D.L.L. 28-12-1944, n. 411 L. (art. 1-2) 22-12-1957, n. 1294	Gestione attiva	Federconsorzi

1) Secondo notizie fornite dal Ministero nelle vie brevi i 15 rendiconti sarebbero da ritenere pari, per entità di documentazione, a circa 2000 rendiconti « Cereali esteri » (particolarmente voluminoso è il rendiconto « Alimentari di importazione »).

2) Il rendiconto è stato oggetto del rilievo n. 90 del 16 ottobre 1963.

3) Rendiconti provvisori per liquidazione di acconti.

GESTIONI DI IMPORTAZIONE

Natura dei rendiconti	PARERI DELLA CORTE SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	Numero totale dei rendiconti secondo il M.A.F.	Rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti da trasmettere alla Corte	Rendiconti suppletivi interessi		Totale rendiconti da trasmettere alla Corte
					pervenuti alla Corte	da trasmettere alla Corte	
Giudiziale	Non ancora richiesto	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Amministrativa	Parere delle Sezioni Riunite n. 68 del 9 maggio 1960	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Non ancora richiesto	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Parere delle Sezioni Riunite n. 89 del 15 luglio 1963	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Parere delle Sezioni Riunite n. 106 del 27 novembre 1968	(1) 1	(6) —	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Parere delle Sezioni Riunite n. 99 del 27 ottobre 1965 e n. 99 del 27 novembre 1968	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Parere delle Sezioni Riunite n. 131 del 21 novembre 1969	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
Giudiziale	Parere delle Sezioni Riunite n. 138 del 1° aprile 1970	(1) 1	—	(1) 1	—	—	(1) 1
	Totale rendiconti importazioni	(7) 3.617	1.104	(7) 2.513	—	—	(7) 2.513
	Totale rendiconti ammassi	3.908	1.419	2.489	329	(8) 1.679	4.168
	Totale generale rendiconti .	(7) 7.525	2.523	(7) 5.002	329	(8) 1.679	(7) 6.681

4) N. 19 rendiconti definitivi sono stati oggetto dei rilievi nn. 133 e 135 del 13 e 16 maggio 1957 e n. 193 del 3 marzo 1964.

5) Il rendiconto è stato oggetto del rilievo n. 209 del 23 febbraio 1963.

6) Il rendiconto è stato oggetto del rilievo n. 252 del 30 marzo 1963.

7) Per quanto detto in nota (1), da maggiorare di circa 2000 rendiconti.

8) Dato presuntivo, come detto nella nota (2) dello specchio C.

Mentre appare superfluo reiterare, ora, l'illustrazione della genesi e delle caratteristiche delle varie gestioni di ammasso, di importazione e di distribuzione, è utile ricordare che per le gestioni in discorso sono sopravvenute alla loro esecuzione — e neppure per tutte — le modalità relative al regolamento dei rapporti finanziari e, quindi, degli oneri derivanti al bilancio dello Stato.

Le gestioni anzidette si presentano in vario modo collegate tra loro. Ciò non tanto sotto il profilo del gestore, spesso unico, quanto sotto l'aspetto funzionale: per esempio, per tutti i cereali di ammasso o d'importazione, la distribuzione è stata curata unitariamente, così come unitario è stato l'accantonamento di speciali quote per le spese relative; nelle varie gestioni olio si sono avute quote di organizzazione-vendite, prelevate e gestite unitariamente e riporti di giacenze da una ad altra gestione; gestioni diverse (per es. carni argentine e cereali) si riconnettono nell'utilizzo del prestito argentino del 1947; è accaduto che acquisti effettuati sulla base di accordi internazionali diversi e concernenti più prodotti, oggetto di più gestioni (per i cereali) sono confluiti nell'ambito di un'unica gestione (cereali esteri); infine, non infrequente risulta il finanziamento di varie gestioni fra loro.

Quanto sopra pone in particolare evidenza la necessità di una resa globale di conti, con ordinata successione temporale nella definizione degli esiti delle varie gestioni, quali che possano essere le difficoltà dovute alle differenti procedure di esame dei conti stessi. Mentre per numerose gestioni, infatti, devono essere resi conti amministrativi, per altre gestioni (individuate nella precedente relazione) devono essere resi conti giudiziali.

Appare, comunque, di preminente rilievo considerare che l'obbligo di resa di conto e di sottoposizione dei conti relativi all'esame della Corte non appare subordinato all'avvenuta acquisizione delle risultanze attive o allo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per la regolazione degli oneri passivi a carico dello Stato.

Ciò tanto più ove si consideri che per le gestioni fino alla campagna 1953-54, come già dalla Corte più volte ricordato, sono stati disposti acconti fino al 90 per cento dell'esposizione bancaria degli enti gestori, accentuando così l'interesse dello Stato ad avere contezza dei risultati.

Il sistema desumibile dalle vigenti norme di contabilità — in disparte specifiche normative afferenti a singole gestioni e che prevedono la resa del conto giudiziale — è inteso, infatti, ad escludere che « in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare ed al controllo della Corte dei conti » (articolo 170 del regolamento di contabilità) gestioni ancorché fuori bilancio e previste da leggi speciali.

L'obbligo di rendiconto che incombe ai titolari delle gestioni va adempiuto e per il suo adempimento vanno apprestati gli strumenti necessari. Tra questi, però, non pare sia da ricomprendere lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per la regolazione degli oneri passivi. In primo luogo, molte gestioni hanno condotto a risultati attivi e, d'altro canto, è proprio con la resa dei conti che può determinarsi l'effettiva incidenza delle gestioni stesse sul bilancio dello Stato (5). Conclusivamente, deve riconoscersi sempre meno giustificabile la mancata presentazione dei conti delle gestioni in parola.

La mancata definizione degli oneri a carico dello Stato, come più volte rilevato dalla Corte negli ultimi anni, continua, poi, a comportare una permanente emorragia di pubblico denaro, vieppiù aggravatasi nel 1969 come risulta dalla tabella che segue, tratta dall'ultima relazione del Governatore della Banca d'Italia.

Sulle risultanze economiche delle gestioni di importazione e distribuzione sono in corso accertamenti a iniziativa della Procura generale della Corte.

(5) Nella relazione al Parlamento sul triennio 1947-50, pag. 209, venne rilevato che « sarà soltanto dopo trascorso un certo periodo di tempo, talvolta di più anni, che si renderà possibile una valutazione precisa di tutti gli elementi che contribuiscono a formare l'onere che deve assumersi lo Stato. E fino ad allora l'onere della gestione dei servizi del genere non può venir compreso nel bilancio ...omissis... Data, peraltro la intuitiva necessità di definire l'entità dell'onere gravante sullo Stato, la Corte ha mosso ripetute e vive sollecitazioni perché vengano presentati i rendiconti stessi, in vista anche della presumibile rilevanza di tali pendenze finanziarie ».

FINANZIAMENTI DEL SISTEMA CREDITIZIO PER GESTIONI AGRICOLE
A CARICO DELLO STATO

(dati di fine anno in miliardi di lire)

VOCI	EFFETTI				Saldi di c/c a debito delle gestioni		Finanziamento totale	
	Riscontati		Altri		1968	1969	1968	1969
	1968	1969	1968	1969				
<i>Ammassi obbligatori e per contingente</i>	818,9	888,6	30,6	17	4,9	5,8	854,4	911,4
grano	794,6	860,4	24,6	13,9	1,6	1,2	820,8	875,5
risone	12,7	15,6	4,2	1,4	3,2	4,5	20,1	21,5
altri prodotti	11,6	12,6	1,8	1,7	0,1	0,1	13,5	14,4
<i>Campagne di acquisto per conto dello Stato</i>	11,2	16,7	—	—	26,3	23,3	37,5	40
grano:								
1962-63	6,5	9,8	—	—	16,3	14,4	22,8	24,2
1963-64	4,7	6,9	—	—	10	8,9	14,7	15,8
Totale	830,1	905,3	30,6	17	31,2	29,1	891,9	951,4

4. — *Riforma fondiaria ed enti di sviluppo.*

Dai prospetti inseriti nelle pagine seguenti può rilevarsi la situazione delle assegnazioni, agli enti di sviluppo, delle anticipazioni corrisposte, dei pagamenti effettuati e delle disponibilità residue, distintamente per il solo 1969 e per il complesso dei cinque esercizi 1965-69.

Nel 1969 è stato costituito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ed è stato, inoltre, provveduto alla nomina del Direttore generale dell'Opera Sila (6), nonché alla nomina e alla sostituzione di numerosi componenti di consigli d'amministrazione di enti vari.

Come riferito nella precedente relazione si è verificato l'anticipato esaurimento dei fondi stanziati con l'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e non è stato ancora approvato il disegno di legge concernente il rifinanziamento degli enti di sviluppo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello del tesoro hanno nell'agosto 1969 autorizzato gli enti stessi a « contrarre prestiti a lunga scadenza... salvo l'assunzione a carico del bilancio statale degli oneri di ammortamento ».

La Corte ha già considerato (7) che questa autorizzazione se risolve, da un lato, il contingente problema dell'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti agli enti di sviluppo per far fronte alle loro immediate esigenze, dall'altro, non solo comporta la rielaborazione dei bilanci preventivi per l'esercizio 1969 e, dunque, il perpetuarsi della gestione di fatto, ma, altresì, l'impossibilità per gli enti di assumere, per la formulazione dei bilanci preventivi per il 1970, dati, se non certi, almeno attendibili. Ha pure rilevato, che gli enti di sviluppo sono considerati dal Programma economico nazionale strumenti necessari degli interventi pubblici nel settore dell'agricoltura, sicché il mancato tempestivo finanziamento della loro attività comporta una palese violazione del dettato del Programma, e determina stasi ed incertezze nella formulazione dei piani di sviluppo nonché nella esecuzione di quelli già predisposti.

(6) Si richiamano le osservazioni circa il ritardo con il quale si è addivenuti a tale nomina, contenute nella precedente relazione.

(7) Determinazione 17 ottobre 1969, n. 968 (Allegato 1, lett. M).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSEGNAZIONI E PAGAMENTI AGLI ENTI DI SVILUPPO PER L'ANNO 1969

ENTI	Assegnazione	Anticipi	Recupero anticipi da certificare	Anticipi da recuperare	Pagamenti certificati	Totale pagamenti	Disponibilità residue
Marche	640.000.000	320.000.000	57.230.140	262.769.860	54.251.680	374.251.680	265.748.320
Umbria	700.000.000	350.000.000	—	350.000.000	—	350.000.000	350.000.000
Delta Padano	3.426.000.000	1.653.000.000	692.162.830	960.837.170	924.299.030	2.577.299.030	848.700.970
Maremma	4.630.000.000	2.315.000.000	1.421.498.610	893.501.390	2.315.000.000	4.630.000.000	—
Fucino	1.703.000.000	851.500.000	780.697.400	70.802.600	851.500.000	1.703.000.000	—
Campania	1.160.000.000	580.000.000	580.000.000	—	580.000.000	1.160.000.000	—
Puglie	8.030.000.000	3.945.000.000	2.899.407.345	1.045.592.655	3.980.000.000	7.925.000.000	105.000.000
Sila	5.595.000.000	2.717.500.000	2.717.500.000	—	3.567.500.000	5.435.000.000	160.000.000
Etfas	4.926.000.000	2.463.000.000	1.477.863.455	985.136.545	2.359.539.095	4.822.539.095	103.460.905
Esa	3.422.000.000	1.711.000.000	700.000.000	1.011.000.000	—	1.711.000.000	1.711.000.000
Tre Venezie	1.083.000.000	541.500.000	438.062.095	103.437.905	438.062.095	979.562.095	103.437.905
Irrig. Puglie	247.000.000	123.500.000	123.500.000	—	123.500.000	247.000.000	—
O.N.C.	388.000.000	144.000.000	—	144.000.000	93.127.475	237.127.475	150.872.525
	35.950.000.000	17.715.000.000	11.887.921.875	5.827.078.125	15.286.779.375	32.151.779.375	3.798.220.625
			17.715.000.000			35.950.000.000	

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI DI SVILUPPO

ENTI	Assegnazione 1965-66-67-68-69	Anticipi 1965-66-67-68-69	Recupero anticipi da certificare 1965-66-67-68-69	Anticipi da recuperare 1965-66-67-68-69	Pagamenti certificati 1965-66-67-68-69	Totale pagamenti 1965-66-67-68-69	Disponibilità residue 1965-66-67-68-69
Marche	1.090.000.000	545.000.000	57.230.140	487.769.860	54.251.680	599.251.680	490.748.320
Umbria	1.050.000.000	525.000.000	—	525.000.000	—	525.000.000	525.000.000
Delta Padano	19.854.000.000	9.072.000.000	3.867.850.320	5.204.179.680	7.406.754.700	16.478.754.700	3.375.245.300
Maremma	26.567.000.000	13.263.500.000	5.803.207.880	7.450.292.120	6.917.627.185	20.181.127.185	6.385.872.815
Fucino	11.071.000.000	4.456.000.000	3.839.775.875	616.224.125	4.760.614.610	9.216.614.610	1.854.385.390
Campania	5.003.000.000	2.213.500.000	1.852.849.190	360.650.810	2.376.306.715	4.590.306.715	412.693.285
Puglie	47.299.000.000	21.830.000.000	15.114.687.730	6.715.312.260	23.455.039.605	45.285.039.005	2.013.960.395
Sila	31.485.000.000	15.662.500.000	13.687.001.010	1.975.498.990	14.851.427.820	29.663.927.820	1.821.072.180
Sez. Sila	413.000.000	181.500.000	144.000.000	37.500.000	194.000.000	375.500.000	37.500.000
Ettas	27.621.000.000	13.415.500.000	9.349.659.675	4.065.840.325	12.368.791.050	25.783.791.050	1.837.208.950
Eras	15.822.000.000	7.161.000.000	4.208.114.135	2.952.885.865	5.494.788.495	12.655.788.495	3.166.211.505
Flumendosa	857.000.000	301.000.000	301.000.000	—	380.846.695	681.846.695	175.153.305
Tre Venezie	4.883.000.000	2.441.500.000	1.451.778.045	989.721.955	1.598.534.467	4.040.034.470	842.965.530
Irrig. Puglie	2.047.000.000	943.500.000	881.000.000	62.500.000	1.041.000.000	1.984.500.000	62.500.000
O.N.C.	1.888.000.000	724.000.000	300.000.000	424.000.000	386.547.900	1.110.547.900	777.452.090
	196.950.000.000	92.735.500.000	60.858.124.000	31.887.375.990	81.286.530.925	173.172.030.925	23.777.969.075
							196.950.000.000

La Corte ha, quindi richiamato ancora una volta l'attenzione dei Ministeri vigilanti sulla grave situazione, per gli interventi di rispettiva competenza non più differibili al fine di consentire agli enti di sviluppo l'espletamento dei compiti loro affidati dalle norme istituzionali e, ancor più, dal Programma economico nazionale, specificamente precisando che l'autorizzazione a contrarre prestiti a lunga scadenza, al fine di far fronte ad esigenze da anni ben note, si risolve, a cagion dell'assunzione degli oneri di ammortamento, in un aggravio per il bilancio statale, ben maggiore di quello necessario ove troppo tempo non si fosse lasciato inutilmente trascorrere; con conseguenze ovviamente dannose per la finanza pubblica. I fatti sono stati portati a conoscenza della Procura generale della Corte.

Richiamate, poi, per quanto concerne l'attività degli enti di sviluppo le osservazioni contenute nella precedente relazione va aggiunto, per ciò che riguarda l'Opera nazionale combattenti che la Corte ha di recente ribadito (8) la necessità che si provveda ad un riordinamento dell'Ente, sempre che ne risulti confermata la ragion d'essere. E, difatti, i compiti originari, di bonifica e di trasformazione agraria, e quelli di assistenza creditizia sono notevolmente ridotti o talora addirittura cessati; dai dati di gestione risulta evidente come alle previsioni non abbiano fatto seguito concrete realizzazioni, specie nel settore della bonifica e della trasformazione agraria, e le aziende agrarie, per esuberanza di personale non possono, nel loro attuale assetto, essere redditizie (9). Va notato che l'onere per il personale — minore nel 1968 rispetto al precedente esercizio — è stato contabilizzato a parte, considerandolo di natura sociale.

La gestione dell'Ente continua, pur se di necessità, a svolgersi su un piano di equilibrio economico — anche se nel 1968 si è chiusa con risultati migliori di quella precedente.

Un cenno va fatto, infine, dei compiti di sviluppo assegnati all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (10), per notare come i contributi accordati siano stati genericamente destinati, anche nel corso del periodo considerato, al finanziamento della gestione, per cui non è agevole riscontrarne la utilizzazione in difetto della specifica indicazione in bilancio delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività di sviluppo agricolo.

5. — *Considerazioni sull'attività dell'Amministrazione.*

Senza soffermarsi sulla esposizione di dati relativi all'attività dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nei singoli settori di intervento, varrà considerare che hanno tuttora validità, in base ai dati emergenti dal controllo eseguito, le osservazioni svolte in precedente relazione in ordine al mancato conseguimento dei fini che si intendono perseguire con l'affidamento in concessione della esecuzione delle opere di bonifica, in particolare per i ritardi che si verificano nelle esecuzioni stesse e nella definizione delle concessioni, per la misura con la quale sono determinati i prezzi unitari, nonché per la mancata consegna agli enti interessati di talune opere ultimate.

Sotto il primo generale profilo vanno anche richiamate le considerazioni svolte nel paragrafo 1° in ordine ai riflessi finanziari che ne derivano, subito aggiungendo, per quanto più in particolare concerne i ritardi nelle ultimazioni delle opere e, quindi, nella definizione delle concessioni, come ne risultino ancora in corso 5.310, talune delle quali da oltre un decennio, pur dopo le richieste di chiarimenti e gli inviti rivolti all'Amministrazione (11).

Non va trascurato di notare come i ritardi accennati possano comportare maggiori oneri per revisione dei prezzi.

(8) Relazione sulla gestione dell'esercizio 1968, in corso di stampa.

(9) È stata prospettata la necessità, da un lato, di una sempre più sollecita opera di sistemazione degli incombenzi relativi alla stipula dei contratti definitivi di vendita dei poderi assegnati e, d'altro lato, l'esigenza di una più economica ristrutturazione delle aziende suscettibili di reddito, nonché lo smobilizzo, sia pure graduale, dei compendi non più utilizzabili per fini agricoli.

(10) Relazione sulla gestione degli esercizi 1967, 1968, in corso di stampa.

(11) La situazione risulta la seguente per anno di emissione: 1969, 2533; 1968, 1132; 1967, 536; 1966, 466; 1965, 292; 1964, 130; 1963, 59; 1962, 38; 1961, 22; 1960, 36; 1959, 27; anteriori al 1959, 21.

La consegna delle strade di bonifica agli enti interessati è intervenuta per quelle classificate statali o provinciali, mentre continua a gravare sull'amministrazione l'onere delle strade di bonifica da classificare tra quelle comunali, e di quelle vicinali, per la pressoché sistematica opposizione dei Comuni interessati, determinata dall'intento di evitare l'assunzione dei conseguenziali oneri finanziari e non essendo costituiti i Consorzi per la manutenzione delle strade vicinali.

Le opere di manutenzione delle strade di bonifica, nelle aree in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno, possono essere finanziate sia dal Ministero che dalla Cassa. Seppure, in fatto, un possibile contemporaneo finanziamento debba ritenersi escluso dalla correttezza degli enti concessionari, e dalla circostanza che dette opere — e, più in generale, quelle di bonifica — vengono tutte esaminate dallo stesso Comitato tecnico provinciale per la bonifica, non va trascurata la opportunità di un coordinamento di questi interventi.

Nella concessione di contributi per miglioramenti fondiari l'Amministrazione ha ancora seguito l'indirizzo, emerso nel 1968, di favorire la realizzazione di un sistema di impianti collettivi che, in conformità delle direttive del programma economico nazionale, assicuri le necessarie infrastrutture.

Un cenno va fatto, in questo settore, all'attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (12), per notare, in primo luogo, come non sia mutata la struttura degli organi dell'Ente, molteplici per numero, nonché pleorici ed eterogenei per composizione, il che determina difficoltà per la convocazione e lentezza nell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Permane, altresì, la necessità di avviare a soluzione il problema della contribuzione — l'Ente è istituzionalmente investito del potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni in proporzione al beneficio che questi traggono dall'attività esercitata dal medesimo e dalle opere realizzate — attraverso una opportuna disciplina, nei sensi indicati dalla Corte, dei rapporti tra l'Ente ed i Consorzi.

Ciò che più conta rilevare è, però, l'esigenza di urgenti idonee iniziative atte ad ovviare alla situazione di squilibrio finanziario (13).

In tema di credito agrario, va rilevato come anche nell'esercizio in esame il decreto ministeriale di determinazione nella misura dei tassi di interesse, sia stato emanato il 2 luglio 1969 (e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 22 settembre 1969, n. 240) e, quindi, con notevole ritardo.

Può farsi cenno, a questo proposito, dell'attività dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, per notare la progressiva contrazione delle dimensioni della gestione, quale si evince sia dalla diminuzione dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente derivante dalla riduzione dei contributi associativi e di enti diversi, sia dalla contrazione delle spese generali.

In relazione alla indicata diminuzione del movimento complessivo ed avuto anche riguardo alla parziale coincidenza dei compiti svolti dall'Ente a favore delle casse rurali con quelli assunti da altri organismi, la Corte ha prospettato l'opportunità che da parte delle autorità competenti venga valutato se e in quale misura l'Ente rappresenti tuttora lo strumento più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico all'incremento del credito nel settore agrario, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 36, lettera c) del programma economico nazionale, cui anche le casse rurali sono, per certo interessate.

Gli interventi intesi a favorire iniziative dirette alla difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici si attuano mediante sussidi (fino al 90 per cento delle spese di gestione) per l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti stessi da parte di cooperative, associazioni di produttori, enti di sviluppo, ecc. e con il concorso negli interessi (nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata) sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti.

(12) Relazione sugli esercizi 1967 e 1968, in corso di stampa.

(13) Per quanto concerne l'attività di sviluppo si veda il paragrafo 4.

Nel 1969 sono state chiuse 33 gestioni di ammasso (14) per le quali compresi gli acconti, è stata erogata la somma netta di oltre 6 miliardi: nel prospetto unito sono riportati i dati relativi ai risultati delle gestioni stesse.

Cenno, infine, è a farsi delle osservazioni mosse dalla Corte in ordine alla gestione dell'Ente nazionale risi (15) il quale agisce da organismo di intervento dell'Amministrazione per la campagna di commercializzazione nonché per altre iniziative. È stato rilevato come negli ultimi anni si siano susseguiti avvenimenti di notevole importanza sia in campo internazionale, che nella regolamentazione interna: all'ampia produzione normativa, prima transitoria e poi definitiva, emessa dalla Comunità economica europea (CEE), per disciplinare uniformemente il settore, in tutti gli Stati aderenti, si è, infatti, affiancata la dichiarazione di incostituzionalità delle norme disponenti l'ammasso totale obbligatorio del risone. Tali avvenimenti hanno provocato difficoltà ed anche, a volte, inadeguatezze nella esplicazione delle varie attività connesse sul piano dell'intervento dell'Ente.

6. — *Economia montana e foreste.*

Nelle precedenti relazioni la Corte si è soffermata sulla particolare autonomia amministrativa dei servizi dell'economia montana e delle foreste e delle caratteristiche delle gestioni dei fondi destinati agli interventi relativi.

Varrà ricordare che parte dei fondi sono gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Amministrazione e parte essa si limita a trasferire ad altri Enti. In questa ultima categoria rientrano i fondi che, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero, sono destinati ad essere trasferiti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'attuazione dei suoi fini istituzionali (ampliamento e miglioramento del patrimonio forestale dello Stato), e quelli erogati dall'Amministrazione in favore delle Regioni a statuto speciale.

In ordine, poi, alla ripartizione pluriennale di fondi per l'esecuzione di complessi di opere, che non possono esaurirsi in un unico esercizio, al fenomeno dell'accumularsi dei residui nel periodo di attuazione delle leggi che tali ripartizioni dispongono nonché della permanenza dei residui stessi per diversi anni dopo che la legge ha cessato di avere vigore (16), nell'allegato prospetto sono riportati i dati relativi.

L'ammontare dei residui — che aumenta gradualmente ogni anno — se, da un lato, può essere attribuito ai tempi tecnici richiesti dall'organizzazione dei servizi per l'attuazione delle leggi (programma delle opere da eseguire), dalla preparazione degli elaborati necessari all'esecuzione delle opere stesse — compresa l'attività istruttoria di vari uffici, richiesta dalla vigente normativa — dal tempo che l'esecuzione richiede in specie per le opere di bonifica montana, dall'altro, pone dei problemi di carattere generale che si connettono alle attuali strutture e procedure della pubblica amministrazione.

Sempre in tema di gestione dei fondi, va rilevato come, benché nel 1969 sia persistita la situazione rilevata in passato (17) in ordine alle spese necessarie alla coltivazione dei vivai forestali, nello stato di previsione del 1970 è stato istituito un apposito capitolo (1740) per quelle concernenti le operazioni tecniche di estrazione delle piantine da distribuire gratuitamente, a norma dell'articolo 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Venendo ora, a qualche notazione sull'attività dell'Amministrazione, è da notare che, non diverse da quelle esposte per le opere di bonifica, sono le osservazioni che il controllo eseguito induce a formulare anche in tema di bonifica montana, per quanto concerne la definizione

(14) Al 31 dicembre 1969 risultano in corso di svolgimento e di liquidazione 38 gestioni.

(15) Relazione sulla gestione degli esercizi 1966-1967 e 1968 in corso di stampa.

(16) Ad esempio, sul cap. 8609, istituito in applicazione dell'articolo 23 legge 2 giugno 1961, numero 454 e dell'articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 967, per un ammontare complessivo di lire 28 miliardi, è rimasta da pagare, al 31 dicembre 1969 — cioè dopo quattro anni dalla scadenza dell'ultima rata di stanziamento — la somma di lire 7.289.320.363.

(17) Senato, V Legislatura, Doc. XIV n. 3, 159.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AMMASSI CHI USI NEL 1969

Tipo di gestione	ENTE GESTORE	Prodotto ammassato	Spese di gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro q.le gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le del contributo statale	% complessiva contributo statale
canapa 66/67	Cons. naz.le produttori canapa	q.li 18.937,84	300.475.610	15,866	198.534.425	10,483	66
bergamotto 65/66	Cons. del bergamotto	q.li 884,51	73.276.885	82,843	55.000.000	62,180	75
patate 66	Ente Fucino	q.li 40.000	26.899.167	672	23.725.960	593	88
patate 68	Coop. varie Ente maremma	q.li 50.000	55.000.000	1,100	49.500.000	990	90
patate 68	C.A.P. Bologna	q.li 50.000	55.000.000	1,100	49.500.000	990	90
patate 67	Ente Fucino	q.li 99.837	71.373.691	714	67.573.285	676	94,6
patate 67	C.A.P. Cosenza	q.li 66.121	67.316.792	1,018	60.000.000	907	89
vacche 66/67	Assoc. ital. allevatori	q.li 44.363	363.045.856	8,160	325.841.270	7,344	90
latte 67	Centrale latte Cosenza	hl. 13.004,82	81.864.871	6,294,96	36.839.150	2.832,72	45
latte 67	Centrale latte Potenza	hl. 51.083,72	87.265.000	1,708,2	50.000.000	978,78	57
latte 67	Cons. prov. produttori latte Ferrara « Lattestense »	hl. 112,412	353.392.000	3,143	80.000.000	711	22,6
latte 67	Consorzio produttori latte Marca Trevigiana - Treviso	hl. 256,927	128.463.500	500	85.487.890	332	66
latte 67	Coop. Lattieria soc. di Cavaso Treviso	hl. 8,755	7.004,176	800	6.037,470	689	86
latte 67	Cons. prod. latte Milano	hl. 913,136	319.597.652	350	150.000.000	164	46,85
latte 67	Cons. prod. latte Venezia	hl. 521,564	286.860.200	550	126.968.435	234	44
latte 67	Cons. caseificio coop. Portogruaro	hl. 111,348	45.096.061	405	35.000.000	314	77,6
latte 67	Coop. prod. latte « L'adriatica » - Adria	hl. 202,943,82	101.471.910	500	50.000.000	246	49
latte 66/68	Cons. vol. prod. agricoli lattiero caseari - Viterbo	hl. 75,315,82	37.657.910	500	26.360.537	350	70
latte 68/69	Coop. prod. latte Aurelia Salaria Castilina Pontina e Romana	hl. 1.035,000	621.000.000	600	310.500.000	300	50

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: AMMASSI CHIUSI NEL 1969

Tipo di gestione	ENTE GESTORE	Prodotto ammassato	Spese di gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro q.le gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le del contributo statale	% complessiva contributo statale
carrube 66	Federconsorzi	52.331	69.735.781	1.332,59	60.370.200	1.153,6	86,5
carrube 67	Federconsorzi	65.034	87.751.895	1.349	78.560.160	1.207,9	89,5
vino per distillazione 66	Ist. reg. vite e vino Palermo . . .	2.336	7.725.867	3.306,9	6.892.663	2.950	89
vino per distillazione 66	Ente svil. Puglie Lucania e Molise . .	27.803,79	87.408.926	3.143,7	79.365.065	2.854	90,7
bozzoli 67	Federconsorzi	26.908,51	1.420.955.144	52.807	800.000.000	29.730	56
formaggio parmigiano reggiano 66	Cons. "Formaggio parmigiano reggiano"	(a) 246.445	9.579.600	600	241.917.210	981	
pere e mele 66	Soc. Coop. Delta frutta Portuense . .	15.965,65	9.579.600	600	6.500.000	407	67,8
pere e mele 66	Coop. prod. ortofrutticoli Consandolo	7.599,78	4.554.600	600	4.099.140	540	90
mele e pere 66	Deltafrutta Argentana	20.918	12.362.656	591	8.500.000	406	68,6
mele e pere 66	Alleanze fra coop. di consumo e produttori agricoli di Ferrara . . .	48.182	21.985.447	456	19.786.902	410	89,9
pere e mele 66	Deltafrutta Massafiscaglia	6.425	3.803.683	592	3.000.000	466	78,7
cedro 66	C.A.P. Cosenza	16.116	112.260.359	6.708	99.671.315	6.184	92
uva e mosto 66	Cantine sociali varie						
	Uve	15.083.358,59	15.047.391.030	1.000	798.824.330	53	5,3
	Mosti	21.588,37		650		34,45	
pomodoro 66	Federazione nazionale Cooperative agricole - Roma	465.244	1.558.567.400	3.350	465.000.000	1.002	29,84
noccioline 67/68	Cons. vol. produttori agricoli Viterbo Sezione Ortofrutticola	3.463,37	8.312.088	2.400	7.480.879	2.160	90
sementi 67/68	Coop. sementi elette Rimini	2.236,98	19.239.028	8.600	16.643.404	7.440	86,5

(a) Formaggio stagionato. Il contributo statale è solo negli interessi, pertanto non si conosce l'ammontare delle spese di gestione dell'ente.

delle concessioni. Pur essendone state liquidate, infatti, 409, assentite in precedenti esercizi, risultano ancora in corso, al 31 dicembre 1969, 3228 concessioni, con un aumento rispetto alla situazione esposta nella precedente relazione (18). Soltanto nel 1969, infine, sono state rinnovate, seppure tardivamente, le convenzioni per il 1967 ed il 1968, relative all'esercizio del credito agrario, con gli Istituti a ciò autorizzati e sono state, inoltre, accordate agli Istituti stessi le anticipazioni (19).

CAPITOLO III.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

1. — *Considerazioni generali.*

Nel precedente capitolo si è fatto cenno ai problemi organizzativi, in prospettiva dell'attuazione dell'ordinamento regionale, problemi che si presentano, più incisivamente, per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Come già rilevato in precedenti relazioni, pur avendo l'Azienda personalità giuridica, la sua autonomia non si differenzia sostanzialmente da quella delle altre Amministrazioni autonome dello Stato, anzi, a causa della sua incompleta struttura si ha uno stretto collegamento organizzativo con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Anche per il 1969 la gestione dell'Azienda si è chiusa con un avanzo di 422 milioni.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1969 risulta la seguente: attività per 58,6 miliardi, passività per 32,3 miliardi con una eccedenza attiva di 26,3 miliardi. L'incremento verificatosi nel 1969 per 1,9 miliardi, risulta superiore a quello degli anni precedenti (1968, 1,2 miliardi; 1967, circa 1,5 miliardi; 1966, 1,3 miliardi; 1965, 1,5 miliardi). L'incremento patrimoniale dell'ultimo quinquennio è stato di 7,4 miliardi (eccedenza attiva al 31 dicembre 1964, lire 18,8 miliardi; al 31 dicembre 1969, lire 26,3 miliardi).

Il risultato della gestione non rispecchia fedelmente la reale situazione finanziaria ed economica dell'Azienda, in quanto non vi è compresa una spesa rilevante, quella cioè relativa al personale. Come già osservato nelle precedenti relazioni, l'Azienda non ha personale proprio e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste, il quale sostiene le spese relative, e l'Azienda ne effettua un rimborso, per 150 milioni, somma inadeguata agli oneri sostenuti per il personale da essa utilizzato. Ciò non consente di stabilire, neppure per approssimazione, quale sia il risultato della gestione dell'Ente ed il costo dei servizi che ad essa sono affidati.

I contributi dello Stato, nel complesso, sono stati di 8,1 miliardi su entrate accertate per 11 miliardi.

2. — *Organizzazione e personale.*

Le strutture organizzative dell'Azienda evidenziano il cumulo in una stessa persona della titolarità di uffici ministeriali e di funzioni aziendali. Ciò dal Capo dei servizi dell'Azienda, che è il Direttore generale dell'Economia montana e delle foreste, al Vice direttore che è un

(18) La situazione è la seguente, rispettivamente per anno di concessione: 1969, 782; 1968, 490; 1967, 471; 1966, 404; 1965, 300; 1964, 165; 1963, 119; 1962, 68; 1961, 115; 1960, 103; 1959, 75; 1958, 67; anteriori al 1958, 69.

(19) In questa Parte, Capitolo XV, paragrafo 5, lettera e) è stato trattato di taluni problemi relativi all'esecuzione di opere di difesa e sistemazione del suolo.

Ispettore generale della Direzione generale suddetta, ai funzionari preposti agli uffici di amministrazione che costituiscono l'organizzazione periferica dell'Azienda, uffici che, talvolta, hanno sede presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

I funzionari della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste collocati fuori ruolo per i servizi dell'Azienda sono 30 dei quali 28 ispettori generali e 2 ispettori capi (qualifica corrispondente a quella di direttori di divisione).

Poiché la dotazione organica prevista per gli ispettori generali del ruolo tecnico superiore è di 30 unità, in effetti, si raddoppia così tale dotazione: fenomeno questo ancora più rilevante, ove si consideri che la legge 18 febbraio 1963, n. 301, riordinando i servizi e le carriere del Corpo forestale dello Stato, ha di recente elevato proprio a 30 unità la preesistente dotazione organica (6 unità) degli ispettori generali.

Alcuni dei collocati fuori ruolo continuano, di fatto, a prestare la loro opera presso la Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Azienda ricorre, poi, a rapporti di lavoro temporaneo con estranei (geometri, periti agrari, operai giornalieri, dattilografe), imputando la relativa spesa ai capitoli di bilancio che prevedono la esecuzione di opere (formazione di piani economici forestali, lavori di misurazione e di picchettamento, coltivazione di vivai, ecc.).

3: — Attività dell'Azienda.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi pluriennali di spesa va rilevato che la situazione dei residui, rimane stazionaria, risultando l'ammontare di essi in 20,3 miliardi al 31 dicembre 1969.

La quota di utili della Cassa depositi e prestiti devoluti all'Azienda (legge 29 novembre 1965, n. 1322), per le sue finalità e per costituire aziende pilota silvo-pastorali e agrozootecniche, ha raggiunto dal 1966 l'importo di 4,75 miliardi, a fronte dei quali sono stati effettuati pagamenti per circa 1,1 miliardi.

L'Azienda nel 1969 ha acquistato, per l'ampliamento del patrimonio forestale, ettari 29.483 per una spesa di circa 3 miliardi. Complessivamente, dal 1951, sono stati acquistati terreni per 227.681 ettari, con una spesa complessiva di oltre 21,7 miliardi.

L'attività di gestione del patrimonio forestale si è svolta con caratteristiche non diverse da quelle evidenziate nelle precedenti relazioni.

Per quanto concerne i contratti attivi, e specialmente quelli relativi alla vendita dei prodotti legnosi, nel 1969 si sono avute lievi variazioni percentuali del numero dei contratti stipulati ad asta pubblica, licitazione o trattativa privata (1).

Anche nel 1969 si è constatato che la maggiore percentuale di aumento — a volte cospicua — si ha nelle aste, che si tengono col sistema del prezzo base palese; mentre aumenti insignificanti si ottengono nelle licitazioni private, nelle quali si segue ugualmente il sistema del prezzo base palese. Il che trova spiegazione nella circostanza che a questo secondo sistema di scelta l'Azienda addiviene per lotti di modesto importo ovvero quando il legname sia deteriorato o presenti pericoli di deterioramento.

(1) Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi all'ultimo quinquennio:

	1965	1966	1967	1968	1969
asta pubblica	48,51%	50%	60%	63%	57,13%
licitazione privata	21,78%	30%	35%	35%	33,33%
trattativa privata	29,70%	20%	5%	2%	9,51%

Nel prospetto non sono compresi i contratti stipulati a trattativa privata fra l'Azienda e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la fornitura di traverse ferroviarie.

Dopo le osservazioni in ordine alla gestione delle aziende agro-zootecniche, svolte nelle relazioni precedenti, può essere sufficiente notare come non sia stato sottoposto al Consiglio dei ministri lo schema di disegno di legge, concernente l'esercizio di attività agrozootechniche da parte dell'Azienda. Detto schema prevede, all'articolo 3, che gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali, entro tre mesi dalla chiusura dell'annata agraria, debbano trasmettere il conto della gestione e lo stato patrimoniale di ciascuna impresa agro-zootecnica alla Ragioneria regionale, competente per territorio, per il successivo inoltro alla Delegazione regionale della Corte. Va ribadita l'esigenza che la materia trovi, al più presto, adeguata disciplina normativa.

CAPITOLO IV.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

1. — *Premessa.*

Premesso che non risultano ancora presentate al Parlamento le relazioni che annualmente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste deve rassegnare, in base all'articolo 23 della legge 13 maggio 1966, n. 303, occorre innanzitutto rilevare che il continuo crescendo, già segnalato nella precedente relazione, dell'attività dell'Azienda, trova conferma anche nel 1969, come è reso palese dal dato globale della gestione di competenza, ammontante ad oltre 232 miliardi rispetto ai 171 miliardi circa del precedente anno.

Nel decorso anno l'entrata in attività di alcune associazioni di produttori ortofrutticoli, un più favorevole andamento del mercato e uno speciale disposto dalla Comunità economica europea hanno consentito interventi senza che sia stato necessario dichiarare crisi gravi nel settore.

In particolare, ha certamente influito sul miglioramento della situazione la entrata in attività di alcune associazioni di produttori che hanno effettuato dirette operazioni di ritiro dal mercato di prodotti con semplice intervento contributivo dell'Azienda.

Le misure particolari di intervento nel settore delle arance dolci sono, poi, consistite nella possibilità per l'Azienda di trasformare la frutta ritirata dal mercato in succo per la successiva distribuzione gratuita, a titolo di beneficenza o assistenza.

A questo miglioramento della situazione generale, rispetto a quanto segnalato nella precedente relazione, si è aggiunto, per ciò che specificamente concerne il funzionamento dell'Azienda, il completamento dei distacchi di funzionari ed impiegati e l'inizio, dal dicembre 1969, della rotazione del fondo per gli interventi nel settore agricolo.

Permangono, tuttavia, le situazioni nella relazione suddetta illustrate e relative alla dotazione di personale, all'utilizzazione, caso per caso, di uffici dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici, ai ritardi ed alla insufficienza degli stanziamenti ed, in conseguenza, alla scarsa celerità di erogazione dei fondi per integrazioni di prezzo, alla intempestiva definizione contabile delle gestioni ed all'espansione degli oneri per interessi passivi.

Di tutte queste situazioni di seguito sarà fatto specifico cenno, sulla base dei dati emergenti dal controllo eseguito, il quale, come noto, si svolge anche attraverso la forma della partecipazione di magistrati della Corte alle sedute del Consiglio di amministrazione. Si son volute qui riassuntivamente indicare perché esse apprestano conferma dell'esigenza di riesame della struttura dell'Azienda e delle procedure adottate, in un'organica visione della peculiarità dei suoi compiti in continua espansione.

2. — *Considerazioni sulla gestione.*

Il fenomeno dei ritardi (1) e dell'insufficienza degli stanziamenti è reso evidente, tra l'altro, dalla circostanza che soltanto nel dicembre 1969 il fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ha fruito di rientri dal FEOGA. Gli stessi, unitamente agli stanziamenti disposti ed ai proventi di vendite hanno consentito, sia pure con ritardi in alcune liquidazioni, di fronteggiare le esigenze verificatesi; tuttavia già in questo esercizio, per la lentezza del conseguente afflusso dei fondi, si sono determinate condizioni tali da imporre il rinvio al 1970 del pagamento di rilevanti quote delle integrazioni di prezzo all'olio di oliva 1968 ed al grano duro 1969.

Va anche ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, non ha previsto alcuno stanziamento per le spese generali derivanti dall'erogazione dell'integrazione di prezzo all'olio di oliva 1969; mentre per le integrazioni dei tre esercizi precedenti erano stati assegnati all'Azienda rispettivamente 1,5; 2,1 e 3 miliardi.

Sempre in tema di fondi assegnati, per quelli concernenti le spese generali, ordinarie e straordinarie, va rilevato come il sistema, adottato nei vari provvedimenti legislativi, di assegnare specificamente le somme per singoli interventi, abbia determinato una iniziale notevole lentezza operativa, per la necessità della preventiva acquisizione dei fondi e del successivo decreto del Ministro del Tesoro sul riparto dei medesimi (2) ed abbia comportato anche la conservazione a residui delle somme non utilizzate per la restituzione, a contabilità definite, all'erario dello Stato. Si è avuta così la contemporanea presenza di fondi, esuberanti e non riutilizzabili, e la impossibilità temporanea di provvedere alle spese generali per gli interventi di nuovo affidamento.

Riprova dei ritardi e della insufficienza degli stanziamenti è data dalla contrazione di prestiti avvenuta nel 1968 e nel 1969 con istituti bancari, per il complessivo importo di 140 miliardi.

Come è noto, detti prestiti vengono contratti per fronteggiare i pagamenti « in caso di temporanea insufficienza » delle somme disponibili sul fondo di rotazione; sono stati autorizzati e contratti per il periodo massimo di 18 mesi, con possibilità di anticipata estinzione, ed esistono dei limiti di durata nel loro utilizzo derivanti dagli stanziamenti per interessi passivi (10,5 miliardi).

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, i prestiti debbono essere « estinti con le disponibilità che verranno a costituirsi sul fondo di rotazione » per interventi nel settore agricolo. Nel 1969 ne sono stati estinti per 50 miliardi e per altri 40 miliardi ai primi del mese di marzo del 1970.

Comunque, nell'impiego delle disponibilità che vengono a realizzarsi sul fondo di rotazione è necessario — e la Corte ha a ciò richiamato l'Amministrazione — venga attentamente ponderata la scelta, quando non sia ancora sopraggiunto il termine contrattuale di estinzione di prestiti, fra l'utilizzazione per interventi urgenti delle somme riaffluite e la estinzione anticipata degli stessi, imposta dall'esigenza del contenimento degli interessi passivi nei limiti dei fondi stanziati a tale titolo.

(1) Gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura per il 1969 e relativi al reintegro del fondo cereali, sono stati iscritti nel bilancio dell'Azienda, con decreti del Ministro per il Tesoro in data 12 novembre 1969 e 13 marzo 1970; i fondi necessari per la liquidazione degli interessi sui prestiti contratti dalla Azienda (decreti legge 18 dicembre 1968, n. 1234 e 30 settembre 1969, n. 645), sono stati versati all'Azienda medesima il 5 luglio 1969 ed il 3 giugno 1970.

(2) I fondi per spese generali di cui alle leggi 31 gennaio 1968, n. 18 e 29 luglio 1968, n. 856, sono pervenuti il 13 agosto ed il 22 agosto 1969 e quelli di cui ai decreti legge n. 1234 del 1968 e n. 645 del 1969 citati alla nota precedente sono pervenuti il 5 luglio 1969 e il 3 giugno 1970, con iscrizione in bilancio subordinata ad apposito decreto di riparto del Ministro del Tesoro, ed avvenuta per i primi fondi il 1° dicembre 1969 e non ancora per i secondi.

3. — *Organizzazione e personale.*

Essendo rimasta immutata la situazione esposta nella precedente relazione in ordine alla mancata emanazione dello statuto dell'Azienda e del disciplinare per i rapporti con gli esperti, si confermano le osservazioni ivi formulate alle quali si fa rinvio.

Non sono stati istituiti, nemmeno nel 1969, uffici periferici e l'Azienda continua ad avvalersi di quelli della Alimentazione e di enti di sviluppo, nonché del personale di questi enti, così integrando la dotazione di personale la quale, come in precedenza accennato, è costituita dai dipendenti del Ministero dell'agricoltura distaccati, ora in misura di 107, dei quali 45 della carriera direttiva amministrativa e tecnica e 52 della carriera di concetto ed esecutiva, sul contingente di complessive 99 unità previsto dalla legge istitutiva, nonché 10 della carriera ausiliaria.

Un cenno va, poi, fatto degli oneri gravanti sull'Azienda in conseguenza di questi distacchi ed utilizzazioni. Per quanto riguarda il personale distaccato, è stato provveduto al rimborso degli assegni fissi, ivi compresi gli oneri riflessi, per il solo 1968 e limitatamente a quello appartenente ai ruoli dell'Alimentazione, mentre non è stato ancora effettuato il rimborso degli oneri per il restante personale del Ministero, nonché degli oneri per il 1969.

Per quanto concerne i rimborsi ad Enti pubblici per le spese complessivamente sostenute per l'erogazione di integrazioni di prezzo e per il personale comandato presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, sono stati, per la maggior parte, concessi soltanto acconti ovvero anticipazioni, per cui non è ancora possibile una valutazione globale degli oneri relativi.

4. — *Interventi.*

Nemmeno nel 1969 sono pervenuti alla Corte gli atti delle campagne 1964-65 e 1965-66 di commercializzazione del grano, la definizione delle quali era stata affidata all'Azienda con la legge istitutiva. Va, quindi, ripetuto quanto osservato nella precedente relazione, e cioè che si riproduce per queste gestioni la situazione che in passato si è verificata per gli ammassi gestiti dalla Federazione dei consorzi agrari, con il moltiplicarsi di oneri che, in definitiva, graveranno sullo Stato.

Anche per queste campagne, infatti, la mancata loro definizione consegue al fatto che taluni incaricati non hanno presentato i conti ovvero la documentazione degli acquisti e delle vendite di grano. Il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha, dal canto suo, assunto le iniziative perché sia determinato l'importo del compenso spettante ai gestori (3).

Data l'identità delle situazioni, è sufficiente il rinvio alle considerazioni che in ordine al problema delle sistemazioni delle gestioni di ammasso e all'adempimento dell'obbligo di rendiconto sono state svolte in precedente capitolo (4), richiamando l'Amministrazione a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la definizione delle gestioni stesse.

In ordine agli interventi effettuati dall'Azienda, una distinzione è a farsi tra le campagne di commercializzazione e le integrazioni di prezzo.

Per le prime, va rilevato come per la quasi totalità non siano ancora pervenuti alla Corte gli atti di liquidazione. Tale ritardo assume particolare rilievo ove si tenga conto degli oneri che ne derivano per pagamenti di interessi. Il sistema seguito negli affidamenti di compiti di commercializzazione, infatti, con il riconoscimento, oltre che dei compensi, di tassi fissi per il rimborso del costo di finanziamento (5) e la liquidazione di interessi di mora per

(3) A norma dei decreti ministeriali 1° giugno 1964 e 5 giugno 1965 questo deve essere stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito il parere di apposito Comitato.

(4) Capitolo II, paragrafo 3.

(5) Tasso stabilito al 7,25% per la commercializzazione dei cereali della campagna 1968-69 e al 18,30 per cento per quella 1969-70.

ritardo nelle liquidazioni e nei pagamenti determina una situazione nella quale, con maggior rilievo, si appalesa l'interesse pubblico alla definizione delle gestioni, essendo già garantito nei modi suddetti, quello particolare degli assuntori. Ciò che risulterà ancor più evidente ove si consideri che — per la finalità di contenere gli oneri per interessi passivi — vengono concessi acconti a favore degli assuntori.

Non sono alla Corte attribuiti poteri idonei a sanzionare comportamenti omissivi quando, come nei casi in esame, si tratta di definizione di rapporti contrattuali, ma degli stessi va fatta specifica segnalazione, concretando uno dei modi con i quali le Amministrazioni pubbliche danno irregolare attuazione alle norme vigenti nello svolgere i compiti che queste affidano loro, salvo, ben s'intende, l'accertamento di eventuali responsabilità di gestione.

Di quale entità possano essere gli oneri per ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti apparirà chiaro, ove si consideri che dall'esame degli atti relativi alle due liquidazioni che solo sono state trasmesse alla Corte (e cioè la liquidazione definitiva delle campagne di commercializzazione del burro 1967-68 e 1968-69 e quella delle sole spese vive e per l'organizzazione del servizio di intervento per le carni suine svolte nel 1968) risultano maggiori oneri, rispettivamente, per lire 7.103.237 e 3.044.308, per interessi, cifre non rilevanti in senso assoluto, ma che sono percentualmente pari al 6,51 ed al 5,83 per cento del costo effettivo dell'intervento.

Pur considerando le difficoltà organizzative dell'Azienda e la eccessiva limitatezza, nei casi accennati, del periodo di franchigia (30 giorni), deve richiamarsi l'attenzione sull'entità degli oneri derivanti dai ritardi nelle liquidazioni, specie ove riferiti alle altre gestioni di ben maggiore importo.

Sempre in ordine alle suddette liquidazioni, i dati relativi a quella delle campagne di commercializzazione del burro 1967-68 e 1968-69 denunciano, poi, una perdita di gestione di lire 13 milioni. Tra gli oneri peraltro sono compresi 31,5 milioni per I.G.E. sugli acquisti.

In attesa di conoscere le determinazioni del Ministero delle finanze sull'assoggettabilità all'IGE degli acquisti per commercializzazione di prodotti, gli assuntori dei servizi avevano versato all'Erario l'importo sopraindicato, che, essendo aggiuntivo ai prezzi fissi di intervento, è stato rimborsato dall'Azienda. Successivamente il Ministero delle finanze — in rapporto ad altro intervento di commercializzazione — per la similarità degli interventi in discorso con i vecchi ammassi dei prodotti agricoli, ha riconosciuto non soggetti ad IGE gli acquisti effettuati dagli assuntori dei servizi. L'Azienda ha avviato la pratica di rimborso.

A favore degli assuntori del servizio di intervento per le carni suine, svolto nel 1968, sono state liquidate le spese vive per l'acquisto delle carni e quelle di organizzazione. In tempo successivo dovranno essere liquidate le spese generali, da stabilire in modo forfettario.

Va posto in evidenza che uno degli assuntori per effettuare gli interventi ha stipulato un contratto con una ditta specializzata per la lavorazione, il congelamento e l'immagazzinamento delle carni, non avendo la disponibilità di idonee attrezzature. Il reperimento di queste attrezzature presso terzi, ha determinato una maggiorazione del costo delle operazioni di intervento.

Il vero è che l'Azienda, insorta la crisi di mercato con i consueti caratteri di urgenza, si è trovata nell'impossibilità della tempestiva individuazione di organismi cooperativi in possesso di magazzini frigoriferi e di impianti per la macellazione e la conservazione delle carni. Data la possibile periodica ricorrenza di interventi in questo ed in altri settori e non essendo ancora funzionanti gli albi degli assuntori dei servizi risponderebbe a canone di buona amministrazione che l'Azienda accertasse, localizzandoli, in relazione a ciascun tipo di intervento, i possibili impianti utilizzabili ed i relativi titolari.

Nel 1969 si è venuto ad esaurire l'intervento per il formaggio grana con un costo per acquisti di circa 11,64 miliardi. Nello stesso anno, a seguito di gara, l'intero quantitativo acquistato è stato reimmesso sul mercato, con una entrata già acquisita al bilancio dell'Azienda e riversata al fondo di rotazione, di circa 11,49 miliardi ed una conseguente perdita di gestione di circa 150 milioni, posta a carico dell'apposito fondo istituito dalla legge che ha previsto l'intervento.

Un rapido quadro dello stato di attuazione degli interventi consistenti in integrazioni di prezzo evidenzia come ben pochi siano quelli esauriti, anche se molti degli interventi stessi siano relativi alla campagna del 1967. Fenomeno questo il quale può collegarsi alle discrasie già evidenziate.

Risultano, infatti, ancora in corso le operazioni di pagamento delle integrazioni stesse per il grano duro 1967 e 1968 e delle indennità compensative di fine campagna 1968.

La erogazione della integrazione di prezzo per la campagna 1969 è stata disposta dal decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modifiche, nella legge 26 novembre 1969, n. 829. Nessuno stanziamento è stato disposto nel 1969 e, nel 1970, sono stati stanziati, parte con provvedimenti ancora in corso, 46 miliardi, e sono stati finora accreditati ai competenti uffici circa 39 miliardi. Detti fondi sono anche destinati al pagamento della indennità compensativa di fine campagna 1969 prevista dal regolamento CEE n. 882/69 del 13 luglio 1969.

Per quanto concerne l'integrazione di prezzo all'olio di oliva ancora in corso sono pure le operazioni di pagamento relative alle campagne 1966-67 (quasi esaurite) e successive.

In via di esaurimento gli aiuti alla produzione di oli di vinaccioli 1966-67 per i quali, nel 1969, non è stato effettuato nessun pagamento, mentre risultano ancora residui per oltre lire 17 milioni. Le disposizioni per la erogazione dei suddetti aiuti per il 1967-68 e 1968-69 sono state emanate con decreto ministeriale 9 giugno 1969 e sono, quindi, in corso le operazioni relative.

Risulta, infine, ultimata la liquidazione dell'integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di produzione 1967-68 e 1968-69, mentre per quella relativa al 1969-70 nessun provvedimento è stato ancora adottato.

Va fatto cenno, infine, che nel 1969 l'Azienda ha provveduto alla cessione di grano a paesi in fase di sviluppo, in attuazione di decisioni della Comunità economica europea. Le spese relative sono state imputate al capitolo alimentato dal fondo cereali, essendosi ritenuto che le stesse rientrassero tra quelle afferenti agli interventi di mercato di competenza dell'Azienda.

Con successiva legge del 7 novembre 1969, n. 944, però, nell'autorizzarsi la ratifica da parte dell'Italia della convenzione per il commercio del grano e della convenzione per l'assistenza alimentare, è stato disposto che l'AIMA dovesse curare l'attuazione di programmi di aiuti alimentari della CEE (senza distinzione fra aiuti comunitari e aiuti nazionali nell'ambito del programma CEE) e che le spese relative dovessero essere poste a carico del fondo di rotazione, da reintegrarsi con ogni possibile recupero e, per eventuali differenze, con fondi appositamente stanziati.

Si è reso, quindi, necessario reintegrare il conto cereali, delle somme a suo tempo impiegate per aiuti alimentari a paesi in via di sviluppo, con prelievi, nei limiti delle disponibilità dal fondo di rotazione.

CAPITOLO V.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1. — *Considerazioni generali.*

Le competenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che erano originariamente limitate al campo strettamente finanziario — si esaurivano, cioè, nel preventivo assenso alle proposte dei provvedimenti di approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali e nel parere su taluni provvedimenti legislativi comportanti spese straordinarie o spese a carico di bilanci di più Ministeri — si sono gradualmente estese, in relazione all'esigenza di adeguare le strutture del Ministero alle finalità della politica economica nazionale.

L'elaborazione del programma economico di sviluppo per il quinquennio 1966-70 ha richiesto (paragrafo 20) la costituzione di organi della programmazione centrali e periferici. A tale fine, al predetto Dicastero è stato fondamentale affidato il compito di predisporre lo schema di programma economico nazionale, di dare pareri su atti legislativi rilevanti ai fini della programmazione, di promuovere le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso, e di verificare la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma. A disposizione del Ministero erano posti, come strumenti indispensabili dei cennati compiti, oltre ai normali uffici della organizzazione burocratica, il ruolo dei consiglieri economici, per compiti di studio e di attuazione del programma, nonché forme di collaborazione da parte dell'ISTAT. È stato, inoltre, assicurato il contributo degli enti locali e degli organi periferici dello Stato, attraverso la costituzione di Comitati regionali, aventi carattere di provvisorietà, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale (paragrafo 28 del programma).

Ora, a parte la persistente carenza di norme sulle procedure per la elaborazione del programma (articolo 3 della legge 27 febbraio 1967, n. 48) e per l'attuazione del medesimo (paragrafo 20 del programma), già rilevata nella relazione dello scorso anno, deve sottolinearsi come uno dei più validi mezzi per l'applicazione dei nuovi e maggiori compiti e cioè il ruolo dei consiglieri economici, a distanza di tre anni dalla emanazione della legge dello stesso istituto, non abbia avuto che una ben limitata attuazione. La legge, infatti, aveva previsto un organico di 5 consiglieri economici di prima classe e di 24 di seconda e terza classe (posti cumulativi), ai quali si accede per pubblico concorso, ciò all'evidente scopo di assicurare la collaborazione di personale avente una particolare qualificazione nel campo tecnico ed economico.

Va rilevato che il comportamento dell'Amministrazione non è stato in armonia con tali finalità. Da una parte, infatti, l'organico della qualifica più elevata è stato completato nel 1969 con nomine di personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa, in possesso della qualifica di ispettore generale, cioè di personale burocratico, con ciò automaticamente rendendosi più difficile il reclutamento, mediante concorso, di personale qualificato che si vedrebbe in tale modo compromessa la possibilità di un adeguato sviluppo di carriera; dall'altra parte non è stato bandito alcun concorso per la qualifica iniziale, né è stato emanato un regolamento per una necessaria generale disciplina dei concorsi, con riflessi sull'attuazione del programma. Inoltre, tale stato di cose ha contribuito a mantenere elevato il numero degli incarichi di studio per i servizi della programmazione, come si dirà in seguito.

In relazione ai compiti della programmazione sopra delineati, le spese che nello stato di previsione del Ministero si pongono in evidenza per entità sono, a parte quelle generali per il personale, le spese che riguardano i Comitati regionali per la programmazione; studi, indagini e rilevazioni; compensi per speciali incarichi; congressi e conferenze; nonché il contributo all'ISPE.

2. — *Personale.*

Passando a più specifiche considerazioni in tema di personale, dall'esame dei dati riportati nei prospetti relativi alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero, i quali non hanno subito alcuna modificazione durante l'anno, risulta che il numero complessivo degli impiegati di ruolo supera, di poco, la metà delle dotazioni organiche (1). Le carenze più sensibili si hanno, come già detto, nel ruolo dei Consiglieri economici, fra i consiglieri e i direttori di sezione della carriera direttiva, nonché nelle qualifiche iniziali delle altre carriere.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvale, oltre che di personale avente lo stato giuridico previsto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, anche di perso-

(1) V. il prospetto pubblicato nella parte IV, capitolo II, e nell'Allegato n. 2.

nale specializzato per i compiti della programmazione, assunto con contratto a termine, regolato dalle norme sull'impiego privato, entro limiti numerici determinati con decreto ministeriale. Al 31 dicembre 1969 il contingente era complessivamente di 54 unità, cioè 18 in più rispetto a quello del 1968, così suddiviso: 5 unità per il gruppo I (personale laureato), 18 per il gruppo II (personale diplomato) e 31 per il gruppo III (personale esecutivo). Entro questi limiti sono avvenute le assunzioni. A detto personale viene corrisposta a carico del capitolo 1021, che prevede uno stanziamento di 150 milioni, la retribuzione mensile complessiva di lire 190.000, 150.000 e 110.000 rispettivamente per ciascuna delle anzidette categorie, in base al disciplinare approvato con decreto ministeriale del 1° agosto 1967 in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della citata legge del 1967, n. 48.

Va notato, infine, che su un organico complessivo di 270 unità, di cui 158 in servizio, risulta che il Ministero si è avvalso di 53 dipendenti di altre Amministrazioni statali: 3 magistrati, 10 impiegati della carriera direttiva, 7 di quella di concetto, 7 di quella esecutiva, 25 della carriera ausiliaria ed 1 operaio.

Nella materia dei compensi speciali sono previsti nello stato di previsione della spesa del 1969 tre capitoli che trovano fondamento giuridico dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; il primo (capitolo 1012) con uno stanziamento di 35 milioni ha consentito l'erogazione — avvenuta con carattere di generalità — di compensi al solo personale del Ministero, sia in organico, sia comandato; gli altri due (capitoli 1016, e 1022, con stanziamenti di 18 e 50 milioni) riguardano l'erogazione di compensi al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbiano reso eccezionali prestazioni, per l'esplicazione di compiti specifici del Ministero per la elaborazione della « Relazione generale sulla situazione economica del paese » e della « Relazione previsionale e programmatica » e per studi e lavori attinenti alla programmazione dello sviluppo economico.

3. — *Utilizzazione di estranei.*

Per le necessità connesse ai servizi della programmazione, e relative a studi sulla futura programmazione ed all'attuazione del programma, in base alle direttive del CIPE, il Ministero si è avvalso, in larga misura, dell'opera di estranei, attraverso il conferimento di incarichi, nonché di Enti, con i quali sono state stipulate convenzioni.

Per quanto riguarda gli incarichi di studio (117), va precisato che 71 concernono genericamente « Indagini connesse all'attività dei Comitati regionali » e costituiscono in concreto, come del resto posto in evidenza nella precedente relazione, un espediente, data la totale carenza legislativa in materia di organizzazione dei Comitati, per compensare prestazioni, per altro necessarie, rese da personale estraneo che espleta compiti di segreteria.

Di tali incarichi verrà meno, indubbiamente, la necessità, non appena saranno stati costituiti gli organi delle Regioni a statuto ordinario e cesserà l'attività dei Comitati regionali (articolo 1, legge 22 dicembre 1969, n. 966).

I restanti 46 incarichi, concernenti lo studio di vari problemi connessi al Piano, in gran parte trovano giustificazione nella mancata assunzione di personale specializzato e qualificato, previsto dall'articolo 12 della legge del 1967, n. 48, e di cui s'è fatto cenno nel primo paragrafo. Allorché sarà data attuazione completa alla legge, verrà meno la ragione d'essere di un numero così elevato di incarichi.

Sono state, inoltre, stipulate 15 convenzioni con Università ed Istituti di ricerca specializzati, tra le quali mette conto di segnalare la convenzione con l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, dell'importo di 25 milioni, per l'acquisizione di dati necessari per l'elaborazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Poiché l'affidamento di tali indagini all'ISCO — connesso ad un ricorrente adempimento di legge — si rinnova ormai da diversi anni con onere costante, la somma corrisposta a tale titolo ha assunto carattere di periodicità e si concreta, in sostanza, in un aumento del contributo che l'Ente annualmente riceve dallo Stato.

Per quanto riguarda l'oggetto degli altri incarichi, è da rilevare che, se in taluni casi (2), esso appare effettivamente appannaggio della peculiare funzione del Ministero, in altri (3) concerne materie specifiche di altri Ministeri, la cui collaborazione potrebbe essere opportunamente utilizzata, per un migliore coordinamento, atto anche ad evitare oneri di spesa aggiuntivi per studi ed indagini in tali materie.

CAPITOLO VI.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

1. — *Considerazioni generali.*

In precedente relazione è stata data ampia notizia dei problemi di coordinamento che, allo stato attuale della legislazione, derivano dalla incertezza delle attribuzioni affidate al Ministero del commercio con l'estero rispetto a quelle dei Ministeri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato. Si è pure rilevato come, in questo settore, lo Stato agisca anche attraverso il Ministero del tesoro, sia direttamente attraverso la concessione di contributi sugli interessi relativi ad operazioni di Istituti ed aziende di credito a medio termine, sia, per via indiretta, a mezzo della garanzia accordata ad iniziative interessanti il credito all'esportazione.

Che gli anzidetti problemi abbiano rilevanza, è già stato riconosciuto, del resto, nella legge di approvazione del programma economico nazionale, al paragrafo 232 concernente la politica degli scambi.

Il Ministero del commercio con l'estero costituisce l'esempio tipico di Amministrazione con funzioni, prevalentemente, se non esclusivamente, di indirizzo o sostegno finanziario della attività di altri organi pubblici o di privati che operano nel settore, ed opera in larga misura a mezzo dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Nella gestione il sistema adottato — con anticipazioni e corresponsione del saldo a interventi attuali — comporta che la materiale erogazione della spesa faccia, almeno in parte, carico ai residui dei precedenti esercizi (1).

Nel 1969, su un totale di impegni per oltre 20,5 miliardi è stato, infatti, erogato l'importo di 12,2 miliardi. Al 31 dicembre 1969, risultano residui per 8,3 miliardi.

2. — *Organizzazione amministrativa e personale.*

Permane il problema di carattere organizzativo della Delegazione tecnica presso l'Ambasciata d'Italia a Washington: che da tempo esercita la propria attività per conto soltanto del Ministero degli affari esteri, dai cui ruoli proviene il Capo Delegazione, pur se gli oneri relativi al funzionamento dell'organo gravano per intero a carico del Ministero del commercio con l'estero.

La spesa relativa al funzionamento è stata ridotta nel 1969 a 175 milioni.

(2) « Raccolta di dati relativi alla popolazione del Friuli-Venezia Giulia e alla struttura produttiva della Regione medesima »; « Politica di intervento nella regione pugliese »; « Società francesi di maggior rilievo », etc.

(3) « Ricerca degli interventi nel settore agricolo in Campania »; « Ricerca sull'efficienza e sulla funzionalità delle Ferrovie Calabro-Lucane »; « efficienza degli acquedotti al servizio dei Comuni lucani; attrezzature industriali, sportive, etc., in varie regioni.

(1) « Libro bianco » del Ministero del tesoro, pagg. 184-186.

In materia di personale — rinviando alle generali considerazioni contenute in altra parte della relazione (2) — è da osservare che la consistenza numerica del personale non ha subito sostanziali mutamenti, se si accetta l'aumento verificatosi nei ruoli delle due carriere esecutive, tecnica e d'archivio.

3. — *Attività e interventi finanziari.*

Tra gli interventi di competenza del Ministero, va fatto cenno dei contributi per 13 miliardi circa per iniziative di carattere vario, dirette alla tutela ed allo sviluppo della esportazione.

Di questi sono stati corrisposti all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero 11,3 miliardi, dei quali 1,5 a titolo di contributo ordinario di funzionamento per il 1969, 2,6 per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero (3) e 7,2 per altre iniziative.

Per la promozione della esportazione, tramite l'ICE, è stata curata, all'estero, la realizzazione di 21 mostre autonome, la partecipazione ad 80 fiere internazionali e la organizzazione di 14 uffici di informazione e documentazione.

Le iniziative promozionali sono state attuate anche attraverso l'organizzazione, sempre da parte dell'ICE, di missioni di operatori economici italiani all'estero, e di operatori stranieri in Italia, nonché con l'istituzione, a fini di assistenza commerciale, di centri operativi per il commercio estero presso varie Camere di commercio.

Una forma di assistenza nel settore, prevista dal programma economico nazionale, è costituita dall'attività di formazione di una classe di esperti di problemi e tecnica del commercio internazionale. A questa attività partecipano sia l'ICE, che organizza annualmente un corso di specializzazione post-universitario, sia l'Unione nazionale istruzione tecnica e professionale di Roma. Borse di studio di pratica commerciale all'estero sono assegnate, infine, dall'apposito Fondo funzionante presso il Ministero.

Venendo, poi a trattare degli interventi, previsti dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, a favore delle imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari — mediante concorso nel pagamento degli interessi su prestiti e mutui alle stesse accordati da istituti di credito — è stato posto in rilievo, nelle precedenti relazioni, come l'impiego dei fondi risulti ancora nel 1969 estremamente lento. A causa dei tempi tecnici relativi alla concessione dei finanziamenti ed alla realizzazione delle opere finanziate, tra la data di concessione dei contributi e quella di inizio del loro pagamento ai beneficiari, intercorre, infatti, un periodo di tempo che non è mai inferiore ai tre anni.

L'erogazione della spesa, avvenuta soltanto a partire dall'esercizio 1963-64, è stata sempre effettuata in conto residui, ed anche nel 1969 i pagamenti, per 429,9 milioni, hanno fatto carico esclusivamente sui residui.

Sulla base dei dati di gestione dell'esercizio 1969 restano valide le notazioni sulla non piena rispondenza dei criteri adottati per la distribuzione territoriale delle provvidenze, rispetto alle finalità della legge di dar preferenza alle imprese che operano nel Mezzogiorno: su 49 provvedimenti pervenuti alla Corte, 15 relativi a nuove concessioni, 34 a modifiche di precedenti decreti, 2 soltanto riguardano ditte meridionali. Per tutto il periodo di operatività della legge, la percentuale delle concessioni di contributi ad aziende aventi sede nel Mezzogiorno risulta, nel complesso, inferiore ad un quinto del totale.

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2.

(3) Detta somma è stata utilizzata dall'Istituto per far fronte agli oneri assunti nel corso d'esercizio, per l'ulteriore potenziamento della rete dei propri uffici all'estero. Nell'anno è stato sostituito, con l'ufficio di Detroit, l'ufficio già esistente a Kansas City, e sono state aperte nuove sedi a Buenos Aires, Tokio, Panama, Beirut, Perth, Bombay e Bengasi.

CAPITOLO VII.

MINISTERO DELLA DIFESA

1. — *Considerazioni generali.*

Lo stato di previsione del Ministero della difesa, attraverso le notevoli trasformazioni degli ultimi anni, ha ora assunto la stabile configurazione di bilancio unitario interforze, superando la precedente struttura, che considerava distintamente ciascuna Forza armata. A tale risultato si è giunti in attuazione delle norme delegate sulla riunificazione dell'Amministrazione militare ed a seguito della costituzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, di 19 Direzioni generali, oltre al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed al Commissariato generale per le onoranze ai caduti, ai quali compete la gestione dei rispettivi stanziamenti.

Tipico di questo stato di previsione è l'inserimento tra le spese di parte corrente di quelle che, per loro natura, negli altri stati di previsione sono classificate in conto capitale. Ciò in conformità dei principi elaborati in sede di cooperazione internazionale nel settore della difesa, nonché dei criteri suggeriti dall'ONU che considerano non produttivi gli stanziamenti destinati alle attività militari.

Altra caratteristica della gestione è l'incidenza degli oneri relativi al personale, che superano il 50 per cento dell'intero stanziamento. Le spese concernenti il mantenimento ed il potenziamento dell'apparato militare si aggirano quindi attorno al 44 per cento delle disponibilità complessive (1).

In ordine, poi, al fenomeno dell'assunzione di impegni a carico degli esercizi successivi (oltre 186 miliardi, nel 1969), già considerato nelle precedenti relazioni, saranno, di seguito svolte ulteriori notazioni (2).

In tema di residui il loro ammontare complessivo alla fine del 1969 (3) non evidenzia fenomeni diversi da quelli esposti nel « Libro bianco » (4), restando, così, confermate le cause di permanenza degli stessi.

2. — *Il sistema di contabilità speciale ed il fondo scorta.*

Il sistema di contabilità speciale (articoli 10 e 11 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, per l'Esercito) (5), consente che ad un unico fondo (attualmente oltre 350 miliardi) affluiscono le varie anticipazioni ai funzionari delegati sui vari capitoli di bilancio. Nel suo ambito il limite di spesa di ciascuna anticipazione non assume carattere rigido tal che è piuttosto nella

(1) Il 3-4% attiene a spese varie, in genere, di carattere discrezionale.

(2) Paragrafo 4, lettera c.

(3) Parte II, capitolo IV.

(4) Editto a cura del Ministero del tesoro.

(5) Ove tal sistema venisse esteso anche alla Marina e all'Aeronautica — come previsto dallo schema di regolamento unificato interforze — l'importo globale del fondo in contabilità speciale supererebbe i 600 miliardi.

consistenza globale del conto presso le singole sezioni di tesoreria provinciale che detto limite va rinvenuto (6).

Nei riguardi della gestione della spesa è da considerare che, in virtù dell'articolo 15 del regio decreto del 1928, n. 263, è consentito di « imputare alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento le spese che non è stato possibile soddisfare entro il 31 dicembre ovvero entro il 31 marzo successivo, a norma dell'articolo 61 della legge di contabilità generale ». Questa deroga al principio della competenza, per l'Esercito, trova una parziale applicazione anche per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici (articolo 5 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958) limitatamente alle spese relative al personale civile e militare ed agli operai.

Appare evidente che si viene così praticamente a superare la distinzione fra spese in conto competenza e spese in conto residui — che costituisce principio essenziale della gestione del bilancio — ponendo, quindi, in essere, per una parte cospicua degli stanziamenti militari, una sostanziale gestione di cassa, con la conseguenza, tra l'altro, di rendere inapplicabile l'istituto della perenzione amministrativa (articolo 36 della legge di contabilità).

Il trasporto delle spese non effettuate tempestivamente dalla competenza dell'uno a quella dell'altro esercizio potrebbe essere limitata, qualora venissero dettate le norme regolamentari, previste con tale specifica finalità. In tal senso potrebbe provvedere l'emanando regolamento unificato interforze.

In ordine al fondo scorta — che assolve alla duplice finalità di far fronte alle temporanee deficienze di cassa degli enti militari e consentire le anticipazioni nei casi tassativamente previsti — è sufficiente notare come il suo ammontare, per il 1969, sia di 12 miliardi (capitolo 3151) per le tre Forze armate e di 3 miliardi (capitolo 4091) per l'Arma dei carabinieri, con un aumento, rispetto al precedente esercizio, di 750 milioni, nel primo caso, e di 250, nel secondo.

3. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — In tema di organizzazione dei servizi centrali, è da ricordare che in attuazione della legge 30 ottobre 1969, n. 943, il Consiglio di amministrazione degli impiegati civili della difesa risulta ora composto dalla prescritta percentuale (un terzo degli altri componenti) di rappresentanti sindacali del personale.

Per quanto attiene all'ordinamento degli enti (7) e comandi militari, è da porre in rilievo l'esigenza — attesa l'importanza delle attribuzioni dai medesimi in concreto esplicate — che sia dettata una specifica disciplina dei vari organismi, attualmente istituiti con atti amministrativi e quindi privi di rilievo esterno.

Perdura la carenza del regolamento concernente la riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari e la disciplina dei connessi lavori in economia (8), mentre, soltanto di recente, è stato trasmesso alla Corte, perché sia sottoposto al parere delle Sezioni riunite, lo schema di regolamento unificato in materia di amministrazione e contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la cui emanazione doveva aver luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, entro l'anno 1966.

Il ritardo nella emanazione di tali norme regolamentari ha finora influenzato negativamente le attività di vari organi, enti e corpi militari, che, unificati nell'ambito dell'Amministra-

(6) Il rendiconto trimestrale è unico, ma distinto per capitoli. A fine esercizio, presso la Direzione di amministrazione della Regione centrale (Roma), si effettua — con il sistema della stanza di compensazione — la chiusura di tutti i conti, in dare e avere (ex articolo 488 regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

(7) Con tale espressione si indicano, in conformità anche alle disposizioni relative alle Forze armate, taluni uffici e corpi militari.

(8) Detto regolamento avrebbe dovuto essere emanato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, entro il gennaio 1967.

zione della difesa, sono, in concreto, disciplinate, nei settori di rispettiva competenza, da norme diverse e, a volte, addirittura contrastanti.

Scarsamente incisiva si è rivelata, specie nella materia contrattuale, l'opera di coordinamento e di indirizzo dell'Amministrazione centrale. Sono, infatti, risultate frequenti e, talvolta, di notevole rilievo le divergenze in ordine all'interpretazione delle norme vigenti da parte di vari organi periferici.

b) *Personale militare*. — Anche nel 1969 la situazione dell'organico degli ufficiali, è caratterizzata — per effetto, soprattutto, dell'istituto del collocamento « a disposizione » — da numerose eccedenze, ciò che pone il problema della equilibrata corrispondenza del numero degli ufficiali dei vari gradi alle esigenze dei servizi.

Vanno, del pari, ricordate le osservazioni relative alle difformi interpretazioni della comune legge 12 novembre 1955, n. 1137, che disciplina l'avanzamento degli ufficiali, non senza, tuttavia, segnalare che, nel 1969, sono stati seguiti indirizzi unitari in ordine all'utilizzazione delle vacanze conseguenti al collocamento in soprannumero degli ufficiali destinati a prestare servizio presso organismi internazionali (articolo 192), che ha avuto luogo soltanto previo riassorbimento delle eventuali eccedenze rispetto all'organico.

Perdura la già rilevata situazione in ordine ai criteri seguiti in materia di equipollenze di incarichi e servizi (articolo 18) ai fini dell'avanzamento a gradi successivi. Da sottolineare, in argomento, che, a quindici anni dall'entrata in vigore delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico, e 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, non sono state ancora emanate le relative norme regolamentari, delle quali si è, da tempo, posta in evidenza l'utilità per una obiettiva ed uniforme applicazione della normativa vigente.

Per quanto riguarda i sottufficiali — ricordato che, neppure nel 1969, sono state emanate le norme regolamentari relative alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico — va sottolineata la necessità di procedere all'aggiornamento ed al coordinamento delle norme vigenti in materia di avanzamento.

In tema di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo — ribadita l'esigenza che, in occasione dei vari concorsi, siano seguiti criteri omogenei, sia per quanto riguarda la costituzione delle Commissioni esaminatrici, che per la valutazione dei titoli e la determinazione delle materie d'esame — è, in genere, da notare, per i concorsi conclusi nel 1969, e, particolarmente, per quelli d'accesso alle Accademie militari e all'Accademia di sanità interforze, una soddisfacente affluenza dei candidati, il che ne ha consentito una adeguata selezione (9). Al 151° corso dell'Accademia di Modena, tuttavia, risultano ammessi soltanto 187 allievi su 324 posti, nonostante la partecipazione di 1.568 concorrenti.

Riguardo alla eccezionale forma di reclutamento prevista per gli ufficiali di complemento della Marina dal regio decreto 16 maggio 1932, n. 819 (articolo 4), varrà notare che la norma consente la nomina diretta, senza concorso, di soggetti, muniti del prescritto titolo di studio, i quali godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della Marina o che, per particolare competenza, diano ampio affidamento di prestare opera proficua. La generosità con la quale sono indicati i requisiti richiesti per detta nomina consiglierebbe una congrua specificazione degli stessi.

Nel 1969 si sono verificati ritardi nell'emanazione dei provvedimenti riguardanti sia lo avanzamento degli ufficiali in congedo — in ragione del numero assai elevato, specie degli appartenenti all'Esercito — sia i frequenti richiami o trattenimenti in servizio di ufficiali del complemento e dell'ausiliaria.

Ricordato il particolare rilievo che assume, in questo ultimo caso, il conferimento delle funzioni di comando, anteriormente al formale atto d'investitura, avente carattere costitutivo, è, tuttavia, da notare che il fenomeno risulta in, sia pur lieve, attenuazione, anche per ef-

(9) Scarsa, per contro, la partecipazione ai concorsi per i ruoli sanitari (medici, veterinari, chimici-farmacisti) delle tre Forze armate; il servizio di Commissariato dell'Esercito; il Corpo di Commissariato della Marina ed il Corpo delle Armi navali.

fetto dell'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 371, che ha, in parte, eliminato il ricorso a provvedimenti individuali di richiamo.

È, infine, da sottolineare la tendenza a prorogare per lunghi periodi, e senza adeguata motivazione, i trattenimenti in servizio dei sottufficiali.

c) *Personale civile*. — Nel rinviare, per le considerazioni di carattere generale in tema di personale a quanto osservato in altra parte della relazione (10), varrà, in questa sede, notare che, anche nel 1969, l'Amministrazione ha emanato numerosi provvedimenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici del personale civile.

La situazione del personale civile della Difesa è da valutare, tenendo nel debito conto la presenza in servizio di oltre 5 mila impiegati in posizione soprannumeraria (11). Fra questi, particolare menzione meritano le 2.572 unità inquadrati nelle qualifiche iniziali del personale d'ordine della carriera esecutiva, addetto agli uffici della Difesa ed i 31 ispettori generali, che si aggiungono ad altri 5 fuori ruolo, in soprannumero rispetto ad una dotazione organica, pressoché completa, di 92 unità, il che comporta, necessariamente, la concreta attribuzione di mansioni non corrispondenti alla qualifica.

Risultavano, peraltro, vacanti, a fine d'anno, nell'organico della carriera direttiva amministrativa, 24 posti nelle qualifiche dei direttori di divisione e 59 in quelle dei direttori di sezione. Più consistenti i vuoti tra i consiglieri (284) (12), mentre risultano diminuiti (a 55 unità) quelli esistenti nel ruolo dei Commissari di leva.

Notevole rilievo assumono le vacanze organiche delle carriere direttive tecniche dell'Istituto geografico militare; dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito; dei chimici della Marina; dei fisici della Marina; degli ingegneri della Marina. Nel corso dell'anno, sono stati, peraltro, indetti, per far fronte a tale situazione, vari concorsi.

Con riferimento alle carriere di concetto — in disparte la situazione dei ruoli speciali dei ragionieri, nei quali le 179 vacanze esistenti sono largamente compensate dal personale inquadrato in soprannumero (611 unità) e quella del ruolo dei segretari, per il quale è stato indetto, nel 1969, un concorso a 289 posti, sebbene l'Amministrazione disponesse, a fronte dei pur numerosi vuoti (291), di 201 dipendenti in soprannumero — particolare menzione meritano le vacanze esistenti nel ruolo dei Cancellieri della Giustizia militare, nonché in altri ruoli, prevalentemente tecnici, per i quali nel 1969, sono stati indetti numerosi concorsi in parte riservati al personale non di ruolo (articolo 56 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479), che, peraltro, vi ha partecipato in misura assai limitata.

Anche nelle carriere esecutive, in relazione ai numerosi posti vacanti, sono stati banditi, nel 1969, vari concorsi, tra i quali va ricordato quello pubblico a 500 posti di vice dattilografo.

Sempre in tema di reclutamento, varrà notare come, ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 del 1965, non sia stato ancora emanato (articolo 71) il regolamento concernente la determinazione dei programmi degli esami di concorso e di promozione per le varie carriere.

Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento di vari uffici del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra, Commissione medica superiore, ecc.), l'Amministrazione si è avvalsa anche nel 1969 della facoltà, prevista dall'articolo 7 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, di assumere personale straordinario, portando a 300 unità il contingente, fissato inizialmente in 263 unità, ed ha disposto le assunzioni nelle varie categorie.

(10) Parte IV, Capitolo II paragrafo 2.

(11) Così ripartiti: carriera direttiva 66, carriera di concetto 978, carriera esecutiva 3.032, carriera ausiliaria 982.

(12) Nel 1969 è stato indetto un concorso a 100 posti di Consigliere di III classe.

Soltanto nel 1969 è stato determinato, a norma del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, il contingente numerico del personale non di ruolo da assumere nel corso dell'anno e, con il medesimo provvedimento, si è provveduto, in via di sanatoria, alla determinazione dei contingenti relativi agli anni precedenti, tenendo conto del personale effettivamente assunto.

In concreto, risultavano in servizio, alla fine del 1969, 2.175 impiegati non di ruolo, con una diminuzione di 57 unità, rispetto all'anno precedente.

In tema di personale tecnico, va fatto cenno del più favorevole trattamento economico (legge 24 dicembre 1969, n. 1014) stabilito per i laureati assunti con contratto triennale rinnovabile, per l'attività di studio e ricerca nel campo dell'energia nucleare (CAMEN) e per la preparazione di personale specializzato (13), inteso ad attenuare il fenomeno del frequente avvicendamento dei contrattisti.

d) *Trattamento economico.* — In altra parte della presente relazione sono svolte considerazioni di carattere generale in tema di trattamento economico nel pubblico impiego, alle quali si fa rinvio (14). Il gran numero delle indennità e competenze accessorie, a vario titolo, spettanti, in ispecie, al personale militare, rende manifesta l'esigenza di un completo riesame della materia, al fine sia di sopprimere i compensi non più rispondenti alle attuali caratteristiche del servizio, sia di adeguare, secondo criteri razionali, quelli, la cui conservazione si ritenga opportuna, alle peculiarità dei vari incarichi e funzioni.

In argomento, è da aggiungere che l'Amministrazione ricorre frequentemente alla integrazione dei relativi capitoli mediante prelevamenti dai fondi a disposizione; alla anticipazione delle indennità con somme prelevate dal fondo scorta; nonché alla imputazione di oneri consimili — rilevata in sede di esame dei rendiconti — a carico di capitoli aventi oggetto diverso dalla retribuzione del personale.

4. — *Attività dell'Amministrazione.*

a) *Acquisto di beni e servizi.* — Ricordato che tale attività comporta spese dell'ordine di 600 miliardi per acquisti interessanti quasi tutti i settori produttivi (15), varrà notare il generale incremento delle quote riservate alle ditte operanti nel Centro-Meridione, conseguente, in parte, alle compensazioni operate in settori merceologici similari.

In ordine ai sistemi seguiti per la scelta dei contraenti può notarsi l'aumento dell'importo complessivo dei contratti conclusi con il sistema della licitazione privata (7616, per complessivi 230 miliardi) e dei contratti a trattativa privata (4772, per complessivi 201 miliardi) (16).

Con riferimento alle spese per lavori e servizi in economia può richiamarsi l'esigenza di una puntuale loro indicazione regolamentare, salvo per quelle che restano disciplinate dall'articolo 8, secondo comma, della legge di contabilità generale.

Per quanto riguarda l'attività negoziale nel suo insieme, si rende necessaria, anche in relazione alla recente ristrutturazione unitaria del Ministero, la sollecita adozione di un nuovo capitolato generale d'oneri.

In particolari casi l'Amministrazione ha effettuato riconoscimenti di debito, principalmente, per pagare riparazioni e fornitura di parti di ricambio di aerei (4, per complessivi

(13) Il trattamento del direttore, dei ricercatori e dei programmatori è stato, rispettivamente, equiparato a quello spettante agli impiegati di ruolo con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione.

(14) Parte IV, capitolo II paragrafo 4.

(15) L'Amministrazione, peraltro, commissiona all'estero una parte notevole delle forniture e molte industrie nazionali importano materiali e semilavorati occorrenti per dar corso agli ordinativi ricevuti dalla difesa. Veggasi, in argomento il successivo paragrafo b).

(16) Risultano, per contro, in diminuzione, numerica e di importo, i contratti stipulati con il sistema dell'appalto-concorso (274, per complessivi 11,2 miliardi circa).

318 milioni), e in relazione all'occupazione di locali anteriormente alla conclusione o al rinnovo dei relativi contratti (19, per un totale di 213 milioni) (17).

Nella materia delle espropriazioni disposte in relazione alle esigenze della difesa è da notare, infine, la costante, notevole divergenza, per difetto, tra la misura dell'indennità offerta dall'Amministrazione e quella determinata, in sede di giudizio di opposizione, dall'Autorità giudiziaria.

b) *Acquisti all'estero*. — L'ammontare delle anticipazioni ancora da rendicontare (18), alcune delle quali risalenti ad un decennio, dà la misura del fenomeno, dalla Corte più volte posto in evidenza (19), conseguente alla difformità della disciplina contabile nazionale rispetto alle consuetudini di particolari settori del commercio internazionale, ai quali l'Amministrazione commissiona la fornitura di materiali, in genere, nel quadro dei programmi integrati di difesa.

Nel ricordare, fra le difformità di maggior rilievo, la usuale clausola che comporta il deposito vincolato presso banche estere di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al prezzo della fornitura, è da riaffermare, tuttavia, l'obbligo degli ordinatori secondari di spesa di dar periodica contezza delle somme ad essi accreditate e, soprattutto, di depositare, senza ritardo, in tesoreria gli interessi sulle medesime, ove percetti, in ragione della giacenza dei conti vincolati (20).

La cennata situazione ha di recente indotto l'Amministrazione a rendersi interprete della esigenza di elaborare una normativa — sulla quale dovrà essere sentito il parere della Corte — che consenta di attenersi, negli acquisti all'estero, agli usi internazionali o, eventualmente, alle clausole richieste dal venditore — nel caso di produzione in esclusiva — anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, nonché di disciplinare opportunamente la resa dei conti sui relativi accreditamenti.

c) *Impegni a carico degli esercizi successivi*. — Alla fine del 1969, gli impegni assunti a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità generale, sommarono ad un totale di 186 miliardi (21).

Nel rinviare alla analisi del fenomeno e delle sue cause compiuta nelle precedenti relazioni (22), è qui da notare che la entità complessiva degli impegni risulta in sia pur lieve diminuzione, nonché la tendenza, costante negli ultimi tre anni, a limitare lo scaglionamento delle scadenze nell'ambito di un quinquennio (23).

d) *Ricerca scientifica ed applicata*. — Nello stato di previsione della difesa al capitolo (5004) concernente la ricerca scientifica, iscritto fra le spese in conto capitale, se ne affiancano vari altri di parte corrente aventi anche ad oggetto finalità di studio e ricerca, prevalentemente applicata (24).

(17) V. in argomento quanto osservato nella precedente relazione (Senato, V Legislatura, Doc. XIV n. 3 pag. 195).

(18) Al 31 dicembre 1969, la situazione debitoria relativa al periodo 1960-1968, ascendeva a 153 miliardi, dei quali oltre 66 riferentisi al 1968.

(19) Veggasi, da ultimo, Senato, V Legislatura Doc. XIV n. 3, pagina 197.

(20) La situazione è attualmente all'esame della Procura generale della Corte, per le eventuali iniziative di competenza.

(21) Così ripartiti:

1970, 79.488.453.560; 1971, 63.861.529.760; 1972, 29.733.318.000; 1973, 9.110.850.000; 1974, 3.253.750.000; 1975, 180.000.000; 1976, 180.000.000; 1977, 180.000.000; 1978, 135.000.000; totale 186.122.901.320.

(22) In particolare: Camera dei deputati, V legislatura, Doc. III n. 8, pagina 122; Senato, V Legislatura, Doc. XIV n. 3, pagina 198.

(23) Fanno eccezione soltanto gli impegni, di durata novennale, relativi alla fornitura di vivieri, dal 1970 al 1978, per un totale di 1,6 miliardi circa.

(24) Si ricordano, in particolare, quelli relativi a studi nel settore delle telecomunicazioni (capitolo 2102); a studi e ricerche in campo sanitario (capitolo 2501); a studi ed esperienze, comprese le attività del Centro di energia nucleare e del Poligono sperimentale interforze (capitolo 3202); all'incremento degli studi e delle esperienze dell'Esercito (capitolo 3504, articolo 9); all'incremento degli studi e delle esperienze della Marina (capitolo 3505, articolo 7); a studi ed esperienze dell'Aeronautica (capitolo 3506, articolo 9).

Tale situazione, che denota la vasta attività svolta nel campo della ricerca dall'Amministrazione militare, rende particolarmente opportuno un costante programmato coordinamento tra i vari organi, enti e comitati che attualmente operano nel settore.

È da aggiungere che risulta, in concreto, difficilmente individuabile quanta parte degli stanziamenti sia stata effettivamente destinata a finalità di ricerca. Esigenza questa, particolarmente avvertita, tenuto conto, a cagion d'esempio, che — in sede di esame dei rendiconti relativi agli studi ed esperienze del Centro di applicazioni militari dell'energia nucleare (CAMEN) e del Poligono sperimentale interforze di Salto di Quirra, per la propulsione a razzo — è risultata evidente la tendenza ad utilizzare le somme disponibili anche per soddisfare esigenze estranee all'attività di ricerca (25).

Con riferimento al 1969 — in disparte le ricerche direttamente curate dall'Amministrazione, che sono, in gran parte, coperte da segreto militare — vanno ricordate le numerose convenzioni concluse con varie società nazionali e con Istituti universitari, incaricati di studi e sperimentazioni, per un importo complessivo di 2,5 miliardi.

e) *Gestioni fuori bilancio.* — Ad integrazione di quanto diffusamente esposto nelle relazioni precedenti (26) in tema di gestioni fuori bilancio, sovente iniziate al di fuori di qualsiasi previsione normativa — la cui situazione permane sostanzialmente immutata — varrà far cenno della gestione cui dà luogo l'impiego di automezzi militari per trasporti collettivi non connessi ad esigenze di servizio.

È risultato — in sede di controllo consuntivo — che, in relazione alla frequente utilizzazione di veicoli militari per il trasporto del personale civile e militare e dei loro familiari agli stabilimenti balneari, alle colonie marine e montane e, in genere, a fini di diporto, l'Amministrazione ha istituito apposite contabilità concernenti, distintamente, il consumo di carburante e lubrificante e l'usura degli automezzi (27) ed ha posto a carico degli utenti, con disposizione interna, una quota per il rimborso dei relativi oneri, il cui importo viene versato in Tesoreria per essere, poi, riassegnato allo stato di previsione della difesa.

Venuto così meno, in conseguenza dei criteri attualmente adottati, il carattere di gestione fuori bilancio, si verifica, tuttavia, una destinazione, non prevista dalla vigente normativa, di automezzi militari a compiti diversi da quelli di servizio.

CAPITOLO VIII.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1. — *Considerazioni generali.*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1969 sono state eliminate talune anomalie — già segnalate dalla Corte nelle precedenti relazioni — riguar-

(25) È il caso, ad esempio, delle spese di ufficio, di quelle per igiene personale, per l'acquisto e la manutenzione di automezzi e, in genere, per acquisto e manutenzione di materiali estranei alle attività di studio e sperimentazione.

(26) Senato, IV Legislatura Doc. 135, pagina 190; Camera dei deputati, V Legislatura Doc. XIV, n. 1, pagina 249; Senato, V Legislatura. Doc. XIV n. 3, pagine 89, 191.

(27) Che l'Amministrazione ha determinato in misura pari al 10% della spesa sostenuta per carburante e lubrificante.

danti la previsione in uno stesso capitolo di oggetti di spesa del tutto eterogenei tra loro (1) ovvero la classificazione della spesa dal punto di vista funzionale (2).

Non mutata, rispetto a quanto segnalato nella precedente relazione, è la situazione del « fondo di anticipazione delle spese urgenti » istituito presso la tesoreria centrale, ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo scopo di consentire l'effettuazione di quelle spese degli uffici all'estero aventi carattere di assoluta urgenza, alle quali l'esperienza delle normali procedure non consentirebbe di far fronte con la dovuta necessaria tempestività.

L'esperienza, invero, ha dimostrato come i tempi tecnici necessari per far luogo ai prelevamenti dal fondo risultino, in fatto, maggiori di quelli occorrenti con il sistema già previsto dalla legge 3 marzo 1951, n. 193 e che si ritenne di modificare proprio in rapporto alla sua scarsa aderenza alle esigenze dei servizi dell'Amministrazione, con la conseguenza che, anche nel 1969, si sono verificati ritardi nell'apprestamento dei fondi necessari per il finanziamento delle rappresentanze all'estero, mentre pressoché inutilizzato è rimasto lo stanziamento del relativo capitolo (1831), con una dotazione di quattro miliardi, in base all'articolo 40 della legge di approvazione del bilancio.

Torna, quindi, utile sottolineare la necessità che iniziative vengano assunte per accelerare in concreto le cause dell'inconveniente, anche al fine delle eventuali modifiche del sistema anzidetto, di modo che questo possa effettivamente rispondere alle esigenze dei servizi dell'Amministrazione.

Interamente utilizzato è stato il fondo che forma oggetto del capitolo 3400 (3), con uno stanziamento di 8 miliardi, ai sensi dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 1967, n. 18. I prelevamenti risultano effettuati — come è nel sistema del fondo — per incrementare capitoli di bilancio già esistenti o per dotarne altri di nuova istituzione. Tra le poste più significative, l'incremento — per 650 milioni — del capitolo 1531 (stipendi e retribuzioni al personale) in relazione soprattutto al reclutamento di nuovo personale per effetto delle maggiori dotazioni organiche stabilite dall'ordinamento del Ministero di recente entrato in vigore, nonché del capitolo 1743 (indennità di servizio all'estero) per miliardi 2,63 e del capitolo 1745 (indennità di sistemazione e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti e indennità di richiamo dal servizio all'estero) per 845 milioni.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

L'azione di potenziamento della rete diplomatica-consolare è proseguita, anche nel 1969, con l'istituzione di una rappresentanza presso le Nazioni Unite in Ginevra, di un consolato generale e di vice consolati e agenzie consolari di prima categoria, nonché con l'aumento del numero dei diplomatici destinati all'estero con funzioni di capo della rappresentanza e l'istituzione, con decorrenza dal 1° aprile 1969, di posti « in alternativa », di posti cioè che possono essere occupati da funzionari che rivestano una data qualifica o una qualifica immediatamente inferiore.

L'attività dell'Istituto diplomatico — istituito ai sensi dell'articolo 87 del decreto presidenziale n. 18 del 1967 — si è svolta anche nel 1969 attraverso la collaborazione di Università

(1) Così è a dire della modifica della denominazione del capitolo 1793, dal quale sono state eliminate le spese per acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, trasferite, ora, al capitolo 1791 di nuova istituzione.

(2) Le spese già previste nel capitolo 1841 (spese in Italia e all'estero per l'organizzazione, il funzionamento e il potenziamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale, nonché di assistenza giuridica e corsi di perfezionamento commerciale all'estero) sono state trasferite — per una più corretta classificazione — dalla sezione V (relazioni internazionali) nel capitolo 3351, di nuova istituzione, della sezione X (azione ed interventi nel campo economico).

(3) Fondo per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 5 gennaio 1967, n. 200 e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

e di istituzioni culturali, cui è stato affidato il compito di organizzare corsi di preparazione e di formazione professionale nonché di realizzare altre finalità dell'Istituto stesso; per lo svolgimento di tali attività, regolate da apposite convenzioni, sono stati erogati complessivamente 39,1 milioni (4).

Sono stati, invece, tenuti direttamente dall'Amministrazione — con una spesa complessiva di 11,2 milioni — vari altri corsi per il personale non appartenente alla carriera diplomatica, sulla base delle previsioni contenute nel nuovo ordinamento del Ministero degli affari esteri.

Mette pure conto rilevare — ad integrazione delle generali considerazioni che in altra parte della presente relazione sono formulate nella materia del personale (5) — che l'Amministrazione ha fatto nuovamente ricorso — con una spesa di 4,2 milioni — all'opera di personale a prestazione saltuaria per lavori di traduzione e di interpretariato dopo aver sistemato nei ruoli i traduttori e interpreti in precedenza utilizzati, ai sensi dell'articolo 231, secondo comma, del decreto presidenziale n. 18 del 1967.

Tale utilizzazione è avvenuta nell'ambito della facoltà riconosciuta dall'articolo 24, ultimo comma, delle più volte citate norme sul riordinamento del Ministero. Il fenomeno non denuncia in atto proporzioni di rilevante entità; non può trascurarsi tuttavia che l'esercizio di detta facoltà (se non è strettamente contenuto nei rigorosi limiti che sono insiti nella previsione del legislatore, e cioè se non risponda ad eccezionali, temporanee esigenze) può ingenerare il consolidarsi di posizioni che — così come è avvenuto per il personale di recente sistemato in ruolo e di cui sopra è cenno — richiede, prima o poi, una regolarizzazione in sanatoria.

3. — *Interventi finanziari e altre attività.*

Come è nelle precedenti relazioni, dell'attività nel campo dei rapporti economici con l'estero è fatto cenno nel capitolo relativo al Ministero del commercio con l'estero (6) — nel cui settore operativo (e soprattutto nell'Istituto per il commercio con l'estero) principalmente rientra l'attività ora detta — ponendosi in evidenza i problemi di coordinamento e l'opportunità di specificazioni delle sfere d'intervento di ciascuna Amministrazione.

Nelle precedenti relazioni, è stato sufficientemente trattato ogni aspetto concernente le finalità e i procedimenti che regolano le attività e gli interventi nell'ambito delle funzioni proprie del Ministero degli esteri, nel settore dell'assistenza alle collettività italiane (e, in particolare ai lavoratori italiani all'estero), in quello dell'istruzione e cultura; altrettanto di casi dei programmi di collaborazione e assistenza internazionale.

Basterà, pertanto, soffermarsi sulle realizzazioni raggiunte nell'esercizio in esame.

Nell'ambito dell'assistenza alle collettività italiane all'estero — funzione questa cui espressamente fa riferimento la legge di programma (paragrafo 92) — gli interventi dell'Amministrazione sono stati attuati, così come negli anni precedenti, in forma diretta dalle rappresentanze italiane ovvero attraverso contribuzioni ad enti o istituzioni italiane e per ammontare rispettivamente di 903 milioni (capitoli 3092 e 3152) e di 357 milioni (capitolo 3151) (7). A ciò si aggiungano gli altri interventi che trovano fondamento nell'accordo di emigrazione

(4) I contributi sono stati erogati alle seguenti istituzioni:

Università degli studi di Venezia	Milioni	1
Società italiana per l'organizzazione internazionale	»	14,5
Società italiana per il progresso delle scienze	»	0,6
Istituto studi di politica internazionale	»	11,5
Università J. Hopkins di Bologna	»	11,5

(5) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2.

(6) Capitolo VI.

(7) Nel 1969 le contribuzioni sono state assegnate ad enti nazionali per 170,5 milioni e ad enti operanti in Svizzera, 146 milioni; Belgio, 21 milioni; Francia, 43 milioni; Germania, 32 milioni; Egitto 25 milioni; Libia, 15 milioni.

italo-svizzero (ratificato con la legge 15 febbraio 1965, n. 61) per un importo di 48,5 milioni (capitolo 3157). È da tenere presente che anche tali ultimi interventi vengono, ormai da anni, posti in essere in via diretta, e cioè attraverso l'Ambasciata italiana a Berna.

Quanto al settore dell'istruzione e cultura, vanno anzitutto ricordate le considerazioni formulate nella precedente relazione in ordine all'esigenza di mettere allo studio il problema di una riforma che consenta una migliore funzionalità delle iniziative.

Per il funzionamento delle scuole italiane all'estero (ivi comprese quelle private, per cui l'Amministrazione mette a disposizione anche materiale didattico, oltre a concedere sussidi) sono stati utilizzati, nel 1969, 803 insegnanti di ruolo e 950 incaricati locali, con una retribuzione — per questi ultimi — commisurata al trattamento economico di cui localmente gode la categoria.

Per i sussidi e contributi nel settore stesso (capitoli 2606 e seguenti) va confermata l'esigenza di una revisione delle iniziative, al fine di potenziare quelle più idonee e di trasformare — ed eventualmente sopprimere — le altre che non fossero rispondenti allo scopo.

Sempre nel settore dell'istruzione e cultura svolge la sua attività l'Istituto agronomico per l'Oltremare al quale è stato corrisposto, per il 1969 — articolo 42 della legge di bilancio — un contributo di lire 128.550.000, con un aumento di oltre 5 milioni rispetto al precedente esercizio. Il bilancio dell'Istituto, come è noto, è annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e le contabilità della gestione vengono, a fine esercizio, trasmesse alla Corte.

L'attuazione dei programmi per l'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (legge 23 dicembre 1967, n. 1376) e per la collaborazione tecnica bilaterale ai paesi in via di sviluppo (legge 28 marzo 1968, n. 380) è proseguita nel 1969 secondo le previsioni stabilite dalle rispettive leggi. Per quanto concerne tale ultimo programma, è da segnalare che non sono state ancora emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge 1968, n. 380.

CAPITOLO IX.

MINISTERO DELLE FINANZE

1. — *Considerazioni generali.*

Secondo un criterio, già adottato nelle precedenti relazioni, non è cenno in questo capitolo degli aspetti che riguardano l'acquisizione delle entrate; sotto il profilo di una più sistematica collocazione, di essi vien detto nella parte che tratta dei fenomeni generali della gestione del bilancio (1).

L'attività svolta dal Ministero delle finanze nel 1969 non presenta fenomeni di particolare rilievo, né sono intervenuti nell'esercizio stesso provvedimenti legislativi che abbiano inciso sullo stato di previsione della spesa e sulla struttura dell'amministrazione ad eccezione di alcune norme che interessano, in genere, categorie del personale dipendente.

Qualche cenno può, tuttavia, essere utile con riferimento a determinati aspetti dell'attività stessa.

Così è a dire, anzitutto, degli interventi a titolo di devoluzione di quote di entrate erariali, tra i quali fanno spicco i trasferimenti nell'ambito della finanza locale. Rinviando ad

(1) Parte II, capitolo II.

altra parte della presente relazione (2) per considerazioni sul problema della finanza locale, avuto riguardo alla situazione di dissesto in cui versano gli enti territoriali minori, è qui sufficiente sottolineare il ruolo assunto da tali trasferimenti che nel 1969 sono stati di oltre 348 miliardi, con un aumento di 16 miliardi rispetto all'esercizio precedente.

Sempre in tema di interventi, significativi sono anche quelli disposti nell'ambito delle provvidenze alle categorie agricole e industriali, a titolo di rimborso e restituzione di tasse e imposte, per un ammontare di oltre 89 miliardi.

Da notare come proprio in relazione agli interventi in discorso — compresi rispettivamente nella categoria V (trasferimenti) e nella categoria VII (poste correttive e compensative delle entrate) — si verifichi la formazione della maggior parte dei residui passivi che interessano il Ministero delle finanze (rispettivamente 308,2 miliardi e 301,1 miliardi su complessivi 700 miliardi di residui) secondo una tendenza che si rivela pressoché costante dall'osservazione dei precedenti esercizi (3).

Circa la formazione di tale rilevante massa di residui passivi, la dimostrazione che ne vien data (4) evidenzia come per la categoria V (trasferimenti) il fenomeno è nel suo complesso di carattere fisiologico, legato — com'è — a una serie di procedimenti per cui il riparto delle quote può effettuarsi, per una parte, soltanto nell'esercizio successivo, nel quale in genere, vengono ad esaurirsi.

Diversa è la situazione dei residui della categoria VII (poste correttive e compensative delle entrate) dove le cause del fenomeno vengono individuate nella complessità delle procedure previste per le restituzioni e i rimborsi di imposte, nonché nella deficienza del personale (5), aspetti questi che meritano di essere attentamente considerati — sul piano normativo e della struttura organizzativa — tenuto conto degli evidenti riflessi che il ritardo determina nella sfera delle categorie interessate.

In un quadro diverso si collocano i residui passivi — e per importo assai rilevante — riguardanti quote del gettito IGE da devolvere agli enti locali a compensazione delle minori entrate conseguenti all'abolizione di alcune imposte locali.

Le cause indicate a giustificazione del fenomeno — e cioè la mancata presentazione delle domande di contribuzione da parte di diversi comuni e province (6) — se indubbiamente costituiscono impedimento alle erogazioni corrispondenti, potrebbero, tuttavia, consigliare opportuni interventi, al fine di sollecitare gli adempimenti necessari, soprattutto nella prospettiva generale della situazione finanziaria degli enti locali, tenuto conto che alla definizione di siffatti procedimenti è subordinato il versamento all'entrata della parte residuale (per la successiva assegnazione al Ministero dell'interno ad integrazione del fondo destinato al ripianamento dei bilanci comunali e provinciali), ai sensi delle leggi 3 febbraio 1963, n. 56 e 6 agosto 1966, n. 637.

Nella precedente relazione la Corte si è occupata della gestione del concorso pronostici Enalotto, rilevando come la contestazione della legittimità di alcune clausole della convenzione con l'ENAL non avesse consentito l'ammissione al visto e alla registrazione del decreto ministeriale di approvazione, con la conseguenza che dal 1° luglio 1968 la gestione stessa da parte dell'ENAL si era svolta senza alcuna legittimazione, e cioè di mero fatto. La questione è stata, ora, risolta avendo l'Amministrazione provveduto ad eliminare le illegittimità riscontrate, cosicché si è potuto dar corso alla convenzione di affidamento della ge-

(2) Parte V, capitolo II.

(3) Nel 1967, 188,9 miliardi e 138,3 miliardi su complessivi 393,6 miliardi; nel 1968, 193,6 miliardi e 184,6 miliardi su complessivi 480,1 miliardi di residui.

Notevole è anche l'entità dei residui passivi delle vincite al lotto (85,1, 139,5 e 158,3 miliardi, rispettivamente 1967, 1968 e 1969).

(4) Vedasi il « Libro bianco » del Ministero del tesoro, pagine 99-106.

(5) La stessa motivazione — secondo il citato « Libro bianco », pagina 109 — è da darsi per i residui delle vincite al lotto.

(6) Così il citato « Libro bianco » (pagina 105) che determina la cifra globale, con riferimento al 31 dicembre 1967, in 31,5 miliardi.

stione all'ente anzidetto per il periodo fino al 31 dicembre 1972 e con possibilità di tacito rinnovo fino a tutto il 1974 (7).

Per i servizi di riscossione delle tasse automobilistiche e dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni di apparecchi riceventi, installati a bordo di autovetture e motoscafi, servizi questi — come è noto — disimpegnati dall'Automobil club d'Italia, nel 1969 è stata rinnovata la convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, già scaduta fin dal 1966; mentre si è provveduto alla stipula della convenzione per l'altro servizio, secondo quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, eliminandosi — in siffatto modo — la situazione irregolare segnalata dalla Corte nella precedente relazione.

A questo proposito, va fatta menzione della modifica introdotta nelle modalità di pagamento delle tasse automobilistiche, pagamento che può ora effettuarsi sia agli sportelli dell'Automobil club d'Italia sia presso gli uffici postali, mediante versamento su conto corrente intestato allo stesso ente. La trasmissione, a cura degli uffici postali, di apposita parte del modulo di versamento in conto corrente consente all'Automobil club di riscontrare l'esatto pagamento dell'imposta dovuta.

Sono evidenti i vantaggi che il sistema, testé introdotto, offre sul piano sia della semplificazione del servizio sia della facile accessibilità del mezzo di pagamento, ove si abbia riguardo alla vastissima rete capillare degli uffici postali, al segno che è da chiedersi se la esperienza di esso non consigli un ripensamento, in questa direzione, di tutto il sistema di pagamento delle tasse automobilistiche.

È, altresì, da considerare che l'istituzionalizzazione — sia pure attraverso opportuni perfezionamenti — di siffatta forma di pagamento comporterebbe l'eliminazione del diaframma dell'ente esattore (in questa prospettiva, ormai, di assai scarsa utilità ai fini del funzionamento del servizio) e con esso dell'onere — di non trascurabile entità — che all'erario deriva dall'aggio di riscossione.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Per quanto concerne l'organizzazione dei servizi, nel programma, già in atto, preordinato all'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alla riforma tributaria, trova, tra l'altro, collocazione il potenziamento delle apparecchiature meccanografiche ed elettroniche, che ha interessato nell'esercizio in esame vari settori dell'Amministrazione stessa.

All'ammodernamento e alla semplificazione delle procedure sono dirette le norme contenute nella legge 1° ottobre 1969, n. 679 e nella legge 23 ottobre 1969, n. 789, riguardanti rispettivamente i servizi del catasto e quelli ipotecari, nonché il decreto ministeriale 4 febbraio 1969, con il quale sono stati disciplinati gli adempimenti connessi alla riscossione dei ruoli a carico dei contribuenti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

In tema di servizi del lotto è stata disposta la fornitura, per appalto concorso, di 1.000 macchine per la raccolta automatica delle giocate e per una spesa complessiva che, in più esercizi, sarà di 2,4 miliardi.

Deve, peraltro, rilevarsi — in detto settore — come non siano state ancora promosse, da parte dell'amministrazione, le necessarie iniziative per stabilire legislativamente la rivalutazione dei limiti di somma stabiliti dalle norme vigenti sul lotto, ancorati a livelli dell'anteguerra. Vanno richiamate le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni, confermando il rilievo che assume la segnalata lacuna, in quanto, per non paralizzare l'attività nel settore, siffatte rivalutazioni sono state, come detto, operate in via amministrativa.

(7) Ai sensi dell'articolo 48, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, la gestione del concorso pronostici Enalotto è assoggettata al riscontro di legittimità e, a tal fine, vengono trasmesse alla Corte, a chiusura di ogni esercizio, le contabilità con i documenti corrispondenti.

Sempre in tema di organizzazione dei servizi — in disparte il rinvio a quant'altro detto nella precedente relazione — si è avuta occasione di rilevare che alcuni intendenti di finanza costituiscono con ritardo, e con effetto retroattivo, ovvero per una durata inferiore al triennio o senza qualificata rappresentanza dei componenti, i comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, situazione questa che suggerisce la opportunità di interventi da parte degli organi centrali.

Nella materia del personale, ad integrazione delle generali considerazioni che in altra parte della presente relazione sono formulate (8), va osservato che anche nel 1969 l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà (articolo 24, legge 19 luglio 1962, n. 959) di assumere personale non di ruolo in deroga al divieto posto dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 662. Si consideri a tale riguardo che il contingente per l'esercizio in esame è stato di 11.356 unità, con un aumento di 1.440 unità rispetto al 1968.

Pur tenendo nel debito conto le esigenze dei servizi dell'Amministrazione finanziaria — cui si ispira la ricordata legge n. 959 del 1962 — vanno evidenziate le proporzioni del fenomeno, in quanto appare elevata a sistema una facoltà che dovrebbe, invece, assumere carattere eccezionale.

Sulle anzidette assunzioni e sui riflessi che esse determinano la Corte si è soffermata nelle precedenti relazioni; sembra utile aggiungere soltanto che, per effetto dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato possibile inquadrare nelle varie categorie del personale non di ruolo — compresa la prima categoria — elementi inizialmente assunti, con il procedimento di cui si è detto, per espletare mansioni esecutive e ausiliarie.

Il Ministro delle finanze ha, poi, determinato, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il contingente annuo di personale cottimista da assumere — ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 — per le esigenze delle Commissioni distrettuali delle imposte, contingente fissato per il 1969 in 230 unità (150 addetti alle segreterie e 80 inservienti), con retribuzione pari a quella spettante al personale di terza e quarta categoria, secondo la qualifica attribuita.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento economico — in disparte il rinvio alle generali considerazioni che sono formulate in altra parte della presente relazione (9) — permangono le sperequazioni, già in precedenza dalla Corte rilevate, tra le varie categorie e i vari ruoli del personale, per effetto — in prevalenza — della ripartizione dei proventi di gestioni fuori bilancio.

CAPITOLO X.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. — *Considerazioni generali.*

Nella precedente relazione è stato posto l'accento — raffrontando i risultati di gestione dell'esercizio considerato con quelli dell'esercizio precedente e nella prospettiva dei dati previsionali del 1969 — sulla situazione di graduale riassetamento dell'Azienda dei Monopoli, al segno di ritenere pressoché superata la fase critica, per molteplici cause in atto da più esercizi, che aveva determinato il ricorso, ai fini del ripianamento dei disavanzi, ad anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti.

(8) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2.

(9) Parte IV, capitolo II, paragrafo 4.

Conferma di siffatta linea di tendenza si ha dall'osservazione dei dati finali di gestione dell'esercizio 1969, che si è chiuso con un avanzo finanziario di lire 96.677.912, nonché dalle previsioni per l'anno in corso, che espongono un avanzo di oltre un miliardo (1).

Va, tuttavia, considerato che a determinare questi risultati evidentemente ha concorso il fatto che, anche nel 1969, l'Amministrazione ha osservato soltanto in parte la norma (articolo 10 del regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) che fa obbligo di prelevare ogni anno, a carico della gestione, indipendentemente dall'esito economico dell'esercizio, una quota del 2 per cento dei prodotti, per la ricostituzione dei fondi di riserva per spese imprevedute, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legge.

Quanto a tali fondi di riserva, nel rinviare alle considerazioni svolte dalla Corte nelle precedenti relazioni, va qui segnalato che nel 1969 l'Amministrazione ha disposto prelevamenti per 3,3 miliardi (2). Ciò ha ridotto la consistenza dei fondi, a chiusura dell'esercizio, a circa 2 miliardi, comprendendo in quest'ultimo importo il reintegro di miliardi 1,3 (in misura inferiore alla somma prelevata durante l'esercizio) effettuato in base alla legge di variazione del bilancio.

È da notare come la consistenza stessa risulti di 2 miliardi in meno, rispetto a quella accertata alla fine dell'esercizio precedente (4 miliardi circa), e notevolmente inferiore al limite massimo di 7,68 miliardi stabilito dalla legge.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Mentre nessuna notazione di particolare rilievo (salvo quanto, per connessione di materia, vien detto nel paragrafo che segue a proposito dell'attività contrattuale) merita di essere fatta in tema di organizzazione dei servizi, occorre soffermarsi — sai pur brevemente — su talune questioni concernenti il personale.

Si tratta, in particolare, di questioni per lo più già poste in evidenza dalla Corte nelle precedenti relazioni e che sembra opportuno qui ribadire, non essendo intervenuta nell'esercizio alcuna modificazione.

Così, ad esempio, le qualifiche di « capo d'arte » e di « operaio tecnico di lavorazione », già previste dalla legge 28 marzo 1962, n. 143, non trovano corrispondenza, quanto alle mansioni espletate e al trattamento economico, in alcuna delle quattro categorie (capo operaio, operaio specializzato, operaio qualificato e operaio comune) nelle quali è ora ordinato il personale operaio dall'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249 concernente la delega al Governo sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Appare, quindi necessario che tale situazione sia opportunamente considerata in sede di ristrutturazione dei ruoli organici dei salariati dei monopoli, ai sensi dell'articolo 25 della richiamata legge n. 249 del 1968.

Non diversa esigenza si presenta per quanto riguarda le operaie dell'Amministrazione stessa, per le quali la nuova disciplina (articolo 23, secondo comma, della citata legge n. 249 del 1968) prevede il collocamento, anche in soprannumero, nella apposita categoria che ha eguale denominazione (operai comuni), ma diversa retribuzione tabellare.

In altra parte della presente relazione sono evidenziate le variazioni della consistenza numerica degli organici del personale nel 1969 (3). Rinviando alle considerazioni che, su un piano generale, in detta sede vengono formulate, è da segnalare che dei 1440 posti di personale salariato coperti nel 1969, 299 si riferiscono ad assunzioni a seguito di espletamento di normali concorsi, mentre i residui 1241 posti sono stati assorbiti dalla categoria

(1) Capitolo 113 dello stato di previsione della spesa, con una previsione, appunto di lire 1 miliardo 13.000.000.

(2) Lire 1.265.000.000 dal fondo « Azienda Tabacchi » (decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1969, n. 736); lire 1.700.000.000 dal fondo « Azienda Tabacchi » e lire 300.000.000 dal fondo « Azienda sali » (decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 872).

(3) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2.

degli ex operai donne, non più prevista dall'organico dei monopoli, per effetto dell'articolo 23 della più volte citata legge n. 249 del 1968.

In ordine al trattamento economico, cenno deve farsi del premio per l'incremento industriale (capitoli 110, 111, 112) la cui erogazione è disposta nel 1969 dall'Amministrazione senza il corredo di norme che ne disciplinino la concessione.

Nel rinviare alle osservazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni, in ordine anche ai criteri adottati dall'Amministrazione per la determinazione delle misure del premio stesso, è tuttavia da rilevare come la materia in questione ha ormai trovato apposita disciplina nella legge 3 luglio 1970, n. 483.

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali in favore del personale, nel bilancio di previsione dell'esercizio 1969 è stata soddisfatta l'esigenza, già rappresentata dalla Corte, di istituire appositi capitoli, tenendo conto delle diverse basi normative che prevedono gli interventi stessi (interventi diretti; contributi a enti e istituti che accolgono i figli dei dipendenti dell'Amministrazione; contributi al CRAL).

3. — *Attività contrattuale.*

I dati del 1969 pongono in evidenza come, anche, nell'esercizio in esame, l'Amministrazione dei monopoli abbia adottato forme di contrattazione diverse dall'asta pubblica, ricorrendo, in misura assolutamente prevalente, al sistema della trattativa privata.

E, così, su complessivi 12 contratti passivi per l'assegnazione dei magazzini di vendita (e per un importo globale di 6,7 miliardi) 87 sono stati stipulati a trattativa privata (per 6,1 miliardi) e 5 con il sistema della licitazione privata (per 587 milioni).

Non diversamente si osserva per la rimanente attività contrattuale (lavori di manutenzione di fabbricati industriali, forniture, trasporti, ecc.), dove su 928 contratti (per complessivi 37,9 miliardi) 619 sono stati stipulati a trattativa privata.

Limitati i casi di appalto concorso, mentre frequente applicazione, in certa misura, ha avuto la figura mista della gara ad offerte segrete e campionate, sistema quest'ultimo che risponde a talune concrete esigenze dell'attività propria dell'Amministrazione.

Quanto ai contratti attivi per l'assegnazione delle rivendite di monopolio, 1995 (per 8,7 miliardi) sono stati stipulati a trattativa privata e 80 (per 2 miliardi) con il sistema dell'asta pubblica.

Rinviando alle generali considerazioni formulate in altra parte della presente relazione (4), per ciò che riguarda il problema dei sistemi di scelta del contraente, non diverso qui presentandosi — nelle sue linee d'insieme — il fenomeno rispetto a quanto si verifica nelle altre Amministrazioni, va soltanto aggiunto, a proposito della trattativa privata, che per i contratti di opere e forniture è dalla legge prevista (articolo 11 regio decreto 19 dicembre 1927, n. 2452) la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere a tale forma di contrattazione per motivi di urgenza o quando ciò sia determinato da un evidente interesse delle aziende industriali. La norma speciale, tuttavia, non innova circa la priorità degli altri sistemi previsti dalla legge di contabilità generale dello Stato e, quindi, il ricorso alla speciale forma di contrattazione deve essere congruamente motivato.

Non risulta ancora emanato il regolamento per i lavori, servizi o forniture in economia che l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di eseguire, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452. L'esigenza di siffatta normativa si appalesa ancor più manifesta, ove si consideri che, per effetto della legge 29 maggio 1967, n. 360, i limiti di importo per gli anzidetti lavori, servizi e forniture in economia sono stati elevati a 60 milioni.

Mette conto — da ultimo — far seguito a quanto dalla Corte riferito nella precedente relazione, in ordine ai contratti per l'acquisto, da parte dei Monopoli, di tabacchi importati dal Messico dalle ditte SAID e SAIM.

(4) Parte IV, capitolo II, paragrafo 7.

In merito al contenuto di detti contratti (stipulati negli anni dal 1961 al 1964, ma venuti alla cognizione della Corte soltanto nel 1968 quando cioè, con notevole ritardo, sono stati trasmessi i rendiconti delle spese corrispondenti), la Corte ebbe a rilevare una serie di illegittimità, in rapporto sia alle norme che disciplinano il regime di monopolio, sia al particolare procedimento seguito dall'Amministrazione.

Relativamente agli stessi fatti, intanto, risulta instaurato procedimento penale a carico di ex dirigenti e funzionari dei Monopoli e di amministratori delle società contraenti SAID e SAIM, mentre è in corso istruttoria presso la Procura generale della Corte per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

La Sezione del controllo, con deliberazione n. 416, adottata nell'adunanza del 24 marzo 1970 (5), tenuto conto del nesso d'interdipendenza logica tra i fatti interessanti il processo penale e quelli assunti a presupposto degli atti sottoposti al controllo di legittimità, ha ritenuto di sospendere la pronuncia stessa, rinviando il proprio giudizio al momento in cui si sarà formata, sul punto, la cosa giudicata nella sede penale.

CAPITOLO XI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1. — *Amministrazione giudiziaria.*

La normativa, negli anni più recenti, ha, in varia misura, innovato al sistema di progressione in carriera ed all'ordinamento del personale di magistratura. Nel 1969 possono ricordarsi le leggi 17 marzo n. 84 e 7 novembre n. 927, relative, la prima, agli organici e, la seconda, all'equiparazione dello svolgimento di attività amministrative all'esercizio delle ordinarie funzioni giurisdizionali ai fini della nomina, rispettivamente, a magistrato di Corte di Appello e di Cassazione, prorogata fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento giudiziario. Nell'anno in corso, è stato, poi, soppresso l'esame per la nomina ad aggiunto (legge 25 maggio 1970, n. 357).

I cennati provvedimenti legislativi, unitamente a quelli emanati nei precedenti anni, rendono manifesta l'esigenza, ravvisata anche in sede legislativa, di procedere ad una revisione dell'ordinamento giudiziario che, nel determinare i criteri per il reclutamento dei magistrati, tenga conto del quadro offerto dalle norme sulla progressione in carriera e sullo svolgimento delle funzioni.

Per quanto concerne il personale degli uffici giudiziari, l'annullamento in sede giurisdizionale di tre degli ultimi cinque scrutini per merito comparativo del personale di cancelleria e segreteria (1), a parte i possibili riflessi sulla funzionalità dei servizi, determina l'applicazione agli uffici di funzionari di qualifica inferiore i quali, però, possono esservi destinati per un periodo non superiore ad un anno, con la conseguenza che, negli uffici di maggiore rilievo, si verifica il frequente alternarsi dei titolari.

Vacanze esistono anche nei ruoli del personale di dattilografia ed ausiliario, — che tanta importanza ha per una efficiente strumentazione degli uffici giudiziari — ed i risultati dei recenti concorsi per il reclutamento del personale hanno posto in luce una certa frequenza nelle rinunce dei vincitori, per lo più, motivate in relazione alla sede assegnata (2).

(5) Allegato 1, lettera L.

(1) Sono tuttora pendenti ricorsi giurisdizionali avverso i due restanti scrutini.

(2) Si sono avute 14 rinunce in un concorso a 130 posti di dattilografo giudiziario e 58 in un concorso a 170 posti di usciere giudiziario.

Per generali considerazioni in tema di reclutamento, v. parte IV, capitolo II paragrafo 3.

2. — *Organizzazione e personale degli Istituti di prevenzione e pena.*

L'inadeguatezza dell'organico della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria comporta, tuttora, l'affidamento della direzione, di istituti per detenuti ed internati adulti e della maggior parte di quelli per minori, a personale di altre carriere.

Anche l'organico dei ragionieri è inadeguato rispetto al numero degli istituti di pena e rieducazione, e vanno segnalate le vacanze, particolarmente numerose, nel ruolo tecnico-salariale e del servizio sociale.

Il frequente ricorso all'opera di estranei, per consulenze psico-diagnostiche e per sottoporre a trattamento terapeutico i minori ricoverati, rende manifesta l'opportunità che ne sia disciplinata l'utilizzazione.

3. — *Mantenimento dei detenuti e rieducazione di minori.*

Nel 1969 sono stati conclusi con il sistema dell'asta pubblica numerosi contratti di appalto relativi al mantenimento dei detenuti, per il periodo 1° aprile 1969-31 dicembre 1970, in difformità del parere reso dal Consiglio di Stato.

Approssimandosi la scadenza dei precedenti contratti, l'Amministrazione aveva richiesto il detto parere prospettando l'intendimento di addivenire alla scelta del contraente mediante pubblici incanti e facendo presente che molti appaltatori avevano proposto il rinnovo dei contratti alle medesime condizioni.

L'Organo consultivo, tuttavia, pur ricordando le due ipotesi prospettate, ha indicato, quale sistema di scelta del contraente, la licitazione privata, senza evidenziare i motivi per i quali tale forma si riteneva preferibile all'asta pubblica.

L'Amministrazione ha proceduto, invece, per pubblici incanti, motivando i decreti di approvazione dei contratti, con il richiamo all'opportunità di seguire, come in passato, la normale procedura della pubblica gara che consente di realizzare le condizioni più favorevoli e le maggiori garanzie.

I contratti fissano il corrispettivo giornaliero *pro capite* (3) in misura che varia da lire 343,90 (Napoli) a lire 545 (Campobasso) (4).

Varrà, tuttavia, notare che le tabelle, relative al regime vittuario dei detenuti, richiamate sui singoli contratti, non sono state sottoposte alla revisione ritenuta necessaria in sede parlamentare (5).

Conservano, poi, attualità le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni in materia di mantenimento ed istruzione dei minori sottoposti a misure di prevenzione. Infatti, dall'esame dei numerosi contratti, coi quali tali compiti vengono affidati sovente a privati e ad enti ecclesiastici o laici — e va segnalato che anche la gestione di alcuni istituti statali continua ad essere affidata a terzi — è dato, tuttora, rilevare un notevole difetto di omogeneità nelle corrispondenti clausole negoziali.

Giova, in particolare, richiamare l'attenzione sul fatto che il personale, di cui i contraenti si avvalgono, possiede varia qualificazione professionale e ciò ha particolare rilievo ai fini didattici.

Sempre sotto questo profilo va pure notato che i piani di studio, di volta in volta stabiliti a cura dell'appaltatore del servizio, spesso risultano omogenei.

L'uniformità dei criteri seguiti, per quanto concerne la determinazione del vitto da somministrare ai minori, sulla base di tabelle vittuarie richiamate nei contratti, non esclude la

(3) I contratti si riferiscono, oltre che all'alimentazione e all'igiene dei detenuti, anche alla pulizia degli edifici carcerari, nonché della biancheria e indumenti personali dei reclusi.

(4) Da lire 410 a 500 per gli appalti aggiudicati nel 1968; da lire 325 a 430 per quelli aggiudicati in precedenza.

(5) Commissione giustizia della Camera, parere sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1968 (Atti parl., V legisl., n. 1988-A).

diversa esigenza di migliorare l'alimentazione dei minori assistiti, come ritenuto dalla Commissione Giustizia della Camera (6).

Sebbene la varia tipologia negoziale ed il differente livello qualitativo delle prestazioni previste non ne consentano una adeguata valutazione in termini economici, le singole convenzioni presentano, come altra volta osservato, notevoli disparità di costi unitari (la spesa giornaliera di mantenimento *pro capite* varia da lire 893 circa a lire 3.250).

La su descritta situazione richiede un'attenta opera di vigilanza ad opera dei funzionari preposti ai Centri di rieducazione (7) e rende altresì necessaria una specifica regolamentazione del sistema delle rette da corrispondere agli istituti convenzionati (8).

4. — Edilizia giudiziaria e carceraria.

Una valutazione dei dati complessivi della gestione dal 1966 al 1969, relativa agli interventi del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di opere edilizie destinate ai servizi giudiziari, e del Ministero della giustizia per la manutenzione, riparazione e adattamento di immobili dà ragione — pur senza giustificarla — della utilizzazione, ripetutamente posta in evidenza dalla Corte, di una parte notevole dei sopra indicati stanziamenti relativi alla manutenzione degli edifici giudiziari per la realizzazione, a cura del Ministero della giustizia, di opere edilizie che dovrebbero essere eseguite a cura dell'altra Amministrazione.

Per quanto riguarda gli interventi in favore dei Comuni, nel settore dell'edilizia giudiziaria, è da notare l'incremento dei residui (9,6 miliardi al 31 dicembre 1969), che corrispondono alla metà circa delle somme finora stanziata a titolo di contributi integrativi.

Tale andamento dà conferma del non adeguato ritmo di realizzazione delle opere edilizie ad iniziativa degli Enti locali, posta, principalmente, in relazione a difficoltà nel reperimento delle aree edificatorie e alla scarsa tempestività degli adempimenti di competenza degli enti stessi (9). Cause del fenomeno sono, però da ricercare — come notato nella precedente relazione — anche nell'anacronistico frazionamento delle competenze in materia, aggravato dalla già nota situazione della finanza locale.

CAPITOLO XII.

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Considerazioni non diverse da quelle formulate con riferimento ai precedenti esercizi finanziari sono da ripetere a proposito della gestione relativa al 1969 e della situazione patrimoniale dell'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili.

L'avanzo di gestione — risultante da entrate per 11,1 miliardi e spese per 9,6 miliardi (1) — è stato di 1,5 miliardi, con un lieve aumento rispetto a quello risultato alla fine del precedente esercizio.

La consistenza patrimoniale ha avuto, nell'anno, un incremento di 821 milioni per nuovi acquisti immobiliari.

(6) Atto citato nella precedente nota.

(7) È tuttavia, da notare che, neppure nel 1969, sono stati nominati i funzionari dirigenti dei Centri di Caltanissetta, Catania, Messina e Reggio Calabria.

(8) Vedi nota 1.

(9) « Libro bianco » del Ministero del Tesoro, pagina 113.

(1) Delle quali lire 6,4 miliardi costituiscono contributi riscossi per conto della Cassa del Notariato.

L'attività contrattuale pertanto è stata, in prevalenza, relativa a detti acquisti immobiliari (per 226 milioni circa, con il sistema dell'asta pubblica e, per 595 milioni, a trattativa privata), a parte le spese per la manutenzione del patrimonio immobiliare (39,5 milioni, a trattativa privata), nonché le locazioni di locali ad uso ufficio (33,7 milioni, a trattativa privata).

L'andamento della gestione conferma l'opportunità di valutare la rispondenza di tal progressivo aumento del patrimonio alle finalità d'istituto. Altresì, opportunamente andrebbe distinta, sotto il profilo gestorio e per quanto attiene all'incidenza patrimoniale, l'attività del fondo pensioni per i dipendenti da quelle istituzionali.

CAPITOLO XIII.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

1. — *Organizzazione e personale.*

L'organizzazione del Ministero è destinata a subire modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Difatti, i compiti e le funzioni già svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private saranno devoluti alla istituenda Direzione Generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con conseguente aumento di un posto nell'organico dei Direttori Generali del ruolo dell'Amministrazione centrale, e istituzione di un nuovo ruolo tecnico ispettivo la cui dotazione organica comprende 20 posti per la carriera direttiva e 10 per quella di concetto (articolo 38). È, altresì, previsto (articolo 40) che nella prima applicazione della legge potranno essere trasferiti nel nuovo ruolo, per la metà dei posti d'organico, impiegati appartenenti a ruoli amministrativi della carriera direttiva e di concetto del Ministero, ai sensi dell'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In tema di organizzazione, va ricordato che sono stati espletati i concorsi per titoli a 9 posti di ispettore generale e a 73 posti di segretario generale delle Camere di commercio, banditi lo scorso anno in conseguenza della nuova disciplina, concernente il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, introdotta dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, di cui si è parlato nella precedente relazione.

2. — *Interventi finanziari e altre attività.*

a) *Industria.* — L'intervento di più vasta portata è rappresentato dalla concessione di contributi su finanziamenti alle medie e piccole industrie ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogata e ampliata dalla legge 15 febbraio 1967, n. 38 (1). Tale legge rappresenta lo strumento essenziale per realizzare l'aumento dell'efficienza delle piccole e medie imprese. In proposito, tuttavia, si deve rilevare come, sia nella legge citata che nella normazione generale del settore, non è dato rinvenire criteri e requisiti differenziatori ai quali potersi rapportare per ascrivere, in concreto, un'impresa tra le piccole e medie industrie. Ed è in

(1) Indicativo ai fini delle dimensioni dell'intervento è il numero dei provvedimenti emessi dal Ministero in applicazione delle leggi citate. Nel 1969 sono stati trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità 7.659 provvedimenti, di cui 3.834 relativi a concessioni, modifiche e revocche del contributo sugli interessi e 3.825 di definizione e liquidazione del contributo stesso alla scadenza annuale.

questa prospettiva che si colloca il problema — sempre ricorrente in sede di controllo di legittimità — di individuare la dimensione aziendale dell'impresa alla quale conferire gli incentivi. Problema che, talvolta, si presenta sotto l'aspetto dell'autonomia di gestione di imprese, la cui attività s'inserisce nella fase produttiva di società di più vaste dimensioni. Quanto all'attuazione di tale intervento, sussiste tuttora l'esigenza di ricercare le cause che impediscono un più accentuato dinamismo. Notevole sempre appare, infatti, l'ammontare dei residui di stanziamento — al 31 dicembre 1969 pari a miliardi 55,4 — rispetto all'ammontare complessivo dell'autorizzazione, che alla stessa data era di miliardi 149,5.

In materia sembra, poi, doversi richiamare l'esigenza di un razionale coordinamento delle provvidenze incentivanti, anche in relazione alla limitatezza delle disponibilità della finanza pubblica. Tale esigenza è avvertita, per esempio, dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, sul credito navale, la quale dichiara (articolo 4, ultimo comma) la non cumulabilità del contributo sugli interessi accordato in base alla stessa « con analoghi contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti a norma di leggi e regolamenti speciali ».

I rapporti tra gli interventi ministeriali e il concorso nella concessione di contributi in conto interessi da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717 (2) danno luogo a un diverso problema.

Infatti, l'Amministrazione per non ritardare il corso delle provvidenze della legge n. 623 concede immediatamente il contributo in misura ridotta, presupponendo l'intervento della Cassa. Talora questo non interviene, sicché si rende necessario un nuovo provvedimento concessivo del contributo sulla intera quota di mutuo non assistita dal contributo della Cassa.

b) *Commercio*. — Per quanto concerne l'attuazione del piano pluriennale per gli incentivi previsti dalla legge 19 settembre 1960, n. 1016, in favore delle medie e piccole imprese commerciali (3) si rileva come nel 1969 l'ammontare dei residui di stanziamento sia salito da 5 miliardi a 6,2 su complessivi 9,9 miliardi stanziati a partire dal 1960-61.

Il che conferma la constatazione, fatta nella precedente relazione, circa la presenza di cause rallentatrici nella realizzazione dei fini perseguiti dalla legge.

Da rilevare, soprattutto per alcune regioni (in particolare quelle meridionali), come scarsa sia l'entità degli importi delle singole operazioni, in qualche caso addirittura inferiori al milione, in quanto, in genere, la media di ogni finanziamento si aggira sui quattro milioni in Sardegna, sei milioni per il Molise, sette milioni per il Friuli.

Per consentire anche alle minori imprese commerciali, che non dispongono di sufficienti garanzie, il ricorso ai finanziamenti agevolati previsti dalla citata legge n. 1016, varie Camere di commercio hanno promosso la costituzione di fondi di garanzia presso alcuni Istituti di credito locali.

A differenza di quanto disposto in sede di fissazione dei criteri per la concessione di contributi sugli interessi alle imprese industriali, il Comitato interministeriale per i finanziamenti alle aziende commerciali non ha ritenuto — come sarebbe stato auspicabile — di determinare settori prioritari di intervento, per cui una qualsiasi azienda commerciale, indipendentemente dal ramo in cui opera, può essere ammessa a fruire dei finanziamenti agevolati.

(2) La concessione degli incentivi finanziari da parte della Cassa del Mezzogiorno e la misura delle relative agevolazioni sono subordinate alla rispondenza delle singole iniziative alle linee del piano di coordinamento. Le modalità e le condizioni dell'intervento della Cassa differiscono, per altro, da quelli attuati dal Ministero dell'industria in particolare per quanto riguarda la durata dell'ammortamento dei mutui e quindi del contributo sugli interessi (diverse a seconda che si tratti di ampliamento, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti ovvero di nuove iniziative ed indipendentemente dalle effettive condizioni di ammortamento che l'Istituto bancario pratica al mutuatario) e per quanto concerne la misura del finanziamento a tasso agevolato, effettuato con riferimento ai tre parametri delle localizzazioni, del settore industriale e della dimensione delle iniziative. Tale misura in molti casi non raggiunge la percentuale massima del 70% della spesa prevista, ma viene fissata in limiti inferiori (generalmente il 45%; v. articolo 7 decreto ministeriale 8 febbraio 1967).

(3) Le provvidenze stabilite dalla citata legge n. 1016 sono state prorogate al 31 dicembre 1970 dall'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Va rilevato, altresì, che nel 1969 il Comitato interministeriale per i finanziamenti, innovando i criteri in precedenza enunciati, ha stabilito che i finanziamenti previsti dalla legge n. 1016, possano essere concessi alle imprese cooperative di consumo nella misura di 50 milioni se aventi un solo punto di vendita, nell'importo di 200 milioni per quelle aventi più punti di vendita, a condizione, però, che non impieghino più di sessanta dipendenti per ciascun punto di vendita (4).

c) *Altre attività.* — Per il settore dell'artigianato, la Corte, da diversi anni nelle sue relazioni, ha richiamato l'esigenza di una organica disciplina degli interventi disposti sulla base dei capitoli 1264 e 5131 (5) i quali hanno in buona parte destinazione identica, facendo inoltre rilevare, per il secondo, la mancanza di una norma autorizzativa di natura sostanziale.

Non sembra, però, che a soddisfare la cennata esigenza possa soccorrere la soppressione del capitolo 1264 impiegato quasi esclusivamente per la partecipazione a convegni di studio di carattere artigiano, essendo insufficiente per la sua esiguità a promuovere concrete iniziative incentivanti della piccola industria con trasporto delle somme relative al capitolo 5131.

Il capitolo 1264 non può, infatti, che permanere nella parte corrente, almeno per quanto riguarda la spesa in esso prevista per la erogazione di sussidi e premi diretti a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni di carattere artigiano (costituente, secondo la ripartizione fino ad oggi attuata dall'Amministrazione, il contenuto dell'articolo 2).

CAPITOLO XIV.

MINISTERO DELL'INTERNO

1. — *Aspetti particolari della gestione.*

Fra le leggi interessanti lo stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio in esame, va ricordata la legge 12 dicembre 1969, n. 1001, che ha disposto l'istituzione di un capitolo con un « fondo a disposizione », dell'importo di miliardi 1,5, per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di taluni capitoli (indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio), relativi ai servizi della pubblica sicurezza. Circa i motivi della mancata applicazione di detta legge per il 1969, si rinvia a quanto esposto in altra parte della relazione (1).

Ad esigenze analoghe, benché con altre modalità, ha provveduto la legge 2 dicembre 1969, n. 968, istitutiva di un « fondo scorta », per fronteggiare, nei casi di calamità pubbliche, le momentanee deficienze di cassa presso le Scuole centrali antincendi ed i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa.

(4) Ha ritenuto, infatti, che le cooperative con più punti di vendita possano equipararsi agli enti economici e collettivi previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 315, dato che i singoli punti di vendita, disponendo di propri organi deliberativi e di bilanci separati e seguendo indirizzi aziendali autonomi, debbono essere considerate come singole imprese.

(5) Il cap. 1264 incluso tra i « trasferimenti » di parte corrente, concerne « sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano ». Il cap. 5131, rientrante tra i « trasferimenti » in conto capitale, ha ad oggetto « sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti ». Nella relazione per l'esercizio 1966 (Senato, IV legislatura, Doc. n. 135, pag. 230) la Corte ha osservato che i due capitoli presentano fra loro notevole affinità e, almeno in parte, una vera e propria coincidenza, dando la possibilità di attingere promiscuamente all'uno ed all'altro per le medesime finalità.

(1) Parte I, capitolo II.

Richiamate le generali osservazioni formulate in precedenti relazioni circa le irregolarità cui il sistema vigente per i fondi scorta può dar luogo, come l'esperienza ha dimostrato, con impieghi non previamente controllabili per finalità diverse da quelle proprie, e conseguenti sanatorie del fatto compiuto (2) è qui da segnalare, a proposito del fondo ora menzionato, che il Ministero del tesoro non ha ancora provveduto ad emanare, di concerto con quello dell'interno, il decreto previsto dalla suddetta legge per la determinazione dei criteri di impiego del fondo stesso, criteri che dovrebbero opportunamente ispirarsi anche all'esigenza di evitare il verificarsi delle ricordate irregolarità.

Alle rinnovate osservazioni della Corte nella precedente relazione, circa il criterio di distribuzione, fra i Ministeri dell'interno e della difesa, degli oneri di spesa per l'Arma dei carabinieri, il primo ha fatto seguire ulteriori brevi chiarimenti, richiamandosi a quelli già forniti in passato, nonché, in particolare, a norme legislative che, oltre ad attribuire al Ministero dell'interno la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 1 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690), specificando che l'Arma dipende dal Ministero della difesa in tema di « reclutamento, ordinamento, disciplina, amministrazione, governo dei quadri, ecc. » e da quello dell'interno « per quanto ha tratto al servizio di istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio » (articolo 1 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802). Secondo l'Amministrazione, pertanto, « una più adeguata distribuzione di oneri ed una migliore distinzione delle competenze dei rispettivi Dicasteri non può orientarsi che nei sensi delle succitate disposizioni legislative ».

Dal canto suo, il Comando Generale dell'Arma (3) ha proposto di trasferire nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa diversi stanziamenti o quote di essi, oggi assegnati a capitoli di spesa del Ministero dell'interno (4).

Le posizioni rispettivamente assunte dalle due Amministrazioni sembrano sostanzialmente concordare nell'esigenza che ha indotto da qualche anno la Corte a sollevare il problema. Dovranno, a tal fine, nelle sedi competenti, contemperarsi le finalità di massima convenienza amministrativa e di gestione, con una chiara e consapevole visione del sistema di ripartizione delle competenze.

In materia di formazione e gestione dei residui passivi interessanti il Ministero in esame, i dati esposti nel « Libro bianco » del Ministero del tesoro (pagine 61 e 119) dimostrano che, per la massima parte, la permanenza di tali voci non si prolunga oltre l'esercizio successivo a quello di provenienza, e ciò trova conferma anche per gli anni posteriori al 1967.

Appare sostanzialmente confermata — come risulta dagli elementi disponibili — la distribuzione proporzionale dei residui fra le varie categorie della classificazione economica, per il perdurare, evidentemente, delle cause poste in luce nella cennata pubblicazione (5).

Per altre più particolari osservazioni in argomento si rinvia ai paragrafi successivi.

2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Vengono qui esaminati aspetti particolarmente riguardanti il Ministero in esame, ad integrare le più generali considerazioni svolte in altra parte della relazione (6).

(2) Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1959-60, Corte dei conti, centro fotolitografico, pag. 119.

(3) Nota 10 luglio 1970, n. 70/12 indirizzata ai Ministeri del tesoro, dell'interno e della difesa, e per conoscenza alla Corte dei conti.

(4) Tra i fondi indicati, figurano anche quelli relativi a riscaldamento delle caserme, il cui onere sarebbe già attualmente sostenuto per due terzi dal Ministero della difesa, per l'insufficienza delle somme disponibili da parte di quello dell'interno.

(5) Nessuna spiegazione viene, peraltro, fornita dal prolungato permanere (anche da esercizi anteriori al 1960-61) di residui relativi alla cat. IX, specificati nel libro medesimo come somme da erogarsi a cura del Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia. Detti residui, ammontanti a 900 milioni al 31 dicembre 1967 (Libro bianco, pag. 122), sono ora ridotti a 743 milioni, ivi compresi 22 milioni afferenti all'esercizio 1968 e 357 milioni afferenti all'esercizio 1969.

(6) Parte IV, capitolo II.

Un primo cenno è da fare di diverse carenze riscontrabili nell'attività regolamentare, tuttora perduranti, benché già segnalate in passato dalla Corte. Si protrae, infatti, la mancanza dei regolamenti che, a norma dell'articolo 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469, debbono disciplinare l'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei servizi antincendi, dell'amministrazione e contabilità delle scuole centrali, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati di zona, dei Comandi provinciali e dei distaccamenti dei Vigili, in conformità al nuovo assetto introdotto dalla stessa legge. Mancano pure i regolamenti per il reclutamento ed i corsi di formazione ed applicazione degli Ufficiali medici di polizia (legge 26 giugno 1962, n. 885); per i titoli di ammissione e la disciplina dei concorsi di accesso alle carriere dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali (articolo 161, comma secondo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3); per l'esecuzione della legge 30 settembre 1963, n. 1403, relativa all'ordinamento degli archivi di Stato, in materia di concorsi e promozioni del personale, e di modalità di elezione di taluni componenti del Consiglio superiore degli Archivi stessi.

In materia di personale, i dati più significativi che emergono dalla situazione degli impiegati di ruolo, quale risulta dai prospetti pubblicati in altra parte della relazione (7), mostrano che il totale degli impiegati in servizio, al 31 dicembre 1969, per effetto principalmente di posizioni soprannumerarie derivanti da norme generali e particolari, eccede di circa un terzo l'insieme delle dotazioni organiche delle diverse carriere. Tale esuberanza, peraltro, discende quasi esclusivamente da situazioni esistenti nelle carriere dell'Amministrazione civile (le più vistose si riscontrano in quella di concetto, di ragioneria ed in quella esecutiva d'archivio), mentre inferiore alle dotazioni è il numero degli impiegati della Pubblica Sicurezza (con la sola eccezione dei questori), dei Servizi antincendi e degli Archivi di Stato, nonché di quelli della carriera di concetto amministrativa della stessa Amministrazione civile.

Debbono, poi, essere segnalate, pur investendo sfere di competenza più vaste di quella del Ministero dell'interno, talune vicende seguite alla dichiarazione di incostituzionalità (sentenza 27 maggio 1968, n. 49 della Corte costituzionale) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante norme per l'istituzione e la composizione di « sezioni dei tribunali amministrativi regionali per il contenzioso elettorale ».

Il Ministero, all'atto della pubblicazione della sentenza (1° giugno 1968), provvedeva, per il trattamento economico, a riassegnare ai funzionari chiamati a far parte delle Sezioni suddette quello normale di dipendenti amministrativi, in luogo di quello di magistrati. Il Consiglio di Stato, adito con ricorso giurisdizionale, riteneva che, non essendo stati annullati, con apposito atto formale, le nomine ed i collocamenti fuori ruolo, competesse ancora, ai suddetti funzionari, il particolare trattamento economico.

A seguito di tale decisione, veniva promossa l'emanazione dei provvedimenti ritenuti necessari dal Consiglio di Stato, continuando a corrispondersi, nel frattempo, ai funzionari interessati, il normale trattamento inerente alla loro qualifica impiegatizia.

Sempre in conseguenza della mancata tempestiva emanazione di tali provvedimenti, è derivato che sono stati messi a concorso speciale, per esame, su parere conforme del Consiglio di Stato, posti di vice-prefetto ispettore, resi disponibili dai collocamenti fuori ruolo dei funzionari nominati giudici elettorali.

Con l'assegnazione dei posti per promozione, nel presupposto della loro vacanza, si sarebbe, però, creata una situazione non solo ingiustificatamente onerosa per lo Stato, ma anche destinata a dar luogo a nuovi e complessi problemi il giorno del ricollocamento in ruolo dei mancanti giudici elettorali. Aderendo ai rilievi mossi in tal senso dalla Corte, il Ministero ha ritirato il provvedimento che bandiva il concorso, comunicando essere in corso di firma quelli relativi al cennato ricollocamento in ruolo.

Da ultimo, nell'aprile del corrente anno, con decreto del Presidente della Repubblica, sono stati rimossi i provvedimenti di nomina, con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

(7) Allegato n. 2.

In tema di trattamento economico, rinviando alle generali considerazioni svolte in altra parte della relazione (8), è anzitutto da segnalare l'opportunità che all'indennità sostitutiva di quella di servizio speciale, recentemente attribuita al personale delle forze di polizia dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, nonché all'indennità di servizio speciale tuttora spettante al personale del Corpo dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, sia estesa la disciplina semplificativa e decentrativa che consente, per le variazioni conseguenti a matrimonio, di prescindere dall'emissione di provvedimento formale o di ruoli di spesa fissa (decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 558 e 5 giugno 1965, n. 760, e legge 12 agosto 1962, n. 1290).

Dall'esame di mandati relativi alle indennità di missione agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (capitolo 1004), è emerso che a carico dello stanziamento venivano ordinate spese per missioni compiute da persone non appartenenti a detti uffici. A seguito dei rilievi formulati dalla Corte, la spesa è stata imputata ad altro capitolo, ma resta il fatto della irregolare utilizzazione di personale per le esigenze degli uffici in parola, in sostanziale contrasto con i limiti che la legge pone alla loro composizione.

Per quanto concerne l'utilizzazione di estranei all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 380 del testo unico n. 3 del 1957, si registra una notevole diminuzione, rispetto agli anni precedenti, nel numero degli incarichi. Permane, salvo che in un caso, il carattere « fisso » di tali incarichi, rilevato nelle precedenti relazioni, cioè il loro rinnovo di anno in anno, con interruzioni di qualche mese (9).

È anche da ricordare, come segnalato nella relazione concernente l'esercizio 1967, che, da tale esercizio, gli stanziamenti relativi ai compensi agli incaricati (non però quelli per missioni dei medesimi), sono stati concentrati in un solo capitolo, compreso nella Sezione I dell'analisi funzionale, e nella rubrica 1 - Servizi generali, il che non tiene conto della diversità di oggetto degli incarichi secondo il settore interessato, e delle relative diverse competenze amministrative.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Nel rinviare a quanto esposto in altra parte (10) in tema di locazioni, di servizio automobilistico e di altri aspetti del comportamento contrattuale, si fa qui cenno dello stato di definizione del noto problema del casermaggio.

Ad eliminazione degli inconvenienti cui aveva dato luogo il sistema in appalto, su cui la Corte si è più volte soffermata nelle precedenti relazioni, è proseguito, nel 1969, il graduale passaggio alla gestione diretta per la Pubblica Sicurezza, con riferimento ai reparti di stanza in 24 province, e quindi con una ulteriore riduzione, del 20 per cento, dell'area in appalto. Nei chiarimenti forniti al riguardo, l'Amministrazione preannuncia una nuova diminuzione, del 22 per cento, del residuo di tale area, dal 1° luglio 1970, precisando di gestire direttamente, allo stato, il 45 per cento del settore suddetto.

Diversa, invece, senza che ne risultino i motivi, è la situazione per l'Arma dei carabinieri: infatti, come già segnalato nella precedente relazione, l'Amministrazione, su avviso espresso dal Comando generale dell'Arma stessa, ha rinnovato nel 1968, per un triennio, quasi tutti i contratti di appalto per il casermaggio. La vicenda si inquadra in quella particolare situazione di intreccio di competenze, nuovamente esaminata nel precedente paragrafo 1. Occorrerà, naturalmente, verificare se il sistema che si continua ad applicare per l'Arma non sia fonte degli stessi inconvenienti che hanno portato, per la Pubblica Sicurezza, al suo graduale abbandono.

(8) Parte IV capitolo II, paragrafo 4.

(9) Si ricorda, in particolare, che gli incarichi relativi alle case da gioco concernono la vigilanza sulle gestioni fuori bilancio dei proventi relativi, di cui si è trattato nella relazione dello scorso anno. I fatti sono all'esame della Procura Generale.

(10) Parte IV, capitolo II.

4. — Assistenza pubblica ed altri interventi finanziari.

Al problema del riordinamento organizzativo e funzionale dell'intero settore assistenziale, anche con riferimento alle norme del programma economico, si è ancora una volta accennato nella precedente relazione, e qui non resta che rinnovarne il richiamo, più particolarmente sottolineando le esigenze di coordinamento con l'attività regionale, rese concrete dall'entrata in funzione delle Regioni di diritto comune, non meno che quelle analoghe scaturenti dalla connessione con la materia di competenza dell'Amministrazione sanitaria.

Di detto problema il Ministero torna a mostrarsi avvertito nell'ormai consueta nota di chiarimenti alla relazione della Corte, pur non fornendo concreti elementi sullo stato degli studi che annuncia di avere avviato in proposito.

Sulla necessità di vigilanza sugli organi assistenziali privati, la Corte aveva già richiamato l'attenzione, come su quella di un'impostazione razionale, secondo un'organica visione d'insieme, dell'intervento finanziario, sempre crescente, in favore di tali organismi.

La libertà dell'assistenza privata, garantita dalla Costituzione, non deve escludere, infatti, che, a tutela di soggetti particolarmente indifesi, i pubblici poteri esercitino la più rigorosa sorveglianza ed ingerenza (assicurazioni vengono fornite dal Ministero, senza peraltro, specifiche indicazioni), preferibilmente in via preventiva, mediante l'accertamento della effettiva idoneità, attitudinale e morale, delle persone che intendano operare in un settore così impegnativo (11). Ciò tanto più in quanto, come precisa la stessa Amministrazione, nel settore « si è venuta formando una preponderante struttura privatistica, in continua espansione ».

Per quanto concerne, poi, la consistenza quantitativa degli organismi assistenziali, i dati da ultimo forniti dal Ministero — secondo cui, tolti 16 mila asili infantili (che, si osserva, più propriamente rientrerebbero nell'orbita della scuola), e poco più di 8 mila enti comunali di assistenza (il cui numero corrisponde a quello dei comuni), resterebbero 8 mila istituti, pubblici e privati (di cui 5.500 di ricovero) — indicano un totale di 32 mila organismi, laddove in precedenza, come riportato nella relazione dello scorso anno, si indicavano 24 mila istituti pubblici e 12.600 privati.

Può dirsi, in conclusione, che sia più che giustificata l'esigenza di un'approfondita indagine, su tutto il settore e sui suoi problemi, esigenza da cui muove pure l'iniziativa assunta in tal senso, in seno alla Camera dei deputati, da parte del Presidente della Commissione affari interni.

Per più specifici aspetti, sono anzitutto da confermare le osservazioni formulate nella precedente relazione, sia per quanto riguarda il ripetersi, anche nell'anno ora in esame, delle rilevate costanti differenze, in meno o in più, fra previsioni iniziali ed impegni di taluni capitoli (2341, 2342, 2481, 2482), sia in ordine all'impiego, ampiamente discrezionale, del capitolo 2481 (12), ed in particolare alla preponderante destinazione del suo non esiguo stanziamento ad organismi con finalità istituzionali diverse dall'assistenza, ovvero dall'assistenza « pubblica », come gli enti assistenziali per i dipendenti dello Stato.

Il fatto che le sovvenzioni a questi ultimi enti siano limitate all'attuazione di tradizionali iniziative assistenziali a favore di minori appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche non appare rilevante ai fini dell'osservazione già mossa dalla Corte.

Quanto ai concorsi nelle spese per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi, di cui al capitolo 2489, va rinnovata l'osservazione che dalla intitolazione dell'articolo 1 di detto capitolo non si desume che tale quota dello stanziamento sia destinata alle colonie attuate su scala nazionale (13). Permangono, inoltre, come segnalato da talune Delegazioni regionali della Corte, ed anche come riflesso dell'imperfetto decentramento della gestione (si

(11) L'effettuazione di ispezioni è espressamente prescritta da una circolare ministeriale in ordine all'attività di assistenza estiva ai minori bisognosi, sovvenzionata con i fondi del cap. 2489, ma risulta che non sempre le Prefetture vi provvedono con regolarità.

(12) « Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali ».

(13) Fra l'altro, sulla quota di stanziamento dell'articolo non risultano pagamenti per il 1969.

veda, da ultimo, la precedente relazione), notevoli ritardi nella erogazione dei contributi: ciò a cominciare dalla stessa fase iniziale, della ripartizione, cioè, dei fondi fra le Prefetture, considerando che, ad es., per l'assistenza invernale 1968-69, il decreto ministeriale è stato emesso in data 2 gennaio 1969, mentre, a loro volta, alcune delle Prefetture stesse hanno corrisposto i contributi soltanto nell'autunno-inverno 1969; o, addirittura, in qualche caso, hanno concesso, alla fine del 1969, soltanto «anticipazioni» del 50 per cento. A tale situazione, caratterizzata, peraltro, dallo scarso interesse che siffatta forma di assistenza va riscuotendo, concorrono le difficoltà degli enti destinatari dei contributi — spesso carenti di una soddisfacente organizzazione — nella acquisizione e predisposizione dei documenti relativi alle spese da finanziare. Si è anche rilevato che le previsioni di tali spese sono risultate talora superiori al fabbisogno effettivo, sicché parte dei fondi è rimasta inutilizzata.

I risultati della gestione del capitolo 2497, relativo al contributo all'ONIG per l'assistenza ai caduti per servizio, confermano il più favorevole andamento rispetto alla stasi iniziale, rilevato nella precedente relazione.

Sono da segnalare, poi, ritardi nell'impiego di taluni capitoli relativi a provvidenze per zone colpite da calamità naturali, a causa della lentezza con la quale le amministrazioni comunali e provinciali interessate comunicano i dati relativi agli sgravi tributari concessi (è il caso dei capitoli 7955 e 7956), od ai minori tributi comunque percepiti.

In tema di anticipazioni ai comuni per il pagamento delle rette di spedalità, può apparire degno di menzione che la sola provincia di Napoli assorbe circa un quarto dello stanziamento di lire 15 miliardi, con 3,5 miliardi, mentre, delle altre province soltanto quattro superano i 500 milioni (Bari, Catania, Palermo, Salerno), e la maggior parte delle altre non raggiunge, o supera di poco, i 100 milioni. Si nota, nel complesso, una rilevante differenza di situazioni, ove si pensi che non mancano quote minime di 5 (Grosseto, Imperia) o 10 milioni (Avellino, Campobasso, Cuneo, Viterbo).

5. — *Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.*

Ulteriori elementi la Corte ha curato di acquisire riguardo all'ordinamento ed alla disciplina della gestione di questo organismo, di cui già nelle precedenti relazioni si è posta in rilievo la fisionomia tutt'affatto singolare ed atipica, non predeterminata da un organico disegno normativo, ma risultante da un'evoluzione prevalentemente di fatto, solo in qualche aspetto sanzionata, «ex post», da episodici interventi del legislatore, mai diretti ad adeguare le contingenti disposizioni originarie (del periodo 1945-1947) al carattere ed ai compiti permanenti assunti dall'Amministrazione.

Basti pensare che il presidente ed il Comitato amministrativo, originariamente istituiti come Delegazione del Governo italiano nella Commissione mista con i rappresentanti dell'UNRRA, costituiscono oggi le istanze deliberanti al vertice dell'apparato di uffici e servizi propri, gradualmente formatosi (14), ma nulla è mutato nella disciplina concernente tali organi, nella loro nuova posizione, sicché, ad esempio, non sono previste forme di avvicendamento nelle cariche, la cui durata è, quindi, indefinita.

Così, pure, le attribuzioni del presidente non si limitano a compiti di esecuzione e rappresentanza, ma concorrono con quelle, deliberanti, del Comitato, in qualche caso sovrastandole: per l'articolo 3 del decreto legge Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, il trattamento economico del personale direttivo non dipendente dallo Stato è fissato dal presidente; per l'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, il presidente esercita nei confronti del personale le stesse attribuzioni conferite ai ministri nei confronti dei dipendenti dello Stato; per l'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5,

(14) Il decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, prevedeva soltanto, all'articolo 2, uffici della Delegazione «presso pubbliche amministrazioni», ed il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, all'articolo 1, stabiliva che all'attuazione dei programmi provvedessero, di norma, le amministrazioni stesse, e solo eventualmente la Delegazione, in via diretta.

i rendiconti « delle somme costituenti il controvalore delle merci fornite dall'UNRRA » (ed oggi di tutta la gestione dell'AAI, in base all'estensione disposta dal citato provvedimento del 1947) sono approvati dal presidente, previa deliberazione del Comitato.

Né ha trovato un seguito concreto l'espressione, peraltro generica, contenuta nell'art. 1 della citata legge del 1962, secondo cui l'AAI « è trasferita » al Ministero dell'interno, considerato che nessun collegamento, neppure formale, risulta previsto e stabilito fra l'organismo di cui trattasi ed il Ministero stesso, né il Ministro risulta esercitare un qualsiasi potere di direttiva, di vigilanza o di controllo nei confronti dei suoi organi e della sua attività, che si svolge in un regime di autonomia talmente accentuato da non avere riscontro in nessun'altra istituzione amministrativa dello Stato.

Unico strumento per un controllo esterno, infatti, dovrebbe essere la relazione sull'attività dell'AAI, annualmente allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 12 della stessa legge del 1962, ma tale relazione è ben lungi, per il suo contenuto, dal potersi considerare o utilizzare come un rendiconto della gestione, priva com'è di qualunque indicazione sui movimenti di entrata e di spesa; anche perché, in contrasto con la *ratio* dell'articolo 100 della Costituzione, il già ristretto sindacato parlamentare, da essa consentito, non è assistito da nessun intervento della Corte dei conti, il cui controllo è limitato al visto sui soli atti relativi al personale, quando comportino impegni sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato (15).

Tutto ciò acquista concreto rilievo di fronte alle dimensioni della gestione, che, secondo il « bilancio » preventivo dell'AAI per il 1969, sono di circa 11 miliardi di lire, di cui 7,3 costituiti da sovvenzioni dirette dello Stato.

Va premesso, a tale riguardo, che la gestione risulta regolata da un complesso normativo interno dalla indefinita natura giuridica, stante la mancanza di un espresso conferimento, nei testi legislativi citati, di poteri autonormativi, complesso che — a quanto consta — sarebbe stato adottato con delibera del presidente, previo parere del comitato amministrativo.

Il « bilancio di previsione » annuale, secondo la cennata disciplina, è « deliberato » dal comitato ed « approvato » dal presidente. Esso espone, per il 1969, stanziamenti di entrata per 10,8 miliardi, di cui i più rilevanti sono costituiti dalle cennate sovvenzioni statali, nonché da 2,3 miliardi di reddito del patrimonio (il che può dare un'idea della consistenza, che si ignora, del patrimonio stesso). Fra gli altri contributi, alcuni dei quali iscritti « per memoria », ne risultano previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno, dal Ministero della sanità, dalla Regione sarda, dall'UNICEF, ecc.

Le entrate e le spese, previste in pareggio, sono suddivise in tre titoli (Amministrazione generale, attività assistenziale, assistenza ai profughi stranieri) nonché in categorie economiche, queste ultime classificate anche in sezioni funzionali. Dei 10,8 miliardi di spesa, 3 sono compresi nella categoria II, relativa alle retribuzioni al personale; ma, a parte la categoria III, relativa alle indennità di licenziamento, non mancano, fra gli acquisti di beni e servizi e fra i trasferimenti, capitoli anch'essi concernenti sia il personale di ruolo (interventi assistenziali, spese per cure, ecc.) sia retribuzioni per altre prestazioni d'opera. Va tenuto presente, a questo riguardo, che la spesa stanziata nel bilancio dello Stato 1969 per il personale dell'Amministrazione (16) ammontava, secondo le previsioni iniziali a miliardi a 1,6: sicché, considerato che tale somma è rimborsata allo Stato da detta Amministrazione, se ne conclude che questa sostiene un ulteriore onere di pressoché pari ammontare, in guisa da raddoppiare quasi la spesa per il trattamento economico dei propri dipendenti.

Per quanto concerne il rendiconto generale, non risulta se esso venga predisposto in conformità della ricordata disciplina interna, e cioè con dimostrazione analitica dei risultati della gestione, distintamente per capitoli, essendosi solo potuto acquisire lo schema di

(15) Vale appena ricordare, in proposito, quanto già osservato nelle precedenti relazioni circa la insufficienza, ai fini in discorso, del fatto che fra i componenti il Comitato amministrativo — cioè dell'organo *deliberante* — sia compreso un « rappresentante » della Corte.

(16) Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capp. 2601, 2602, 2603, 2641 e 2681.

atto di approvazione del consuntivo per il 1968, presentato dal « Sottocomitato finanziario » (costituito in seno al comitato amministrativo) al presidente, e recante i dati riassuntivi dell'entrata e della spesa per titoli, che espongono un avanzo di 103 milioni rispetto ai 10,5 miliardi circa previsti a pareggio.

La sommaria esposizione che precede e le considerazioni in essa contenute sottolineano l'esigenza, da alcuni anni sostenuta dalla Corte, di una sostanziale revisione dell'ordinamento — in gran parte di fatto — dell'Amministrazione, secondo criteri di adeguamento ai principi informatori della disciplina e del controllo di qualsiasi pubblica gestione e di superamento delle attuali incertezze circa la natura, la posizione e la funzione dell'Amministrazione stessa.

6. — *Spese in conto capitale.*

Nella precedente relazione, è stata segnalata la mancata utilizzazione dei fondi stanziati, dall'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, sul capitolo 5041, destinato a contributi a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza. Per l'esercizio in esame, i complessivi 550 milioni di lire, finora iscritti in bilancio, figurano integralmente fra i residui.

Questi ultimi trovano, in massima parte, fondamento nel decreto 16 novembre 1968, col quale il Ministero ha annunciato che « corrisponderà, all'Istituto medesimo, a lavori ultimati », contributi pari al 4,25 per cento della spesa occorrente alla costruzione degli alloggi (determinata in miliardi 2,3), nella misura complessiva di 3,5 miliardi per 35 anni, a partire dal secondo semestre del 1964.

In base al citato decreto, la Ragioneria centrale presso il Ministero ha iscritto, nel registro impegni, lire 100 milioni per l'esercizio 1968, e lire 3,050 miliardi per gli esercizi successivi, ma è evidente che impegni effettivi, in conformità all'articolo 2 della citata legge n. 1413, si hanno solo in relazione ai mutui contratti dall'Istituto, previa approvazione dei progetti costruttivi e scelta delle aree da parte del Ministero (17).

CAPITOLO XV.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1. — *Considerazioni generali.*

Richiamate le osservazioni contenute nella precedente relazione in ordine alle caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, basterà segnalare l'ulteriore incremento, rispetto ai dati del precedente esercizio, dell'ammontare delle spese in conto capitale, i cui pagamenti vengono effettuati in annualità.

Come nelle precedenti relazioni, si riportano, negli uniti prospetti, i dati relativi alla ripartizione degli stanziamenti tra i vari Provveditorati delle opere pubbliche, relativi sia alle spese in unica soluzione che in annualità, gli accreditamenti disposti per i Provveditorati alle opere pubbliche della Sicilia e della Sardegna ed i Magistrati alle acque di Venezia e per il Po di Parma (1), nonché le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale, ancora una volta segnalando il ritardo con il quale i relativi provvedimenti risultano adottati.

(17) Finora sono stati approvati progetti per un programma complessivo di 777 milioni di lire.

(1) Permane la situazione evidenziata nelle precedenti relazioni e concernente la inapplicabilità a detti uffici della legge 17 agosto 1960, n. 908: V. Senato, V Legislatura, Doc. XIV, n. 3, pag. 229.

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche VENEZIA		Magistrato alle acque VENEZIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali . . .	—	0,3	21,3	—
Rubrica 2 - Viabilità statale . . .	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	4.365	4.672	—	—
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime . . .	—	—	—	1.500
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	—	—	3.605	(1) 10.404,8
Rubrica 7 - Edilizia per il culto .	167,4	150,2	—	—
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	—	12.439,4	—	—
Rubrica 9 - Edilizia abitativa . . .	34,7	—	—	—
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	979	—	—	—
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	800
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	2.029	270	—	—
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	1.320	200	9,9	5.300
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	240	—	—	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	—
	9.135,1	17.731,9	3.636,2	18.004,8

(1) Nell'esercizio 1969 sono state avocate all'Amministrazione Centrale pratiche per lire 6.300.000.000, riducendosi di pari somma le assegnazioni disposte nei precedenti esercizi.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Magistrato per il Po PARMA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRIESTE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	168,5	5,6	—	—
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	—	—	735,5	200
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	5.666	(2) 10.793	—	—
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . .	—	—	80,2	90,2
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	—	—	—	3.063,6
Rubrica 9 - Edilizia abitativa	—	—	21,7	1,3
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	—	—	175	4
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	—	—	—	—
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	10.528,3	9.339,6	200	(3) 193
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	—	—	42	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	1,2
	16.362,8	20.138,2	1.254,4	3.553,3

(2) Nell'esercizio 1969 sono state avocate all'Amministrazione Centrale pratiche per lire 3.060.000.000, riducendosi di pari somma le assegnazioni disposte nei precedenti esercizi.

(3) Derivante da riduzione di precedente assegnazione effettuata nell'esercizio 1968 al Provveditorato di Trento.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRENTO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche MILANO	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	—	0,1	4	2,7
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	860	—	2.292	2.932,8
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	—	—	—	—
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . .	40,1	50,1	110,3	85,2
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	—	1.810,1	—	11.860,2
Rubrica 9 - Edilizia abitativa	—	—	19,4	—
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	387	—	967	—
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	—	—	—	519
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	15	—	304	15
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	30	—	145	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	—
	1.332,1	1.860,3	3.841,7	15.414,9

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TORINO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche GENOVA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i>	2.951,5	2.551	850	880
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i>	—	—	225	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i>	180,4	130,3	80,2	46,1
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	—	6.745,1	—	4.406,2
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	1,5	(4) 22,8	15	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i>	1.080	—	430	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i>	453	1.868	—	240
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i>	22.989	7.812,1	2.790,5	285,5
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	350	—	230	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	28.005,4	19.129,3	4.620,7	5.857,8

(4) Somma impegnata dall'Amministrazione Centrale e non erogata.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BOLOGNA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche FIRENZE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	5,5	—	4,3	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	3.560,5	1.512	6.895	980
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	800	—	494	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . . .	195,5	162,4	225,6	137,3
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> . . .	—	9.163	—	6.156
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	142,1	(5) 230	61,8	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .	573	30	395,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	1.521	285	240	1.298
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	245,4	—	6.700,5	77
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	480	—	317	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	7.523	11.382,4	15.333,7	8.648,3

(5) Somma impegnata dall'Amministrazione Centrale e non erogata.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ANCONA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PERUGIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	6,8	0,1	0,1	0,7
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	2.197,5	1.640,5	2.405	577
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	210	—	220	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . .	145,4	205,5	140,3	110,3
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	—	2.760,9	—	2.039,8
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	21,1	—	102,9	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .	232	(6) 22,7	84	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	733	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	1.256	598,5	540	84
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	127	—	95	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	184,5	—	80	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	45	—	60
	5.113,3	5.273,2	3.667,3	2.871,8

(6) Somma impegnata dall'Amministrazione Centrale e non erogata.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ROMA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche L'AQUILA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	20,4	17,4	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i>	3.135,5	2.805,5	6.120,5	400
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i>	470	—	270	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i>	280,7	175,3	180,7	65,2
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	—	16.616,1	—	3.850,2
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	169,2	273,9	1.451,8	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i>	2.459,5	435	526,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i>	330	856	—	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i>	336,7	206,1	440	524,9
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	315	—	490	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	7.517	21.385,3	9.479,5	4.840,3

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAMPOBASSO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche NAPOLI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	1,1	2,3
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i>	1.094	—	6.953	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i>	170	—	475	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i>	53,1	25,1	294,1	322,1
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	—	937,6	—	25.644,7
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	260,3	—	6.090,2	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i>	193	—	1.708,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i>	399,5	—	7.636,3	764,8
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	163	—	635	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	2.332,9	962,7	23.793,2	26.733,9

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BARI		Provveditorato regionale alle opere pubbliche POTENZA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	16,2	0,1	45	—
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	3.170,5	300	1.165	500
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	290	(7) 10,6	500	—
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . . .	257,6	140,3	147,9	156,4
Rubrica 8 - Edilizia scolastica	—	17.052,3	—	2.861,1
Rubrica 9 - Edilizia abitativa	604,4	—	—	—
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	1.085	—	200	—
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	—	—	2.650	—
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	439,3	—	2.518,9	7
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	190	—	34	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	182,8	—	—
	6.053	17.686,1	7.260,8	3.524,5

(7) Somma impegnata dall'Amministrazione Centrale e non erogata.

Nell'esercizio 1969 sono state avocate all'Amministrazione Centrale pratiche per lire 2.280.000.000, riducendosi di pari somma le assegnazioni disposte nei precedenti esercizi.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CATANZARO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PALERMO	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	5,4	0,3	30,3	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i>	6.276,5	—	5.930	7.676
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	8
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i>	800	—	620	(8) 1.325,4
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i>	231,3	722,3	584	100
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	—	17.023,6	—	28.583,4
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	—	17,9	154	3.956,3
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i>	235	—	649	319,9
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i>	—	—	30	32,6
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i>	—	—	—	250
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i>	909,5	—	6.879,4	20.641,9
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	265	—	380	393,5
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	147
	8.722,7	17.764,1	15.256,7	63.434

(8) Nell'esercizio 1969 sono state avocate all'Amministrazione Centrale pratiche per lire 3.000.000.000, riducendosi di pari somma le assegnazioni disposte nei precedenti esercizi.

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI.

SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Ispettorato generale zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 PALERMO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAGLIARI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	—	0,1
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	—	—	843	2.200
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i>	—	—	125	528,1
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . . .	—	—	105,3	140
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	—	—	—	11.324,6
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	—	—	—	241
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> . .	—	—	315	745
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i>	—	—	56,5	270
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i>	42,8	—	200	442,9
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	—	—	—	85
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	17
	42,8	—	1.644,8	15.993,7

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche VENEZIA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRIESTE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	226,8	40	78,5	1
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	98,4	20	25	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . .	119,3	—	46,3	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	1.151,4	100	261,3	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	1.117,2	267,7	297,4	70,8
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .	75,9	—	24,9	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	1.632,5	434,2	293,5	39
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	106,9	—	43,1	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	4.693,4	861,9	1.070	110,8

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRENTO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche MILANO	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . . .	255,3	40	193,1	60
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	12,8	2,6	31,7	0,9
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . . .	35,8	—	246	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	214,2	0,1	1.013,7	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	466,6	37,8	3.301,6	446,9
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> . .	16,9	—	47,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	287,4	82	1.598,2	404,4
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	1.289	162,5	6.431,8	912,2

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI.

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TORINO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche GENOVA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	175,6	57	108	15
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	18,3	1,7	8,9	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . .	205,6	—	118,1	0,8
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> . . .	718,8	55	454,8	155
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> . . .	2.374,5	632,6	1.066,4	165,1
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .	19,3	—	3,3	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	1.450,8	309	509,8	124,5
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	4.962,9	1.055,3	2.269,3	460,4

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BOLOGNA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche FIRENZE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	—	—	—	—
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	113,5	—	210,2	45,2
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	21,4	3,8	43,2	6,9
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . .	144,4	2,4	129,9	—
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	989	—	1.055,6	250
Rubrica 9 - Edilizia abitativa	1.737	233,2	1.816,5	274,8
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	22,4	0,8	20	—
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	723,4	140	1.074	262,1
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	—	—	—	—
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	—	—	—	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	—
	3.751,1	380,2	4.349,4	839

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ANCONA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PERUGIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	114,5	30	30	10
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	78,2	30,3	20,9	5,3
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . . .	111,8	2,9	31,5	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	557,8	—	255,9	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	505,2	105,3	328,4	56,6
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .	41,7	—	5,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	35	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	749,7	91	418,3	32
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	—	—	—	—
	2.193,9	259,5	1.090,5	103,9

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ROMA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche L'AQUILA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i>	-	-	-	-
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i>	-	-	-	-
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> . .	131	—	165,7	40
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferro- viarie</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i>	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e im- pianti elettrici</i>	50,3	3,6	47,8	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> . .	488,6	1,4	115,8	1,2
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i>	858,5	200	663,4	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i>	4.765,6	678,6	549,5	123,3
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .	28,6	—	32,8	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patri- monio storico-artistico</i>	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sani- tarie</i>	2.151,8	140	1.522,1	322
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali</i>	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i>	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i>	3.565,6	719,8	—	—
	12.040	1.743,4	3.097,1	486,5

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAMPOBASSO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche NAPOLI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	—	—	—	—
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	84,9	23,5	424,6	110
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	11	—	64,2	—
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . .	17,6	—	345,8	—
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	221,6	100	1.660	109
Rubrica 9 - Edilizia abitativa	135,8	23,2	3.508,8	725,3
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	15,7	—	93,3	—
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	467,5	146,3	3.537,5	869,2
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	—	—	—	—
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	—	—	—	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	—
	954,1	293	9.634,2	1.813,5

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BARI		Provveditorato regionale alle opere pubbliche POTENZA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	—	—	—	—
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	372,7	60	91,7	—
Rubrica 4 - Nuove costruzioni ferro- viarie	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	60,2	—	19,4	—
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . .	293,3	2,5	50,8	—
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	1.258,3	—	307,3	—
Rubrica 9 - Edilizia abitativa	2.294,6	447,3	525,4	123,8
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia .	49,6	—	23	11,1
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sani- tarie	2.749	704	1.152,6	198,2
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità na- turali	—	—	—	—
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	—	—	—	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	—
	7.077,7	1.213,8	2.170,2	333,1

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CATANZARO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PALERMO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAGLIARI	
	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui
Rubrica 1 - Servizi generali	—	—	—	—	—	—
Rubrica 2 - Viabilità statale	—	—	—	—	—	—
Rubrica 3 - Viabilità non statale . .	430,7	123,2	350	—	86,7	—
Rubrica 4 - Nuove costruzioni fer- roviarie	—	—	—	—	—	—
Rubrica 5 - Opere marittime	—	—	—	—	—	—
Rubrica 6 - Opere idrauliche e im- pianti elettrici	135,3	—	70,3	—	9,9	—
Rubrica 7 - Edilizia per il culto . .	46,7	—	303	1,7	132,8	—
Rubrica 8 - Edilizia scolastica . . .	2.193,6	550	1.489,6	300	811,7	300
Rubrica 9 - Edilizia abitativa . . .	1.521,2	318,4	3.820,7	441,4	714,7	132,1
Rubrica 10 - Edilizia pubblica varia	101	—	40,6	—	12,8	—
Rubrica 11 - Opere a tutela del patri- monio storico-artistico	—	—	—	—	—	—
Rubrica 12 - Opere igieniche e sa- nitarie	3.471,5	655	2.714,1	355,9	1.235,6	134
Rubrica 13 - Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	—	—	—	—	—	—
Rubrica 14 - Opere in dipendenza di danni bellici	—	—	—	—	—	—
Rubrica 15 - Opere varie	—	—	—	—	—	—
	7.900	1.646,6	8.788,3	1.099	3.004,2	566,1

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI FRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Valle d'Aosta		Trentino-Alto Adige		Friuli-Venezia Giulia	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
Rubrica n. 3 - <i>Viabilità statale</i> .	—	800	—	2.730	800	495
Rubrica n. 12 - <i>Opere igieniche e sa- nitarie</i>	—	—	—	1.756	500	1.395
Rubrica n. 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i>	—	—	—	27,7	—	—

Fatto rinvio alle generali osservazioni contenute in altra parte della presente relazione (2), in tema di residui, va notato che permangono i fenomeni ben noti che costituiscono cause della permanenza di tali residui (3): e nei paragrafi che seguono di taluni aspetti vien data specifica esemplificazione.

In generale va notato che una modifica delle procedure potrebbe concorrere ad attenuare l'entità dei residui stessi.

2. — *Organizzazione e personale.*

Con il 31 dicembre 1970 viene a scadere la proroga, disposta con la legge 18 marzo 1968, n. 403, delle norme contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e relative alla semplificazione e all'acceleramento della procedura per l'approvazione dei progetti e la gestione dei lavori pubblici.

Qualora sia ritenuta, nelle competenti sedi, opportuna una ulteriore proroga, va tenuta presente l'esigenza di tempestività ad evitare il ripetersi di quanto occorso nel 1968 (4). Le predette disposizioni, se da un lato, con la semplificazione delle procedure in materia di opere pubbliche, hanno, nel complesso, reso più agevole e spedita l'attività dell'Amministrazione, dall'altro, con l'attribuzione di nuove competenze agli organi decentrati, hanno creato talune disfunzioni per incompletezza nella strutturazione degli uffici. Il problema va ora visto in funzione dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Può qui rilevarsi come, in virtù di molteplici disposizioni e della concreta applicazione fattane, l'attività degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici stia, per alcuni settori, mutando contenuto, sì da far oggi dubitare che gli uffici stessi siano ancora gli organi dello Stato ai quali sia commessa la cura diretta della esecuzione delle opere.

È, difatti, prevista, in molte materie, la possibilità per gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di affidare in concessione la progettazione, la direzione, l'esecuzione dei lavori agli Enti interessati, che ne facciano domanda e possiedano l'adeguata attrezzatura tecnica, ovvero l'affidamento dei medesimi compiti agli stessi Enti, col sistema della delega, come in materia di edilizia scolastica, oppure è consentito di ricorrere alla opera dei liberi professionisti per la redazione dei progetti (5), anche quando il modesto importo delle opere sembrerebbe rendere meno sentita la necessità obiettiva di ricorrere all'opera di un libero professionista (il che è consentito dalle varie norme che, autorizzando tali prestazioni, non pongono limiti di valore). Le vacanze organiche esistenti nei relativi ruoli risultano dai prospetti pubblicati in altra parte della presente relazione (6), nella quale sono anche contenute osservazioni — che qui si richiamano — relative a problemi, in materia di personale, comuni anche ad altre amministrazioni.

3. — *Rapporti tra interventi statali e interventi regionali.*

Nella precedente relazione è stato trattato dei rapporti, in materia di lavori pubblici, fra Stato e Regioni a statuto speciale. I dati emergenti dal controllo eseguito sempre più evidenziano il rilievo dei problemi relativi, e ciò induce a talune generali considerazioni, svolte in altra parte della presente relazione (7), riportandosi di seguito talune più specifiche osservazioni.

A causa dell'attribuzione di competenza statutaria alle due Province autonome di Trento e Bolzano in materia di case popolari, tra Provveditorato e Genio civile, da un lato, e Provincia di Bolzano, dall'altro, si sono già delineate, negli scorsi anni, esigenze di coordinamento dell'attività amministrativa da svolgere, attività che trova contemporaneamente la sua

(2) Parte II, capitolo IV.

(3) « Libro bianco » del Ministero del Tesoro, pagine 130 e 148.

(4) Relazione esercizio 1968, Senato, V Legislatura, Doc. XIV, n. 3, pag. 227, nota.

(5) Non diversa (v. capitolo seguente) la situazione per i lavori di conto dell'ANAS.

(6) Parte IV, capitolo II, paragrafi 1 e 6 e allegato 2.

(7) Parte V, capitolo III, paragrafo 2.

regolamentazione, oltre che nelle leggi statali, anche in diverse leggi emanate dalla Provincia suddetta.

Una analoga situazione si è, ora, delineata anche per la Provincia di Trento in conseguenza dell'applicazione della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7, che ha iniziato ad operare solo da pochi mesi.

Le risultanze del controllo confermano l'opportunità - già rilevata nella precedente relazione - di un riesame dell'attuale distribuzione di competenze e di una eventuale concentrazione della competenza a concedere i contributi alle Province, con le modalità e le garanzie opportune e sulla base di programmi e relativi appositi finanziamenti, concordati con i competenti organi dello Stato. Ciò al fine di evitare un frazionamento degli interventi, non certo giovevole alla speditezza della procedura di concessione, e di consentire un razionale impiego delle disponibilità del bilancio statale e di quello provinciale.

Nella precedente relazione si era anche fatto cenno della situazione organizzativa, venuta a determinare in tema di opere di competenza di enti locali e istituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, o assistite dal contributo statale.

Nel 1969, con la legge regionale del 14 agosto, n. 29, è stata dettata una nuova disciplina dell'attività consultiva. I progetti e gli altri elaborati tecnici, concernenti l'esecuzione di opere di competenza dei Comuni, delle Province e di enti istituzionali, sono soggetti all'esame dei competenti Comitati tecnici, in base ai criteri stabiliti da detta legge (di valore, demografici, ecc.), che sono diversi da quelli della legislazione statale.

Questa legge regionale ha, con carattere di generalità, regolato, quindi, la materia della esecuzione dei lavori pubblici d'interesse locale e dei relativi controlli, stabilendo la irrilevanza della contribuzione statale, come fonte della competenza degli organi dello Stato e, quindi, prescrivendo l'intervento dell'Assessore regionale nella fase di gestione delle opere.

Va fatto, poi, cenno degli inconvenienti dovuti alla mancanza di coordinamento tra interventi statali e interventi regionali in Sardegna.

È accaduto, infatti, che gli interventi stessi si siano accavallati o sovrapposti, in quanto gli Enti locali, pur di raggiungere in qualche modo lo scopo, richiedono il finanziamento di opere, o di lotti di esse, promiscuamente sia allo Stato che alla Regione, con il risultato che le diverse parti delle opere stesse vengono eseguite con criteri tecnici dissimili, e che lavori parziali già eseguiti si rivelino poi del tutto inutili, o quantomeno inadeguati, richiedendo in definitiva degli adattamenti.

Va così rilevato - a titolo esemplificativo - che per la costruzione *ex novo* di una sede municipale era stato concesso il contributo statale del 4 per cento (a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1952, n. 184) consentito per i Comuni « sprovvisti » di tali sedi, mentre il Comune richiedente possedeva già una casa comunale agibile, in quanto per la sua riparazione era intervenuto l'Assessorato regionale agli Enti locali con un contributo.

In altro caso, l'assessorato regionale aveva approvato un contratto per il completamento di una sede comunale, mentre lo stesso lotto era già stato approvato (ed era in corso di esecuzione) dal Provveditorato alle opere pubbliche.

Anche l'attività dell'Amministrazione regionale siciliana viene svolta senza tener conto, talora, delle opere che lo Stato esegue in Sicilia, o direttamente, o mediante la concessione di contributi ad Enti. Il fenomeno appare di portata generale ed interessa tutti i settori di intervento previsti in materia di opere pubbliche: dall'edilizia popolare ed economica alle opere igienico-sanitarie ed a quelle stradali.

Queste ultime sono da eseguire nell'Isola con il concorso dello Stato in misura dell'80 per cento dell'intera spesa, e con il restante 20 per cento a carico degli enti interessati, successivamente assunto a carico della Regione con apposita legge.

In dipendenza di ciò, le delibere di approvazione dei progetti dispongono, quanto alla parte finanziaria, che alle relative spese si faccia fronte con l'80 per cento accordato dallo Stato, e per il residuo 20 per cento con il contributo integrativo dell'Amministrazione regionale. Sicché, nel caso non infrequente che le somme iscritte nel bilancio della regione si siano esaurite, la realizzazione delle opere dev'essere necessariamente procrastinata. Ne de-

riva che il decorso del tempo, rendendo inattuali le previsioni economiche di progetto, conduce a perizie suppletive, o quanto meno ad appalti in aumento, con l'ulteriore conseguenza di dover apportare varianti in diminuzione ai programmi costruttivi oppure a variazioni in aumento dei piani finanziari.

La carenza di coordinamento tra attività statale e quella regionale siciliana è apparsa ancor più evidente in occasione degli eventi sismici del 1968.

A parte il problema della competenza statale o regionale per il ripristino dei danni provocati da pubbliche calamità, è da tener presente che gli interventi che la Regione aveva previsti a sua cura e spese non risultano finora portati a compimento (8).

Soggiungasi che alla progettazione ed esecuzione delle opere, assunte a totale suo carico, l'Amministrazione regionale continua a provvedere a mezzo degli Uffici del Genio civile, esercitando l'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere stesse. Detti Uffici risultano, quindi, sottoposti a simultanea « vigilanza » della Regione, del Provveditorato alle opere pubbliche e, da ultimo, anche dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, il che ovviamente non ne agevola il funzionamento.

In conclusione, l'esigenza di individuare, nell'unitario ordinamento della Repubblica, un preciso rapporto fra le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali dotati di speciale autonomia, si appalesa con maggiore evidenza e così la necessità di individuarne un assetto istituzionale coordinato di competenze per materia, di funzioni e di mezzi, problema che non mancherà di presentarsi anche nei riguardi delle regioni a statuto ordinario.

4. — Osservazioni generali in tema di esecuzione di opere pubbliche.

Circa le varie cause di ritardo relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori, si confermano integralmente le considerazioni già esposte nelle precedenti relazioni, in quanto permangono, tuttora, i motivi di ordine generale e particolare — concernenti l'approvazione di programmi, l'assegnazione dei fondi, la rielaborazione di programmi e di progetti, le perizie di variante ed i collaudi, ecc. — che danno luogo al ritardo stesso.

È da ritenere, per quanto concerne la fase della programmazione, che soltanto attuando in modo organico il programma economico nazionale, nel contesto del quale vanno inclusi i programmi settoriali predisposti dopo attenti studi e rilevamenti, possano essere eliminate le remore attuali.

Ed è anche auspicabile che l'Amministrazione prenda coscienza del valore che hanno gli atti di approvazione dei programmi d'intervento, ove richiesti dalla legge. Oggi, non è, invece, infrequente notare che la relativa adozione venga posta in essere ad esercizio inoltrato (se non quasi ultimato), il che vanifica la funzione della programmazione, che dovrebbe essere diretta a predisporre un ordine nello svolgimento della successiva azione e che, invece, viene a risolversi in una « ricognizione » storica dell'attività, in gran parte già svolta, rispetto alla quale la previsione di quella residua presenta importanza irrisoria e l'atto di programmazione assume tutto il valore di un mero adempimento burocratico.

Nell'unito prospetto sono riportati i dati relativi all'attività contrattuale del Ministero dei lavori pubblici, limitatamente agli uffici decentrati e periferici, dati i quali evidenziano, pur con variabili conseguenti all'applicazione di nuove leggi (così è da interpretare l'aumento del numero delle concessioni, prevalentemente dovuto all'applicazione della legge sull'edilizia scolastica), un quadro non diverso da quello dei precedenti anni.

Conserva, altresì, validità quanto osservato nella precedente relazione in tema di esecuzione di opere per lotti cosiddetti funzionali, notandosi come tale sistema ritardi, nel tempo, talvolta in maniera notevole, la completa e definitiva ultimazione dell'opera pubblica ed, in concreto, determini l'esigenza di ulteriori finanziamenti e quindi cospicui oneri latenti, oltre alla necessità per l'amministrazione di sostenere una spesa per la manutenzione dell'opera ancora da ultimare.

(8) Per altre considerazioni v. appresso paragrafo 5, lettera l.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE AMMINISTRAZIONE

(Uffici)

UFFICI	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Magistrato Venezia	109	9.514.167.689	—	—	6	367.621.778
Magistrato per il Po	70	4.290.444.383	5	326.785.000	—	—
Provveditorato Torino	36	1.713.641.360	20	608.266.124	—	—
Provveditorato Milano	—	—	—	—	—	—
Provveditorato Venezia	442	24.449.036.050	—	—	—	—
Provveditorato Trento	11	411.015.673	5	53.280.007	—	—
Provveditorato Trieste	2	89.794.400	1	161.713.000	2	67.180.936
Provveditorato Genova	33	2.683.034.948	14	522.923.833	—	—
Provveditorato Bologna	32	1.577.208.398	3	27.305.300	—	—
Provveditorato Firenze	27	2.761.781.000	1	4.400.000	1	134.400.000
Provveditorato Ancona	24	1.199.037.464	42	318.583.270	—	—
Provveditorato Perugia	17	589.919.311	5	147.369.589	—	—
Provveditorato Roma	21	3.774.780.000	7	2.411.575.000	5	2.960.186.000
Provveditorato L'Aquila	3	274.963.588	20	82.468.404	—	—
Provveditorato Campobasso	3	257.858.360	10	285.002.480	—	—
Provveditorato Napoli	27	1.063.200.431	3	18.996.388	—	—
Provveditorato Bari	1	241.000.000	30	218.897.404	—	—
Provveditorato Potenza	30	4.865.622.147	1	110.633.320	—	—
Provveditorato Catanzaro	21	1.256.834.197	—	—	—	—
Provveditorato Palermo	35	1.772.021.643	9	81.931.865	—	—
Ispettorato generale Sicilia	3	838.739.362	—	—	—	—
Provveditorato Cagliari	23	1.422.557.295	1	46.870.400	3	335.500.000

DEI LAVORI PUBBLICI

decentrati)

Concessioni						Lavori e servizi in economia		
ad enti pubblici		ad enti ecclesiastici		a privati		a cottimo		amministra- zione diretta
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
—	—	—	—	—	—	486	6.316.664.989	1.030.610.831
—	—	—	—	—	—	544	10.852.460.074	640.165.978
75	4.408.196.538	4	120.075.000	—	—	1.057	7.151.891.032	11.279.094
177	9.448.138.602	—	—	—	—	113	2.227.556.854	33.938.500
—	—	—	—	—	—	3.545	6.077.000.449	60.655.324
3	466.729.000	—	—	—	—	31	146.116.750	55.894.994
66	3.811.700.000	1	25.062.500	—	—	56	272.803.400	8.059.530
40	1.350.649.500	4	110.900.000	—	—	133	765.550.675	47.310.000
91	6.757.882.802	19	231.211.312	—	—	414	2.206.076.126	174.500.000
214	8.003.412.591	13	313.367.978	—	—	277	2.665.332.827	1.161.470.604
51	1.367.560.000	13	776.943.000	—	—	190	631.446.708	39.561.450
47	1.998.033.000	7	96.224.500	1	3.070.000	69	262.685.026	961.893.227
55	7.351.480.000	21	3.043.535.522	—	—	362	4.709.325.165	577.000.000
—	—	3	20.886.600	—	—	212	1.366.975.294	—
35	1.080.380.000	8	61.798.000	—	—	—	545.255.437	32.325.880
366	14.517.530.030	58	773.516.200	—	—	420	3.376.347.694	444.568.742
1	6.790.275	6	57.571.671	1	135.000	189	967.355.259	—
40	1.666.313.000	2	35.087.000	—	—	157	1.692.613.438	585.204.673
—	—	6	99.837.391	—	—	157	1.376.517.661	—
45	4.122.530.588	5	148.731.314	—	—	347	15.827.447.514	109.473.900
12	1.683.735.010	—	—	—	—	16	151.860.000	—
108	1.490.821.748	9	152.875.255	83	200.570.740	169	678.786.800	—

Permane, poi, il fenomeno del ricorso alle perizie suppletive e di variante, determinato, oltre che dalla necessità di correggere errori di progettazione, dallo scopo di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, come è accaduto di rilevare assai di frequente nei lavori a contributo eseguiti dagli enti locali. In taluni casi le perizie di variante, redatte in corso d'opera ed approvate in sanatoria, hanno lo scopo di regolarizzare la contabilità finale dei lavori o meglio di adeguare a questa le previsioni di progetto, per poter effettuare il pagamento della rata di saldo all'impresa.

Senza soffermarsi in ulteriori constatazioni, sembra opportuno far cenno di taluni casi di ritardo nella ultimazione di lavori.

Così è a dire per il caso della funivia Argegno-Pigra, la cui costruzione fu assunta a carico dello Stato con provvedimento del 1960 ed, a lavori compiuti, eseguito il collaudo nel 1968, la Commissione centrale richiese una serie di prescrizioni da osservarsi prima della sua apertura al pubblico esercizio ed in particolare, la dotazione d'un impianto autonomo di soccorso. Per la realizzazione di tale impianto nel 1969 è stata approvata altra perizia suppletiva, poi aggiornata nei prezzi. A circa dieci anni la funivia non è ancora in esercizio e, dato il tempo occorrente per eseguire i nuovi lavori e per il collaudo, è evidente il deterioramento subito dagli impianti già costruiti, in tanti anni di inattività.

Altro caso è quello della costruzione, effettuata nel 1956, di un serbatoio di riserva dell'acquedotto di Tronzano (Varese) con contributo statale. La determinazione della quota definitiva del contributo stesso si è avuta solo nel 1969, dopo oltre tredici anni dalla ultimazione dei lavori e dopo circa nove anni dalla data del collaudo.

Già nella precedente relazione si è fatto cenno del ritardo nell'azione amministrativa in ordine alle opere di risanamento dei rioni « Sassi » di Matera. Va aggiunto come, pur essendo trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1967, n. 126 e disposto lo stanziamento di fondi previsto per l'ultima annualità, il Provveditorato competente è stato in grado soltanto di predisporre un programma integrativo parziale di trasferimento di abitati, adducendo la considerazione che, dovendosi curare l'osservanza del regime urbanistico di Matera, tassativamente richiesta dalla legge stessa, si è resa necessaria una preliminare ed approfondita valutazione della situazione urbanistica della città, che è stata compiuta d'intesa con l'Amministrazione comunale, attraverso numerose ricerche e verifiche sulla disponibilità e l'idoneità delle aree classificate residenziali dal vigente piano regolatore, e si è dovuto procedere alla ristrutturazione ed aggiornamento del piano predisposto.

Tale rielaborazione del piano, che ha imposto il differimento dell'esecuzione delle opere necessarie per il trasferimento dell'abitato dei « Sassi », deve, peraltro, ritenersi non del tutto idonea a rispondere alle effettive necessità scaturenti dalla iniziativa da perseguire, tant'è che è stato rimandato ad epoca successiva l'allestimento del piano di trasferimento di seconda fase.

È ben vero che nel corso dell'esercizio 1969 sono stati disposti, sulla scorta del piano parziale, impegni per lire 1,8 miliardi di contro ai fondi assegnati ammontanti a lire 5,3 miliardi, ma è altrettanto incontrovertibile che — essendo nota alle varie amministrazioni interessate la predisposizione della legge sui rioni « Sassi » fin dall'anno 1965, per essere stato disposto in bilancio l'accantonamento dei fondi relativi alla prima annualità — potevano essere esperiti, sia pure con una certa approssimazione, tutti gli accertamenti e le indagini indispensabili per una pronta e sollecita attuazione della legge stessa.

A distanza di vari anni dall'entrata in vigore di tale legge, invece, non solo non sono stati disposti gli interventi per la realizzazione delle varie opere occorrenti per il trasferimento degli abitati dei suddetti rioni « Sassi », ma non è stato espletato nel termine previsto nemmeno il concorso concernente la sistemazione e conservazione dei suddetti rioni quale zona di interesse storico, archeologico ed etnografico.

In tema di ritardi nello svolgimento dei collaudi, vanno segnalati quello di oltre sette anni, dalla data entro la quale doveva essere effettuato, per i lavori di costruzione dell'acquedotto di Garzano (Como), e quello di cinque anni per i lavori di costruzione della caserma della guardia di finanza di Cadegliano Viconago (Varese).

5. — *Attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici.*

a) *Premessa.* — Anche nel 1969 sono stati constatati, in materia di opere pubbliche di competenza degli enti locali ed assistite dal contributo statale, ritardi nella presentazione dei progetti (ritardi che in momenti di lievitazione di prezzi dei materiali e dei salari operai, comportano pregiudizievoli conseguenze), frequenti concessioni di sospensioni e proroghe dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori (con maggiorazione di oneri e conseguente diritto da parte degli appaltatori alla revisione dei prezzi), nonché carenze nell'attività espletata dagli enti e dai direttori delle opere.

Va, in materia, nuovamente segnalato il ritardo con il quale, il più delle volte, gli atti tecnici ed amministrativi sono presentati per l'istruttoria dagli Enti beneficiari, nonostante i termini prefissati nelle lettere ministeriali di « promesse » (9). Ciò non può che risultare di pregiudizio per altre iniziative che potrebbero, in sostituzione, essere sovvenzionate.

Necessaria, quindi, una puntuale applicazione delle direttive che il Ministero dei lavori pubblici (10) ha dettato, invitando i Provveditorati a considerare, con senso di responsabilità, le richieste di proroga, perché né riservino l'accoglimento con nuovo termine perentorio solo a quelle che possano ritenersi meritevoli di considerazione per motivi obiettivi. Per le « promesse » ministeriali non ancora seguite da formali provvedimenti di concessione di contributi, il Ministero ha prescritto di diffidare gli enti a presentare entro il 20 gennaio 1969 gli atti necessari per l'istruttoria, al fine di poter procedere alla dichiarazione di decadenza per quelli che non avessero ottemperato.

b) *Urbanistica.* — Sembra opportuno far cenno di una importante questione in materia di urbanistica, per il rilievo che la stessa assume, nel quadro dell'attuazione delle norme vigenti, al di là del singolo caso venuto in esame.

La Sezione del controllo con deliberazione adottata nell'adunanza del 24 marzo 1970, n. 418 (11) ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ad un decreto del Presidente della Repubblica, con il quale si apportavano varianti al Piano regolatore generale del Comune di Biella, per essere le stesse in contrasto con gli *standards* urbanistici stabiliti con decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato in attuazione della legge « ponte » 6 agosto 1967, n. 765. Ciò per la prevalente considerazione che l'osservanza di detti *standards* deve essere assicurata in sede di approvazione di varianti, siano esse generali, o specifiche a singole parti del territorio comunale.

La nuova disciplina urbanistica è stata ritenuta, inoltre, applicabile a tutti i piani regolatori ancorché deliberati dai Comuni in data anteriore all'entrata in vigore della legge e del decreto ministeriale citato; ma non ancora approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Anche nelle ipotesi di una « variante » ad un piano regolatore, pure deliberata in data anteriore alla entrata in vigore dei due suddetti atti normativi ed approvata in epoca successiva a tale evento, va, quindi, assicurata l'osservanza — da parte delle autorità intervenute nella formazione della « variante » — delle prescrizioni contenute negli atti stessi.

L'affermata irrilevanza, a tali fini, della distinzione fra variante « relativa a zone limitate nel territorio comunale » e variante « generale », oltre che discendere da una retta interpretazione delle norme vigenti, è conforme al criterio ispiratore della « piccola riforma urbanistica », e quindi alla sua finalità, che non è stata quella di dettare i criteri per la sola futura attività pianificatoria, ma anche quella di apprestare a tutti gli organi, comunque pre-

(9) Il finanziamento da parte dei Provveditorati alle opere pubbliche, nel settore delle opere di interesse degli enti locali avviene sempre sulla base di appositi programmi interministeriali (opere ospedaliere) o ministeriali (edilizia scolastica e strade provincializzate) o sulla base di « promesse » ministeriali di finanziamento (altre opere), sicché il potere decisionale degli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici è contenuto entro i limiti dell'ammissibilità o meno del finanziamento e mai può riguardare la scelta delle opere da finanziare.

(10) Circolare 21 novembre 1968, n. 5774.

(11) Allegato n. 1, lettera c.

posti e chiamati ad intervenire nello sviluppo o nell'elaborazione di tale attività, gli strumenti legislativi e amministrativi occorrenti per arrestare l'irrazionale sviluppo urbanistico.

Diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo che l'Amministrazione, in sede di approvazione di un nuovo piano regolatore generale, deve prestare piena e puntuale osservanza alle prescrizioni contenute nel decreto interministeriale del 1968 citato; ma, subito dopo la operatività del piano generale, potrebbe far seguire tutta una serie di varianti cosiddette non generali, attraverso le quali eluderebbe — zona limitata per zona limitata — tutte e ciascuna delle prescrizioni.

In materia di piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati da eventi bellici, è da rilevare come, allo stato attuale della realtà amministrativa, il congegno predisposto dalla normativa vigente si risolve in un grave appesantimento per la pubblica finanza.

Invero — essendo limitato il numero di casi in cui lo Stato, negli ultimi esercizi, si è sostituito ai Comuni interessati nell'assunzione dei lavori di ricostruzione — sarebbe più conveniente il pagamento in unica soluzione, in luogo di quello differito in trentacinque annualità, attualmente previsto dalla normativa di settore, e ciò attesa l'elevatezza del costo della operazione di sconto che viene ricompresa tra le componenti della spesa posta a carico dell'Amministrazione dello Stato (con aumenti che superano talora il 45 per cento).

Il sistema vigente, infatti, pur con la sua gravosità, poteva apparire conveniente solo quando il numero di interventi era elevato, onde lo Stato non poteva essere in grado di fronteggiare contemporaneamente pagamenti di considerevoli importi.

c) *Viabilità statale e non statale.* — L'attività posta in essere dall'Amministrazione concerne la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali ed a quelle comunali, in capitale (legge 21 aprile 1962, n. 181) o in annualità costanti trentacinquennali (legge n. 184 del 1953).

Per quanto attiene alla prima forma d'intervento, per le strade provinciali rientranti nel piano della provincializzazione, il contributo viene concesso nella misura fissa dell'80 per cento; per le altre strade provinciali e comunali, per le quali il contributo in capitale viene di volta in volta promesso con apposita lettera ministeriale, il contributo stesso viene assentito nella percentuale del 70 per cento della spesa per le Province e i Comuni capoluoghi di province e dell'80 per cento per tutti gli altri Comuni.

In sostanza, il contributo viene assentito in una misura fissa e predeterminata, senza che la sua percentuale venga graduata — come possibile in base alla legge sopra citata — in relazione alle condizioni di bilancio degli enti. Ciò in quanto le attestazioni prefettizie sulla congruità della percentuale del contributo in relazione al bilancio dell'ente si presentavano di scarso rilievo, non facendo menzione alcuna della effettiva situazione finanziaria degli Enti stessi.

La realizzazione dei vari interventi programmati e di quelli per i quali sono state emesse singole promesse da parte del Ministero può ritenersi, in via di massima, regolare, anche se ritardi si riscontrano e risulta una incompleta utilizzazione degli stanziamenti, in considerazione del fatto che gli enti interessati incontrano notevoli difficoltà per la contrazione dei mutui ed i Comuni anche per la classificazione delle strade.

Per quanto concerne l'attività di propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, conservano valore le osservazioni mosse nella precedente relazione in ordine alla necessità di una programmazione dello svolgimento annuale della propaganda ed alla possibilità di indire pubbliche gare. Anche nel 1969, sono stati stipulati 669 contratti a trattativa privata, per oltre 1,7 miliardi, ed è stata indetta una sola licitazione privata (per circa 11 milioni), conseguendosi un ribasso dell'8 per cento.

d) *Nuove costruzioni ferroviarie.* — Nessuna sostanziale modifica si è avuta nella situazione esposta nella precedente relazione, per quanto concerne il protrarsi nel tempo dei lavori relativi alle nuove costruzioni ferroviarie.

Per la linea Paola-Cosenza l'utilizzazione dei fondi assegnati sin dal 1960-61, per complessivi 12 miliardi, è stata limitata a 3,6 miliardi. La legge 30 ottobre 1969, n. 791, ha,

però, autorizzato l'ulteriore spesa di 11 miliardi per il completamento della sede dell'anzidetta linea e per lo spostamento della stazione di Cosenza.

Mutamenti non sostanziali si rinvencono per quanto concerne l'utilizzazione dei fondi relativi agli impianti ferroviari in provincia di Savona ed alla costruzione della linea ferrata di circonvallazione di Trieste e di un tratto della linea San Giovanni al Natisone-Redipuglia.

e) *Opere marittime, idrauliche e opere a difesa del suolo.* — In tema di opere marittime, nella precedente relazione si è fatto cenno dell'attuazione del « piano azzurro » e delle altre provvidenze sicché è sufficiente richiamarsi ai dati ed alle considerazioni ivi contenuti.

Per quanto concerne le opere idrauliche, non si è provveduto, nemmeno nel 1969, alla classifica di quelle eseguite, né alla consegna agli enti interessati (peraltro ancora da costituire) di opere precedentemente classificate.

I lavori di sistemazione e difesa del suolo, in attuazione della legge 27 luglio 1967, n. 632, sono stati eseguiti sulla base delle norme legislative e regolamentari anteriormente vigenti, non avendo il Governo provveduto, entro il termine fissato (articolo 12), ad emanare le norme aventi valore di legge occorrenti per attuare il coordinamento degli interventi. Dalla nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1970 si rileva, peraltro, che è allo studio apposito disegno di legge.

Sempre in ordine alla esecuzione dei lavori di difesa del suolo, considerato che sui fondi relativi possono essere imputate — come ritenuto dalla Sezione di controllo (12) — anche spese per le attrezzature d'ufficio, sono state constatate difformità di indirizzo tra varie Amministrazioni, nello svolgimento della stessa attività, in dipendenza, sovente, di istruzioni emanate da un'Amministrazione, senza intese preventive con le altre.

Così, mentre gli uffici del Genio civile predispongono, ove se ne presenti la necessità, appositi progetti nei quali sono incluse le spese occorrenti per la compilazione di progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli, limitandosi a prevedere nei progetti esecutivi le sole spese eventualmente occorrenti per studi ed accertamenti sui lavori man mano eseguiti, taluni Ispettorati ripartimentali delle foreste inseriscono in ogni progetto una aliquota per spese generali pari al 4 per cento dell'importo progettuale, senza fornire alcuna precisazione circa gli oneri da fronteggiare con tale quota, con ciò attenendosi alle istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Tale inclusione nei progetti delle aliquote per spese generali, nella misura massima stabilita, è stata ritenuta illegittima, in mancanza di una specificazione che, seppure non analitica, deve indicare le categorie di spese che si prevede di sostenere (Sezione del controllo, 24 marzo 1970, n. 417 (13)).

f) *Edilizia scolastica.* — Nella precedente relazione, si era messo in evidenza come la legge 28 luglio 1967, n. 641, contenente nuove norme per l'edilizia scolastica, prevedendo una procedura alquanto complessa, non avesse trovato un agevole avvio.

Per render più sollecita la realizzazione delle opere programmate, con decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701 — convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1969, n. 952 — sono state apportate modifiche ed integrazioni. Nel 1970 è stato anche emanato il decreto del Ministro dei lavori pubblici relativo alle norme tecniche sull'edilizia scolastica.

Soltanto un più lungo periodo di rilevazione di dati, sulla base dell'attività di controllo, potrà, comunque, consentire ponderate valutazioni in proposito.

g) *Edilizia abitativa.* — Ricordata l'esigenza di una radicale revisione legislativa e regolamentare della materia, al fine di meglio disciplinare sia l'aspetto programmatico e finanziario, sia quello attuativo (tecnico e procedurale), va rilevato il prolungarsi dei tempi di programmazione, approvazione dei programmi stessi, di progettazione ed esecuzione dei la-

(12) Deliberazione 9 ottobre 1969, n. 403, riportata all'Allegato 1, lettera c.

(13) Allegato 1, lettera c.

vori, e che non risultano adottati o promossi l'unificazione dei criteri di progettazione e lo sviluppo della sperimentazione di nuove tecniche di fabbricazione.

Per quanto, in particolare, concerne la revisione delle norme disciplinanti la materia dell'edilizia popolare ed economica, nel contesto di una riforma urbanistica, la riaffermata esigenza è resa ancor più manifesta, ove si consideri che, con semplici norme interne, vengono sovente dettate disposizioni che meglio potrebbero formare oggetto di appositi provvedimenti legislativi: si fa riferimento, tra l'altro, all'aliquota delle spese generali di progettazione e direzione lavori, che venne, a suo tempo, fissata con circolare, e la cui percentuale è stata elevata, sempre con norma interna, al 6 per cento e cioè ad un'aliquota che è addirittura superiore a quella, prevista per legge, per le opere d'interesse degli Enti locali (articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589).

L'esecuzione di opere di edilizia popolare ed economica, affidata agli Enti indicati nell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, viene svolta in attuazione di vecchi programmi costruttivi, che non hanno finora trovato adeguata incentivazione nei vari provvedimenti legislativi, con i quali sono state autorizzate le spese relative. Tra l'altro, tale attività è condizionata da situazioni urbanistiche non sempre felici, per cui i già carenti programmi costruttivi subiscono remore nella concreta attuazione.

Venendo a considerare, poi, gli interventi in applicazione della legge 1° novembre 1965, n. 1179, relativa alla concessione di mutui, va rilevato che l'intento di contenere l'onere a carico dei mutuati entro il tasso d'interesse del 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale, non è stato, di fatto, raggiunto, in quanto i mutuati vengono ad essere gravati — in conseguenza del complesso procedimento che conduce alla concessione del contributo erariale — da interessi, che, talvolta per effetto del « preammortamento », arrivano fino al 12 per cento. Sarebbe, pertanto, opportuno che strumenti venissero predisposti per una più rapida istruttoria, che consenta l'erogazione delle somme mutate entro i più ristretti margini di tempo.

Nel quadro degli interventi in tema di edilizia abitativa, va, infine, ricordato che numerosi enti operano nel settore, tra i quali tre Istituti a carattere nazionale (Gescal, Incis, Ises) (14), oltre agli Istituti delle Case popolari i quali costituiscono una organizzazione a struttura provinciale.

Poiché — come già rilevato in precedenti relazioni — l'attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e quella degli istituti indicati, sono collegate da rapporti di delega, concessione o affidamento che le rendono interdipendenti, come interdipendente è l'attività di taluno di questi istituti a carattere nazionale (Gescal) con quella degli istituti delle case popolari, appare evidente l'esigenza di collegamenti che allo stato non esistono. Si verifica, infatti, che la Gescal dispone di rilevantissimi mezzi finanziari, l'Incis di aree fabbricabili, mentre altri istituti, come l'Ises, difettano dell'uno e dell'altro mezzo di funzionamento.

In particolare, per l'Ises, le disponibilità liquide che dovrebbero consentire operazioni di prefinanziamento di programmi edilizi ammessi a contributo dello Stato, in attesa di poter tale contributo scontare presso la Cassa depositi e prestiti e, per la parte che risulti non coperta, di contrarre mutui fondiari, sono in riduzione continua, perché le previste operazioni di recupero delle somme anticipate non seguono con la necessaria tempestività. Né va trascurato il condizionamento che deriva alla esecuzione di programmi edilizi dal mancato sconto di contributi statali da parte della Cassa depositi e prestiti.

Per la Gescal, invece, è ben noto il fenomeno dell'accumularsi di avanzi di gestione. Pur non negando un certo incremento dell'attività costruttiva (dai 60 miliardi del 1967 si è passati agli 80 del 1968), non può sottacersi che le realizzazioni di questo ente sono ben lungi dall'essere adeguate al ritmo delle entrate e tanto meno alla utilizzazione delle disponibilità liquide già accumulate, che insieme ai crediti, ammontano a 527 miliardi. Nel programma economico nazionale (paragrafo 66) è, d'altronde, messa in rilievo l'esigenza del

(14) Sulla gestione degli anzidetti istituti per gli esercizi 1967-1968 la competente Sezione della Corte ha riferito con relazione in corso di stampa.

riordinamento e, eventualmente, della unificazione degli enti pubblici operanti nel campo dell'edilizia.

h) *Edilizia pubblica varia e opere a tutela del patrimonio storico e artistico.* — Nessuna variazione legislativa è intervenuta per dare sistemazione all'assetto organizzativo delle competenze in materia di edilizia pubblica, eroso da eccezioni espresse e da una prassi sostanzialmente derogatoria.

Richiamate, quindi, le osservazioni contenute nelle precedenti relazioni, in materia di edifici demaniali, merita di essere evidenziata la ben nota insufficienza delle attuali sedi della maggior parte degli uffici statali e, d'altro canto, il lentissimo procedere dell'andamento dei lavori, nei pochi casi in cui l'Amministrazione è stata chiamata ad operare la costruzione di nuovi edifici da adibire ad uffici pubblici. Ciò a causa dei criteri seguiti nell'impegno di fondi e nell'esecuzione delle opere per lotti di piccola entità. A titolo di esempio, si ricorda, ancora, la costruzione del nuovo palazzo per gli uffici finanziari di Torino, per la quale nel 1969 non v'è stata alcuna assegnazione di fondi e, pertanto, i lavori non hanno potuto essere proseguiti.

i) *Opere igieniche e sanitarie.* — Nel settore delle opere igieniche va rilevato — per quanto concerne la realizzazione di acquedotti a cura dello Stato — che non hanno ancora trovato attuazione le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090. Il citato decreto presidenziale, in attuazione del piano generale degli acquedotti, prevede, infatti, dei piani di esecuzione da approvare in sede ministeriale che, tra l'altro, coordinino gli interventi previsti dalla legge generale sugli acquedotti con quelli di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614. Non consta che detti piani di esecuzione, necessari per l'attuazione della normativa in esame, siano stati approvati, per cui l'attività dell'Amministrazione è stata limitata, in prevalenza, ad interventi di scarso importo e per soluzioni parziali e temporanee, senza quella visione d'insieme che la nuova disciplina tendeva invece a realizzare.

In materia di edilizia ospedaliera l'attività degli enti interessati e degli uffici dell'Amministrazione ha subito rallentamenti, in dipendenza del mancato finanziamento della spesa prevista (poi attuato con legge 20 giugno 1969, n. 383) e della non intervenuta emanazione delle norme delegate previste dall'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, riguardanti, tra l'altro, l'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri.

l) *Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali e danni bellici.* — Richiamate le osservazioni svolte nella precedente relazione in tema di danni bellici, per quanto concerne la materia dei danni alluvionali, va segnalata la opportunità che interventi, di carattere straordinario, non vengano a protrarsi nel tempo. Sarebbe, quindi, da evitare che, attraverso la riapertura di termini per la presentazione delle domande dei privati ed i tardivi accertamenti dei danni sofferti dai beni degli enti pubblici, e a distanza di anni dall'evento calamitoso, debbasi intervenire, così come accade per i beni danneggiati da eventi bellici, per danni imputabili a vetustà e a mancanza di manutenzione piuttosto che al sisma, in disparte le difficoltà di ordine tecnico per determinare la specifica origine del danno. Sarebbe anche opportuno che l'Amministrazione disponesse gli interventi, in base ad un preordinato e razionale programma che tenga soprattutto conto dei lavori più importanti ed urgenti da eseguire.

Un cenno particolare è a farsi degli interventi di pronto soccorso, disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, in conseguenza degli eventi sismici dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968, e proseguiti, nel 1969, con l'utilizzazione dei fondi già assegnati ai sensi della legge 29 luglio 1968, n. 858. Sono stati eseguiti lavori per la costruzione di ricoveri provvisori per i meno abbienti.

Le espropriazioni delle aree occorse per dette costruzioni sono state eseguite ai sensi della legge citata. Senonché, essendo stata questa emanata nell'agosto del 1968, dalla data degli eventi sismici a quella della sua entrata in vigore, la quasi totalità delle aree occorse per l'insediamento dei baraccamenti era stata occupata in applicazione della legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge del 1968, le aree che avrebbero dovuto essere acquisite direttamente al demanio, senza previa occupazione e sulla base del solo stato di consistenza dell'immobile, sono state, invece, previamente occupate in via temporanea, in quanto il Provveditorato, pressato dall'esigenza di non frapporre indugi all'attuazione degli interventi di pronto soccorso, nelle more della determinazione della indennità di esproprio da parte degli Uffici tecnici erariali interessati, ha continuato a chiedere ai competenti Prefetti i decreti d'occupazione relativi, ai sensi della legge generale sulle espropriazioni. L'innovazione disposta con la legge del 1968 non ha trovato, quindi, aderenza nella reale attività, anzi può dirsi che abbia ingenerato incertezze in sede di attuazione, rendendo così meno spedita l'attività dell'Amministrazione.

Torna qui opportuno un cenno sull'attività dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 al quale compete (decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) di provvedere all'attuazione degli interventi posti a carico del Ministero dei lavori pubblici, in conseguenza degli eventi sismici e cioè al ripristino di opere di conto dello Stato e di quelle d'interesse di enti pubblici ed ecclesiastici, al ripristino di opere idrauliche, classificate e non classificate, ed al trasferimento e consolidamento di abitati. Vanno aggiunti i contributi da concedere per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, commerciale o professionale.

Sono stati assegnati all'Ispettorato generale complessivamente 26,5 miliardi sul capitolo 5883 e 29,35 miliardi sul capitolo 5895, istituiti per la esecuzione delle opere e per la concessione dei contributi.

Di tali somme sono state, però, utilizzate rispettivamente 2,3 miliardi circa e poco più di 66 milioni.

Ora, in disparte la considerazione che, della spesa complessiva di 165 miliardi a carico del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 79 del 1968, negli esercizi 1968 e 1969 dovevano essere assegnati all'Ispettorato 76,1 miliardi, deve farsi presente che la spesa anzi cennata di circa 2,3 miliardi concerne, in massima parte, l'esecuzione di opere pubbliche mediante attribuzione agli Enti interessati o concessione ad enti pubblici, e quindi con incumbenti ridotti per detto Ufficio.

All'esecuzione, invece, delle opere di conto dello Stato — delle quali le più significative sono quelle per i trasferimenti degli abitati — l'Ispettorato generale provvederà facendo ricorso all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES), al quale, nel decorso esercizio, sono stati affidati incarichi di studi preliminari (verso compenso di 68 milioni), rivolti alla acquisizione di dati idonei a concretare detti trasferimenti, e con il quale risulta a tal fine stipulata apposita convenzione (15).

Circa, poi, la concessione dei contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili è da porre in evidenza che l'attività dell'Ispettorato consiste soltanto nell'emanare i provvedimenti relativi — sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del Genio civile, ai quali compete altresì l'approvazione delle perizie e la determinazione dei contributi — e nell'accreditare le somme ai Sindaci dei Comuni dove risultano ubicate le unità immobiliari da ricostruire. In relazione a siffatto procedimento, le somme accreditate vengono di fatto gestite dai predetti Sindaci, quali funzionari delegati e, quindi, tenuti all'obbligo di rendiconto.

Tale la situazione a meno di un anno dal termine di scadenza del triennio di funzionamento dell'Ispettorato (articolo 16 del decreto-legge n. 79 del 1969), entro il quale lo stesso dovrebbe esaurire gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nulla può ancora dirsi sulla gestione delle opere (16).

(15) Per due progettazioni sono stati, poi, affidati incarichi a liberi professionisti verso un compenso di circa 28,5 milioni.

(16) All'Ispettorato generale sono assegnati 11 dipendenti dei quali 97 assunti a contratto privato, con un onere complessivo di lire 218.166.386.

Venendo, da ultimo, a parlare della carenza di coordinamento fra attività statale e regionale per gli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità pubbliche, a quanto osservato in precedente paragrafo deve aggiungersi che nel grave problema della ricostruzione dei centri distrutti dai terremoti si è inserito l'altro, non meno delicato, della pianificazione territoriale urbanistica.

La legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20, ha posto l'obbligo ai Comuni di provvedere alla formazione dei regolamenti edilizi, con annessi programmi di fabbricazione, ad eccezione di quelli soggetti a totale trasferimento, in quanto a tali incombenze deve provvedere l'Ispettorato generale. Essa non consente, tuttavia, la realizzazione dei trasferimenti, poiché i Comuni, i cui abitati risultano da trasferire, in ogni caso ricadono nei piani comprensoriali, fino all'approvazione dei quali sono obbligatorie le misure di salvaguardia, previste dalle norme vigenti per i piani regolatori generali, e, di conseguenza, resta sospesa qualsiasi attività edilizia. Senza dire che i previsti gruppi di progettazione per complessive 45 unità (5 per ciascun comprensorio) sono stati costituiti con notevole ritardo.

Nel primo semestre del 1969 tutti i Comuni interessati dagli eventi tellurici, e la grande maggioranza di quelli facenti parte dei comprensori su menzionati, sono stati inclusi nell'elenco delle località sismiche di prima categoria (legge 25 novembre 1962, n. 1684). Quest'ultima circostanza ha reso ancora di più difficile soluzione i problemi sopra cennati, in quanto, i particolari accorgimenti costruttivi che la citata legge n. 1684 richiede in materia edilizia, impongono la ricerca di nuove indicazioni di carattere tipologico e volumetrico, influenzando, quindi, le già previste densità dei centri e le relative infrastrutture.

Le considerazioni che precedono rendono ancora più manifesta l'affermata esigenza che, nell'ipotesi in discorso, tanto sul piano legislativo quanto su quello esecutivo, sia assicurata unicità d'azione, onde meglio tutelare il pubblico interesse, rendendo sostanzialmente gli interventi meno gravosi per l'Erario, e principalmente idonei a raggiungere gli obiettivi di tutela e di aiuto alle popolazioni interessate.

CAPITOLO XVI.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La spesa complessiva dell'Azienda per il 1969, con le variazioni apportate alle previsioni iniziali nel corso dell'esercizio (20,9 miliardi), ammonta a 286,4 miliardi, dei quali 94,6 si riferiscono al pagamento delle rate annuali di spese autorizzate in precedenti esercizi con leggi speciali e 15,9 a rate di ammortamento dei mutui. L'ammontare complessivo delle une e delle altre rate a carico degli esercizi successivi è di 1.218,4 miliardi.

Nel 1969 l'ANAS non ha contratto mutui, essendo cessate le autorizzazioni previste dall'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e successive integrazioni.

Con legge 1° ottobre 1969, n. 718, è stata, peraltro, autorizzata a contrarne ulteriori per il finanziamento delle opere occorrenti al completamento, attrezzatura e funzionalità della Autostrada Salerno-Reggio Calabria, per l'importo netto complessivo di 32 miliardi, ripartito in due quote, ciascuna di 16 miliardi, a carico, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

La quota relativa al 1969 è stata, però, iscritta nel bilancio per l'anno 1970 (in uno con la quota autorizzata per l'anno stesso), in quanto non sono state perfezionate le operazioni relative alla stipula del mutuo entro l'anno di competenza.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi all'attuazione degli interventi pluriennali di spesa.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade — Articolo 2.

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1961-62	55-ter	1.400.000.000	—	1.400.000.000	—	—	—
1962-63	59	4.600.000.000	—	4.600.000.000	—	1.400.000.000	—
1963-64	59	8.200.000.000	—	8.200.000.000	—	6.000.000.000	—
1964-2° sem.	61	4.950.000.000	—	4.950.000.000	97.518.795	14.102.481.205	97.518.795
1965	542	10.800.000.000	—	10.800.000.000	315.097.070	18.737.384.135	315.097.070
1966	542	12.200.000.000	—	12.200.000.000	457.630.825	29.079.753.310	457.630.825
1967	542	12.850.000.000	—	12.850.000.000	2.132.761.475	39.146.991.808	2.132.761.475
1968	542	13.150.000.000	—	13.150.000.000	3.311.774.570	48.685.217.187	3.311.774.570
1969	542	13.450.000.000	—	13.450.000.000	4.647.557.653	57.187.659.527	4.647.557.653

(a) Di cui lire 7.050.880 per residui di stanziamento.

(b) Di cui lire 22.753.160 per residui di stanziamento.

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade - Articolo 20.

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1961-62	55-quater	2.300.000.000	—	2.300.000.000	—	—	—
1962-63	60	4.600.000.000	519.255.800	4.080.744.200	519.255.800	1.760.744.200	1.038.511.600
1963-64	60	6.900.000.000	1.182.291.100	5.717.708.900	1.326.070.600	4.535.417.800	2.508.361.700
1964-2° sem.	62	4.250.000.000	751.261.700	3.498.738.300	2.178.870.000	8.074.256.700	2.930.131.700
1965	543	9.250.000.000	3.632.910.135	5.617.089.865	4.693.804.770	6.879.190.230	8.326.714.905
1966	543	10.750.000.000	4.848.690.835	5.901.309.165	—	12.496.280.095	4.848.690.835
1967	543	12.000.000.000	5.423.738.235	6.576.261.765	2.860.851.200	15.536.738.060	8.284.589.435
1968	543	13.000.000.000	6.108.804.635	6.891.195.365	2.658.920.700	19.454.079.125	8.767.725.335
1969	543	14.000.000.000	13.000.000.000 (a)	1.000.000.000	26.345.274.490	—	39.345.274.490

(a) Di cui lire 1.000.000.000 per residui di stanziamento.

Contributo trentennale a favore della Società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti.

(legge 17 ottobre 1967, n. 963)

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1 ^a	1967	544	120.000.000	—	120.000.000	—	—	—
2 ^a	1968	544	842.500.000	—	842.500.000	—	120.000.000	—
3 ^a	1969	544	1.709.500.000	—	1.709.500.000 (a)	—	962.000.000 (b)	—

(a) Di cui lire 1.709.500.000 per residui di stanziamento.

(b) Di cui lire 962.000.000 per residui di stanziamento.

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
(Articoli 2 e 4 della legge 13 agosto 1939, n. 904, modificata)

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	Competenza		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare
1	1959-60	52-ter	992.500.000	—	992.500.000
2	1960-61	51	3.473.750.000	—	3.473.750.000
3	1961-62	55	4.466.250.000	—	4.466.250.000
4	1962-63	57	4.466.250.000	317.903.510	4.148.346.490
5	1963-64	57	5.458.750.000	820.890.000	4.637.860.000
6 p.	1964-2° sem.	59	248.125.000	109.920.000	138.205.000
6 p. - 7 p.	1965	512	7.940.000.000	264.489.000	7.675.511.000
7 p. - 8 p.	1966	512	4.714.375.000	497.564.480	4.216.810.520
8 p. - 9 p.	1967	512	3.473.750.000	92.066.000	(b) 3.381.684.000
9 p. - 10 p.	1968	512	2.977.500.000	—	2.977.500.000
10 p.	1969	512	1.488.750.000	—	(b) 1.488.750.000
			39.700.000.000		

(a) Somma da iscrivere secondo la legge lire 2.750.000.000. Stanziamento iscritto per lire 250.000.000 in relazione all'andamento dei lavori.

ANCHE IN CONCESSIONE DI AUTOSTRADE

ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748)

Residui			Oneri generali		Totale annualità
Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	Capitolo	Competenza prevista	
—	—	—	57-bis	7.500.000	1.000.000.000
—	992.500.000	—	55	26.250.000	3.500.000.000
—	4.466.250.000	—	58	33.750.000	4.500.000.000
221.120.000	8.711.380.000	539.023.510	63	33.750.000	4.500.000.000
1.643.350.930	11.216.375.560	2.464.240.930	63	41.250.000	5.500.000.000
1.580.296.890	14.273.938.670	1.690.216.890	64	1.875.000	(a) 250.000.000
1.908.661.031	12.503.482.639	2.173.150.031	243	60.000.000	8.000.000.000
3.354.109.653	16.824.883.986	3.851.674.133	243	35.625.000	4.750.000.000
2.725.877.443	18.315.817.063	2.817.943.443	243	26.250.000	3.500.000.000
4.134.538.351	(c) 17.562.960.497	4.134.538.351	243	22.500.000	3.000.000.000
5.324.904.960	(c) 15.215.555.527	5.324.904.960	243	11.250.000	1.500.000.000
				300.000.000	40.000.000.000

(b) Di cui lire 1.118.800.000 per residui di stanziamento.

(c) Di cui lire 139.275.491 per residui di stanziamento.

SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO

(Articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, modificata

(Autorizzazione complessiva

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	Competenza		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare
1	1960-61	50	19.850.000.000	10.437.535.809	9.412.464.191
2	1961-62	54	19.850.000.000	11.991.391.713	7.858.608.287
3	1962-63	56	29.550.000.000	13.642.003.514	15.907.996.486
4	1963-64	56	24.625.000.000	15.569.510.010	9.055.489.990
5 p.	1964-2° sem.	58	28.565.000.000	13.386.273.687	15.178.726.313
5 p. - 6 p.	1965	511	30.535.000.000	14.476.548.552	16.058.451.374
6 p. - 7 p.	1966	511	(a) 15.760.000.000	7.911.914.802	7.242.065.277
7 p.	1967	511	(a) 985.000.000	474.321.416	510.678.584
		515	(a) 42.355.000.000	1.978.159.036	40.376.840.964
	1968	824	—	—	—
		825	—	—	—
	1969	824	—	—	—
		825	—	—	—

(a) Modifica apportata con legge 4 febbraio 1967, n. 25, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 904.

DELLE STRADE DI GRANDE CIRCOLAZIONE

ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748)

L. 215.000.000.000)

Residui			Oneri generali		Totale annualità
Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	Capitolo	Competenza prevista	
—	—	10.437.535.809	55	150.000.000	20.000.000.000
5.714.721.416	3.697.742.775	17.706.113.129	58	150.000.000	20.000.000.000
4.602.478.077	6.953.872.985	18.244.481.591	63	450.000.000	30.000.000.000
7.150.193.257	15.711.676.214	22.719.703.267	63	375.000.000	25.000.000.000
5.892.013.301	18.875.152.903	19.278.286.988	64	435.000.000	29.000.000.000
15.302.181.316	18.751.697.900	29.778.729.868	243	465.000.000	31.000.000.000
14.865.162.745	19.944.986.529	22.777.077.547	243	(a) 240.000.000	16.000.000.000
10.522.587.165	16.664.464.641	10.996.908.581	243	(a) 15.000.000	1.000.000.000
—	—	1.978.159.036		(a) 645.000.000	43.000.000.000
4.744.514.038	12.430.624.042	4.744.514.038			
5.369.376.550	35.007.461.338	5.369.376.550			
2.535.666.676	(b) 9.894.322.506	2.535.666.676			
9.440.955.271	(c) 25.566.506.067	9.440.955.271			
					215.000.000.000

(b) Di cui lire 1.812.138.702 per residui di stanziamento.

(c) Di cui lire 10.078.378.982 per residui di stanziamento.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE A PAGAMENTO DIFFERITO, MEDIANTE CONCESSIONE

(Leggi 21 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1 ^a	1949-50	49	150.000.000	—	150.000.000	—	—	—
2 ^a	1950-51	48	150.000.000	—	150.000.000	11.039.229	138.960.771	11.039.229
3 ^a	1951-52	49	150.000.000	8.930.753	141.069.247	64.784.226	224.176.545	73.714.979
4 ^a	1952-53	50	150.000.000	19.236.141	130.763.859	114.320.767	250.925.025	133.556.908
5 ^a	1953-54	53	150.000.000	27.845.303	122.154.697	150.493.923	231.194.961	178.339.226
6 ^a	1954-55	54	150.000.000	17.791.637	132.208.363	129.826.545	223.523.113	147.618.182
7 ^a	1955-56	61	150.000.000	23.508.379	126.491.621	157.919.970	197.811.506	181.428.349
8 ^a	1956-57	62	150.000.000	17.944.959	132.055.041	155.285.005	169.018.122	173.229.964
9 ^a	1957-58	59	150.000.000	12.818.495	137.181.505	136.761.441	164.311.722	149.579.936
10 ^a	1958-59	56	150.000.000	12.675.757	136.843.161	136.533.361	160.630.128	149.209.118
11 ^a	1959-60	56	150.000.000	147.432.798	309.800	—	297.473.289	147.432.798
12 ^a	1960-61	54	150.000.000	147.432.798	—	119.337	297.473.289	147.552.135
13 ^a	1961-62	57	150.000.000	147.552.135	—	—	297.473.289	147.552.135
14 ^a	1962-63	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
15 ^a	1963-64	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
16 ^a	1964-2° sem.	63	86.519.000	86.519.665	—	—	297.473.289	86.519.665
16 ^a p. - 17 ^a p.	1965	514	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
17 ^a p. - 18 ^a p.	1966	514	150.000.000	147.552.005	—	7.962.950	289.510.339	155.514.955
18 ^a p. - 19 ^a p.	1967	514	150.000.000	—	147.552.135	147.552.020	141.958.189	147.552.020
19 ^a p. - 20 ^a p.	1968	514	150.000.000	—	147.552.135	147.555.100	141.955.094	147.555.100
20 ^a p. - 21 ^a p.	1969	514	150.000.000	—	147.552.135	147.552.135	141.955.094	147.552.100

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI RACCORDI ALLA RETE AUTOSTRADALE

Articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 modificato dalla legge 4 febbraio 1967, n. 29 e integrato dalla legge 28 marzo 1968, n. 360.

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1 ^a	1961-62	55-bis	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—	—
2 ^a	1962-63	58	10.000.000.000	—	10.000.000.000	—	5.000.000.000	—
3 ^a	1963-64	58	10.000.000.000	650.029.185	9.349.970.815	5.942.094.075	9.057.905.925	6.592.123.260
4 ^a p.	1964-2 ^o sem.	60	5.000.000.000	1.560.996.535	3.439.003.465	6.965.597.410	11.442.279.330	8.526.593.945
4 ^a p. - 5 ^a p.	1965	513	10.000.000.000	4.017.181.470	5.982.818.530	9.193.793.865	5.687.488.930	13.210.975.335
5 ^a p. - 6 ^a p.	1966	513	10.000.000.000	3.199.582.408	6.800.417.592	6.222.602.446	5.447.705.014	9.422.184.854
6 ^a p. - 7 ^a p.	1967	513	13.000.000.000 ^(a)	6.126.268.022	6.873.731.978	4.854.582.304	7.393.540.302	10.980.850.326
7 ^a p. - 8 ^a p.	1968	513	21.880.000.000 ^(a)	5.800.403.887	16.079.596.113	5.340.753.387	8.926.518.893	11.141.157.274
8 ^a p. - 9 ^a p.	1969	513	19.895.000.000 ^(a)	3.663.416.134	16.231.583.866	6.069.740.430	18.936.374.576 ^(c)	9.733.156.564
9 ^a p. - 10 ^a p.	1970	513	16.895.000.000 ^(a)	—	—	—	—	—
10 ^a p. - 11 ^a p.	1971	513	6.895.000.000 ^(a)	—	—	—	—	—
11 ^a	1972	513	6.895.000.000 ^(a)	—	—	—	—	—

(a) Abbreviazione disposta con legge 4 febbraio 1967, n. 29 e modificazioni di cui alla legge n. 360.

(b) Di cui lire 10.847.968.704 per residui di stanziamento.

(c) Di cui lire 7.765.422.036 per residui di stanziamento.

INTEGRAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA

(Legge 20 dicembre 1967, n. 1263)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1967	517	11.505.000.000	—	—	—	—	—
1968	517	11.505.000.000	—	23.010.000.000	—	—	—
1969	517	11.505.000.000	1.200.000.000	10.305.000.000	7.046.798.000	15.963.802.000	8.246.798.000
1970	517	11.505.000.000	—	—	—	—	—
1971	517	11.505.000.000	—	—	—	—	—
		57.525.000.000					

INTEGRAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 729

per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande circolazione
(Legge 28 marzo 1968, n. 369) — (Strade di grande circolazione)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1968	519	11.820.000.000	—	11.820.000.000	—	—	—
1969	519	12.805.000.000	3.492.468.000	9.312.532.000 ^(a)	3.665.056.440	8.154.943.560	7.157.524.440
1970	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1971	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1972	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1973	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1974	519	19.700.000.000	—	—	—	—	—
		102.440.000.000					

(a) Di cui lire 1.511.102.870 per residui di stanziamento.

STRADA PUNTA RAISI-MAZARA DEL VALLO

(legge 18 marzo 1968, n. 241)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1968	518	7.000.000.000	—	7.000.000.000	—	—	—
1969	518	7.000.000.000	133.470.000	6.866.260.000 ^(a)	200.000.000	6.800.000.000	333.470.000
1970	518	7.000.000.000	—	—	—	—	—
1971	518	7.000.000.000	—	—	—	—	—
1972	518	2.000.000.000	—	—	—	—	—
		30.000.000.000					

(a) di cui lire 4.900.000.000 per residui di stanziamento.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Stato di attuazione delle particolari disposizioni legislative,
concernenti interventi per gravi calamità naturali

	Situazione al 31 dicembre 1969			
	Stanziamanti	Impegni	Disponibilità	Pagamenti
<i>Alluvioni 1966.</i>				
(Articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141)				
Capitolo 508 - Esercizio 1966	3.200.000.000	3.199.137.230	862.770	3.034.070.130
Capitolo 508 - Esercizio 1967	3.800.000.000	3.797.219.489	2.780.511	3.564.183.461
	7.000.000.000	6.996.356.719	3.643.281	6.598.253.591
(Articolo 5 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1149)				
Capitolo 510 - Esercizio 1966	4.340.000.000	4.312.441.471	27.558.529	3.709.116.314
Capitolo 510 - Esercizio 1967	12.000.000.000	11.265.966.720	734.033.280	9.026.185.877
Capitolo 510 - Esercizio 1968	6.660.000.000	5.135.640.688	1.524.359.312	3.301.773.747
	23.000.000.000	20.714.048.879	2.285.951.121	16.037.075.938
(Articolo 43 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12)				
Capitolo 508 - Esercizio 1968	1.000.000.000	999.975.974	24.026	922.813.185
<i>Alluvioni 1968.</i>				
(Articolo 29 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232)				
Capitolo 515 - Esercizio 1968	4.600.000.000	4.599.766.439	233.561	2.799.633.460
(Articolo 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7)				
Capitolo 516 - Esercizio 1968	6.000.000.000	5.588.407.720	411.592.280	2.509.437.100
Capitolo 516 - Esercizio 1969	12.000.000.000	1.691.900.000	10.308.100.000	—
	18.000.000.000	7.280.307.720	10.719.692.280	2.509.437.100

Il fondo di riserva di 100 milioni (capitolo 242), è stato prelevato interamente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, ed è stato destinato ad integrare: per 3 milioni gli stanziamenti per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale, per 87 milioni quello per compensi speciali e per 10 milioni quello per rimborsi di entrate indebitamente percepite.

2. — *Organizzazione e personale.*

Per quanto concerne l'organizzazione dell'Azienda, è da porre in evidenza il rilevante ricorso al conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione delle opere autostradali e stradali.

Va notato, a questo proposito, che non soltanto tutta la progettazione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania, costruite direttamente dall'ANAS, è stata compiuta da liberi professionisti, generalmente riuniti in *équipe*, ma anche per i lavori di miglioramento delle strade statali si è fatto ricorso all'opera di estranei. Ciò si è verificato nei casi di lavori di importo notevole e quando la complessità dei problemi da risolvere comportava un esame approfondito delle soluzioni tecniche da adottare.

Per il conferimento di questi incarichi - in seguito alle osservazioni della Corte e conformandosi ad esse - l'Amministrazione con circolare del 25 febbraio 1970 ha modificato l'*iter* amministrativo.

Essa, in passato, non sottoponeva, infatti, lo schema di disciplinare relativo al Consiglio di Stato, per averne il prescritto parere, ma sentiva quello del proprio Consiglio di amministrazione, il quale sostituisce, a norma dell'articolo 20, secondo comma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il parere dell'organo generale di consulenza amministrativo soltanto per l'esame dei progetti relativi alle opere. Dei fatti è stata data notizia alla Procura generale della Corte per l'accertamento delle eventuali responsabilità conseguenti ad un danno legato da nesso di causalità con la mancata richiesta del parere.

In materia di personale va segnalata, anzitutto, la perdurante mancata emanazione dei regolamenti relativi al personale, mentre è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella precedente relazione in ordine alle assunzioni, con contratti quinquennali, del personale necessario per le autostrade costruite direttamente.

In tema di assunzione di invalidi, è da considerare che la gravosità del servizio di cantoniere comporta incompatibilità di fatto, con le mansioni connesse a tale servizio, di specifiche minorazioni, per cui all'Amministrazione - che si attiene ai risultati delle visite mediche ed al limite inferiore di invalidità stabilito dalle norme vigenti, al di sotto del quale gli interessati non hanno titolo al collocamento - incombe l'obbligo di una propria valutazione dei risultati dell'accertamento medico in relazione ai compiti del personale ed alle concrete esigenze dei servizi.

3. — *Esecuzione di lavori stradali e autostradali.*

Non diverse da quelle evidenziate nelle precedenti relazioni le generali osservazioni in tema di esecuzione di lavori stradali e autostradali; nell'unito prospetto viene fornito un quadro dello stato di realizzazione del programma autostradale.

La realizzazione di questo programma evidenzia nel 1969 come le Società concessionarie e l'ANAS abbiano condotto a termine puntualmente i programmi previsti.

Sono entrati in esercizio 812,6 chilometri di nuovi tronchi, di cui 68,2 a cura dell'ANAS sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 744 a cura delle Società concessionarie.

Si è avuto, così, sotto l'aspetto quantitativo un incremento del 30 per cento dell'intera rete in esercizio e sotto il profilo qualitativo una più precisa articolazione della rete stessa, con una continuità di elementi longitudinali e trasversali a supporto di un organico sviluppo di interscambi, sia a carattere nazionale che regionale e locale.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1970

AUTOSTRADE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio km	TOTALE Km.	Società concessionarie
A.N.A.S.					
Salerno-Reggio Calabria	319,1	124,3	—	443,4	Autostrade senza pedaggio costruite a cura diretta dello Stato
Catania-Palermo	28,9	138,9	25,8	193,6	
Palermo-Punta Raisi	18,3	—	—	18,3	
Punta Raisi-Mazara del Vallo	—	21,5	73,5	95	
Totale	366,3	284,7	99,3	750,3	
GRUPPO I.R.I.					
<i>Legge 24 luglio 1964, n. 729 - articolo 16</i>					
Milano-Napoli	755	—	—	755	" AUTOSTRADE " Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA - Roma
Milano-Brescia	93,5	—	—	93,5	
Genova-Serravalle	50	—	—	50	
Milano-Laghi	79,8	—	—	79,8	
Como-Chiasso	5,8	2,7	—	8,5	
Savona-Genova	45,5	—	—	45,5	
Genova-Sestri Levante	48,7	—	—	48,7	
Roma-Civitavecchia	65,4	—	—	65,4	
Firenze-Mare	81,7	—	—	81,7	
Bologna-Padova	90,1	37,2	—	127,3	
Bologna-Canosa	317,8	317,8	—	635,6	
Napoli-Bari	248,4	—	—	248,4	
Totale	1.881,7	357,7	—	2.239,4	
<i>D. M. 21 giugno 1968, n. 4646/28 (Legge 28 marzo 1968, n. 385)</i>					
Voltri-Ovada-Alessandria	—	—	87	87	" AUTOSTRADE " Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA - Roma
Alessandria-Santhià	—	—	65,5	65,5	
Mestre-Vittorio Veneto	—	57,1	—	57,1	
Caserta-Nola-Salerno	—	—	61,6	61,6	
Bari-Taranto-Metaponto-Sibari	—	—	203,5	203,5	
Villanova Monf.-Invorio	—	—	69,5	69,5	
S.S. 32-Gravellona-Toce	—	—	35	35	
S.S. 32-Sesto Calende	—	—	8	8	
Udine-Carnia-Tarvisio	—	—	90	90	
Totale	—	57,1	620,1	677,2	
TOTALE RETE I.R.I.	1.881,7	414,8	620,1	2.916,6	

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1970

AUTOSTRADALE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio Km.	TOTALE Km.	Società concessionarie
<i>Leggi 24 maggio 1953, n. 463; 13 agosto 1959, n. 904; 17 ottobre 1967, n. 963</i>					
Serravalle-Milano	87	—	—	87	Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso SpA
Brescia-Padova	146	—	—	146	Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova SpA
Ceva-Savona	42,8	—	—	42,8	Autostrada Torino - Savona SpA
Torino-Quincinetto	52,2	—	—	52,2	Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta SpA
Fornovo-Pontremoli (CISA)	11,4	90,6	—	102	Autocamionale della Cisa SpA
Padova-Mestre	25	—	—	25	Autostrade di Venezia e Padova SpA
Napoli-Pompei	22,5	—	—	22,5	Autostrade Meridionali SpA
Mestre-Trieste (con diramazioni Palmanova-Udine e Pordenone-Portogruaro)	141,5	3,9	22	167,4	Autovie Venete SpA
Pompei-Salerno	29	—	—	29	Autostrade Meridionali SpA
Catania-Messina	—	76,8	—	76,8	Consorzio Autostrada Messina-Catania
Torino-Milano	127	—	—	127	Autostrada Torino - Milano SpA
Totale	684,4	171,3	22	877,7	
<i>Legge 24 luglio 1964, n. 729 articolo 2.</i>					
Ceva-Fossano	41,4	—	—	41,4	Autostrada Torino - Savona SpA
Brennero-Verona	50	177,9	—	227,9	Autostrada del Brennero SpA
Sestri Levante-Livorno	74,9	71,7	—	146,6	Autostrada Ligure - Toscana SpA
Ponte San Luigi-Savona	50	63,7	—	113,7	Autostrada dei Fiori SpA
Torino-Piacenza	158	6,5	—	164,5	Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza SpA
Aosta-Quincinetto	39,1	8,3	—	47,4	Autostrade Valdostane SpA

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1970

AUTOSTRADE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio Km.	TOTALE Km.	Società concessionarie
Verona-Modena	28,3	56,2	—	84,5	Autostrada del Brennero
Piacenza-Brescia	—	80,8	6,2	87	Autostrade Centro Padane SpA
Tangenziale ovest di Milano	31	—	—	31	Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso SpA
Roma-L'Aquila	66,3	49,2	—	115,5	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Ivrea-Santhià	23,6	—	—	23,6	Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta SpA
Messina-Patti	—	60,6	—	60,6	Consorzio Autostrada Messina-Patti
Popoli-Pescara	—	17,7	25,1	42,8	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Fossano-Torino	—	46,8	2,4	49,2	Autostrada Torino - Savona SpA
L'Aquila-Villa Vomano	—	10,2	40,8	51	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Tangenziale di Napoli	—	19	—	19	Infrasud SpA
Tangenziale est di Milano	—	20,6	—	20,6	Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso SpA
Sistema tangenziale di Torino	—	37,5	16,6	54,1	Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta SpA
Fornola-La Spezia	—	—	4,5	4,5	Autostrada Ligure - Toscana SpA
Livorno-Civitavecchia	—	—	237	237	Autostrada Tirrenica SpA
Tangenziale di Mestre	—	—	6,2	6,2	Autostrade di Venezia e Padova SpA
Totale	562,6	726,7	338,8	1.628,1	
TOTALI GENERALI	3.495	1.597,5	1.080,2	6.172,7	
<i>Ampliamenti previsti dal decreto ministeriale 21 giugno 1968, n. 4646/28</i>					
Autostrada Genova-Savona: 2ª carreggiata, tronco Multedo-Savona	—	—	27	27	« AUTOSTRADE » Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA - Roma
Autostrada Milano-Brescia: 3ª corsia, tronco Milano-Bergamo	—	—	48,5	48,5	
Autostrada Milano-Napoli: 2ª carreggiata, raccordi Capodichino e Barra	—	—	10	10	
	—	—	85,5	85,5	

Il definitivo completamento dell'autostrada Napoli-Bari, della Torino-Piacenza, della Trieste-Venezia, della Bologna-Ancona e la loro interconnessione alla preesistente rete permette, infatti, di inserire nei fondamentali circuiti nazionali, nuove vaste aree di influenza.

Lo stato della rete autostradale al 31 dicembre 1969 si compendia nei seguenti dati: 3.495 chilometri in esercizio, pari al 56,6 per cento dell'intero attuale programma; 1.597,5 in costruzione, pari al 25,9 per cento; 1.080,2 di prossimo inizio pari al 17,5 per cento, per una estesa complessiva di chilometri 6.172,7.

Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1969 si è passati, quindi, dai 1.187 chilometri (di cui solo 683 a doppia carreggiata) agli attuali 3.500 circa; in media, quindi, poco meno di 300 chilometri l'anno fra nuove realizzazioni e ristrutturazioni di vecchi tracciati.

Con l'autorizzazione a contrarre mutui, di cui alla sopra cennata legge 1° ottobre 1969, n. 718, la spesa, inizialmente prevista di 180 miliardi per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha raggiunto — fenomeno non nuovo in queste realizzazioni — l'importo complessivo di 338 miliardi, cioè quasi il doppio rispetto alle previsioni originarie, in conseguenza sia dell'aumento dei prezzi che di nuovi o maggiori lavori resi necessari dalla natura dei terreni attraversati.

In tema di aggiudicazione dei lavori, osservato che l'Azienda segue il sistema della scheda segreta con i limiti di massimo e di minimo ribasso, la misura media della percentuale dei ribassi è stata, per le licitazioni private effettuate nel 1969, del 9,433 per cento con una ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti (20 per cento nel 1967 e 15,85 per cento nel 1968). La causa di tale riduzione va, peraltro, individuata anche nel fatto della riduzione del limite massimo nelle schede segrete (1).

Ritardi nell'ultimazione dei lavori si sono avuti, con maggiore frequenza, nel 1969, a causa del gran numero di perizie di variante e suppletive, che hanno previsto quasi sempre una proroga del termine di ultimazione. Anche nei collaudi vi sono stati ritardi sia per l'affidamento dell'incarico (conferito in qualche caso a distanza di 17 mesi dall'ultimazione dei lavori) che per l'esecuzione stessa dei collaudi, talvolta espletati dopo quasi sei mesi.

L'inosservanza dei termini contrattuali, che così si verifica, non ha dato luogo a pagamenti di interessi moratori sulla rata di saldo (1).

La mancata emanazione del regolamento in materia di lavori da eseguire in economia ripropone il problema sul quale la Corte si è ampiamente soffermata nella precedente relazione.

Il sistema di autorizzare lavori di manutenzione ordinaria delle strade, da eseguire in economia, sulla base delle previste esigenze di tutto l'anno, seguito anche nel 1969, rende evidente che non ricorrono le speciali circostanze; è indilazionabile, quindi, l'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Con riferimento, poi, alle altre osservazioni contenute nella precedente relazione, è a dirsi che la mancanza dell'indagine preventiva di carattere geognostico sulla natura dei terreni si è ridotta a pochi casi. Inoltre per i lavori di costruzione dell'autostrada Ponte San Luigi-Savona si è provveduto alla stipula di una convenzione aggiuntiva, con la quale è stato sostituito il piano finanziario risalente al 1962 con altro aggiornato in base al maggior costo all'ottobre 1969. Il contributo dello Stato — fermo restandone l'ammontare complessivo e la relativa rata annuale — è stato ridotto dal 3,25 per cento all'1,96 per cento all'anno per 30 anni.

L'Amministrazione sta provvedendo alla revisione dei piani finanziari delle analoghe concessioni.

Non sono stati ancora redatti, infine, i verbali di ultimazione dei lavori di costruzione delle autostrade eseguiti dalle Società concessionarie anche per autostrade già aperte al traffico da parecchi anni.

(1) Per generali considerazioni in argomento v. Parte IV, capitolo II, paragrafo 7.